

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3208

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DRAGHI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CARTABIA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(FRANCO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SPERANZA)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(PATUANELLI)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
(GIOVANNINI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

Presentato il 13 luglio 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — A norma dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure nazionali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il Governo predispone un disegno di legge contenente le deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Per l'anno 2021 viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, che non sono stati inseriti nella precedente legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

Il disegno di legge di delegazione europea 2021 si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe conferite.

Al comma 2 viene stabilito che, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe sono sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi di

esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dai medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa della durata di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come è noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri il compito di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 3 contiene i criteri di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, mirando a introdurre una disciplina organica e completa delle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera.

Lo scopo che si intende perseguire non è infatti il mero recepimento delle dispo-

sizioni e dei principi non derogabili dettati dal legislatore europeo, ma anche l'introduzione di norme che, nello stesso spirito della direttiva, siano applicabili oltre i confini in essa individuati.

Ci si riferisce, in particolare, all'estensione della disciplina dell'Unione europea alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente, e agli altri enti che, in forme diverse da quelle societarie, esercitano un'attività di impresa.

Altra estensione è prevista, nei limiti della compatibilità della disciplina europea (che presuppone l'esistenza di una normativa armonizzata tra i Paesi interessati dalla singola operazione transfrontaliera), rispetto alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano o da cui risultano:

a) società che, pur essendo soggette alla legge di uno Stato membro, non hanno la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

b) società regolate dalla legge di altro Stato, anche non appartenente all'Unione europea.

L'esigenza di dettare una disciplina completa riguarda inoltre le operazioni che comportano il trasferimento del patrimonio a società preesistenti (fattispecie non disciplinate dalla direttiva ma esistenti nel diritto interno) e il fenomeno della « scissione tramite scorporo » (previsto nella direttiva).

La medesima necessità di predisporre un quadro normativo completo e coerente sussiste, infine, per i casi di trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge regolatrice da parte di società soggetta alla legge italiana, fenomeno privo, allo stato, di idonea disciplina e che potrebbe essere regolato anche con la previsione di un regime transitorio applicabile ai trasferimenti anteriori rispetto al decreto delegato.

Specifici criteri di delega vengono dettati in relazione alla tutela giurisdizionale da accordare rispetto agli atti, o anche

all'inerzia, dell'autorità competente al rilascio del certificato preliminare o all'esecuzione del controllo di legalità.

Ai soggetti interessati devono essere inoltre garantiti strumenti di tutela tenendo conto, per i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, di quelli già previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante norme di attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

Le disposizioni sugli strumenti giurisdizionali richiedono la modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, alle quali vanno attribuiti i procedimenti giurisdizionali concernenti le operazioni transfrontaliere.

Ancora in relazione alla procedura attraverso la quale si snodano le operazioni transfrontaliere, a tutela dei creditori pubblici – rispetto ai quali le opposizioni previste per la generalità dei creditori anteriori possono risultare non adeguate –, sono previste:

la possibilità per le autorità competenti di utilizzare canali informativi per verificare l'esistenza di obbligazioni della società interessata alla singola operazione nei riguardi di amministrazioni o enti pubblici;

l'individuazione degli effetti del mancato adempimento o del mancato rilascio delle garanzie eventualmente richieste per il buon esito dei controlli previsti dalla direttiva e dunque per il completamento dell'operazione societaria in corso.

Particolarmente importante, al fine di garantire la speditezza del procedimento ma anche la sua regolarità e trasparenza, sarà la precisazione del concetto di operazione abusiva o fraudolenta, che la direttiva formula come clausola generale di « evasione o elusione del diritto dell'Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali ». La medesima esigenza conduce all'elaborazione di criteri idonei ad agevolare lo scambio dei certificati preliminari tra autorità

competenti, posto che si tratta di documenti redatti secondo regole non omogenee in quanto dettate da ciascun ordinamento.

I criteri di delega si chiudono con la previsione di disposizioni transitorie volte a regolare le fusioni transfrontaliere portate avanti secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, che ricadranno nell'ambito applicativo del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2019/2121.

In particolare, nel silenzio della direttiva sul punto, nel periodo necessario al suo recepimento da parte di tutti gli Stati membri, è indispensabile individuare la disciplina applicabile alla fusione transfrontaliera posta in essere tra società soggette alla legge di due Stati dei quali soltanto uno ha recepito la direttiva, in quanto trattasi di operazione soggetta alla disciplina armonizzata con la direttiva 2005/56/CE.

Nello specifico, l'intervento normativo contiene le seguenti previsioni (articolo 3, comma 1):

lettera *a*): estensione della disciplina dettata dalla direttiva, in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano o da cui risultano società diverse da quelle di capitali (ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente), purché iscritte nel registro delle imprese;

lettera *b*): estensione della disciplina dettata dalla direttiva, in quanto compatibile, alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano o da cui risultano società soggette alla legge di uno Stato membro che non hanno la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

lettera *c*): estensione della disciplina dettata dalla direttiva, in quanto compatibile, alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano o da cui risultano società regolate dalla legge di altro Stato, anche non appartenente all'Unione europea;

lettera *d*): estensione della disciplina dettata dalla direttiva alle operazioni tran-

sfrontaliere che riguardano enti non societari che esercitano un'attività di impresa;

lettera *e*): disciplina delle scissioni transfrontaliere con trasferimento del patrimonio attivo e passivo a società preesistenti;

lettera *f*): disciplina, con la previsione di eventuali controlli e tutele equivalenti rispetto a quelle previste dalla direttiva, del trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge applicabile da parte di società soggette alla legge italiana, con previsione delle necessarie disposizioni transitorie per i trasferimenti antecedenti rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina;

lettera *g*): disciplina dei procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, contro l'inerzia o contro le determinazioni dell'autorità competente al rilascio del certificato preliminare e al controllo di legalità di cui agli articoli 86 *quaterdecies*, 86 *sexdecies*, 127, 128, 160 *quaterdecies* e 160 *sexdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, introdotti dalla direttiva (UE) 2019/2121, con attribuzione della relativa competenza alle sezioni specializzate in materia di impresa;

lettera *h*): predisposizione, per i titolari di crediti di data anteriore all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, di tutele non inferiori a quelle accordate dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;

lettera *i*): individuazione di canali informativi mediante accesso dell'autorità competente a banche di dati, esistenti o da costituire, per la verifica delle pendenze che la società ha verso creditori pubblici;

lettera *l*): previsione della possibilità di richiedere il pagamento o il rilascio di idonea garanzia, nel corso del procedimento, alla società che compie l'operazione transfrontaliera e che ha obbligazioni, anche non pecuniarie e anche in corso di accertamento, nei confronti di amministrazioni o enti pubblici, e disciplina dei relativi effetti sul procedimento;

lettera *m*): individuazione, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare, dei criteri di qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione o all'evasione del diritto dell'Unione o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

lettera *n*): disciplina dei criteri di scambio dei certificati preliminari tra autorità competenti;

lettera *o*): introduzione delle necessarie modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, in ordine alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;

lettera *p*): previsione della facoltà della società di avvalersi della disciplina prevista per la scissione, ai fini del trasferimento di attività e passività ad una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, stabilendo in ogni caso che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante, con omissione delle formalità dichiarate non necessarie dalla direttiva riguardante la scissione mediante scorporo;

lettera *q*): previsione di una disciplina transitoria, applicabile fino al recepimento della direttiva da parte di tutti gli Stati membri, per le fusioni transfrontaliere disciplinate dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante norme di attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, e per le altre operazioni;

lettera *r*): previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, anche in deroga all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

Il comma 2 della disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

I criteri proposti per il recepimento permettono l'esatto adeguamento del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di incorporarvi tutte le modifiche alle direttive toccate dalla direttiva (UE) 2019/2161, coordinando le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Gli stessi criteri permettono altresì di revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, nelle materie che sono oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

Come disposto nel corso del recepimento di altre direttive che, nel tempo, hanno integrato i poteri di controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i criteri proposti permettono di stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 (che riguardano rispettivamente le modifiche alle direttive 93/13/CEE, 2005/29/CE e 2011/83/CE) siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, dello stesso codice.

Rimane la possibilità di esercitare, ove occorra, le altre opzioni previste dalla direttiva (UE) 2019/2161 e dalle direttive dalla

stessa modificate. In particolare, si segnala l'esercizio delle opzioni volte a stabilire:

a) le specifiche modalità di indicazione: (i) del prezzo precedente in caso di riduzione di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni; (ii) del prezzo precedente in caso di riduzione di prezzo per beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; (iii) del prezzo in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo;

b) il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e, nei medesimi casi, la disapplicazione delle esclusioni del diritto di recesso.

In particolare, con il comma 1:

a) si delega il Governo ad apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/2161;

b) si prevede il coordinamento delle disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) si dispone di revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni;

d) si prevede che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano

le disposizioni del codice del consumo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, dello stesso codice;

e) si prevede che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme nazionali di trasposizione delle direttive 2005/29/CE, 93/13/CEE e 2011/83/UE sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

f) si prescrive che siano stabilite le specifiche modalità di indicazione: 1) del prezzo precedente, in caso di riduzioni di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni; 2) del prezzo precedente, in caso di riduzione di prezzo per beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; 3) del prezzo, in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo; si prevede altresì che sia prolungato a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

L'articolo 5 contiene i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, nonché della delega per il completo adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.

Il comma 1 indica i principi e criteri direttivi specifici che informeranno la produzione legislativa delegata. In particolare:

la lettera *a)* delega il Governo ad apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 e della direttiva (UE) 2020/1504, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare e assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

la lettera *b*) autorizza il Governo a coordinare le esenzioni di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di *crowdfunding*, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *e*), del regolamento (UE) 2020/1503;

la lettera *c*) autorizza il Governo a prevedere l'attribuzione – nei casi espressamente previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503 – della responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo;

la lettera *d*) autorizza il Governo a prevedere l'attribuzione – nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 – della responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, al fornitore di servizi di *crowdfunding*;

la lettera *e*) delega il Governo ad individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), ciascuna secondo le rispettive funzioni, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento al fine di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

la lettera *f*) delega il Governo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, ad individuare la Consob quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

la lettera *g*) autorizza a prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secon-

daria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *e*) nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

la lettera *h*) autorizza il Governo a prevedere che la Consob e la Banca d'Italia – coerentemente con i poteri di cui esse dispongono sulla base della legislazione vigente – dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503;

la lettera *i*) autorizza il Governo ad attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera *d*), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in tema di gestione di portali.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 contiene i principi e criteri direttivi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »).

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono state emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata

sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »).

Come già segnalato nella relazione illustrativa del decreto legislativo, il numero dei magistrati investiti delle funzioni di procuratore europeo delegato (PED) era destinato a « risult[are] comunque piuttosto ridotto a fronte della necessità – prevista [...] dalla lettera *i*) della norma di delega – che le funzioni requirenti loro assegnate siano esercitate innanzi ai “tribunal[i] ordinariamente competent[i] per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371” ».

Proprio per tale ragione, con la specifica finalità di « recuperare un significativo margine di flessibilità operativa al nuovo organismo europeo », all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo si è previsto che « dette funzioni, così come i poteri ad esse connessi, siano “esercitati da ciascun procuratore europeo delegato sull'intero territorio nazionale indipendentemente dalla sede di assegnazione” ».

Tuttavia, « [i]n ossequio al su riportato inciso della norma di delega [era] stato necessario mantenere in ogni caso ferme [...] le regole ordinarie sulla competenza del giudice », non essendo risultato quindi possibile ottemperare alla sollecitazione, formulata nel parere della Commissione giustizia del Senato, di provvedere « [al]l'individuazione in relazione alla competenza del giudice di una certa prossimità agli

uffici Gip-Gup competenti nella fase investigativa e deputati a disporre, talvolta con estrema urgenza, intercettazioni e misure cautelari ».

Va aggiunto che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministro della giustizia ha concluso con il Procuratore europeo l'accordo previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EPPO (UE) 2017/1939 e dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 9 del 2021, con cui si è provveduto alla determinazione del numero complessivo dei PED e della relativa distribuzione territoriale e funzionale.

In particolare, per quanto è qui di interesse rilevare, il contingente di PED assegnati al nostro Paese è stato quantificato in venti unità a tempo pieno, da destinarsi a nove sedi di servizio, individuate – ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo – presso altrettante procure distrettuali.

In sette uffici è stata prevista la presenza di due PED, mentre alle rimanenti sedi, di dimensioni maggiori, sono assegnati tre magistrati.

Essendo il numero delle sedi di servizio dei PED pari a circa un terzo del numero complessivo dei distretti di corte di appello, a ciascuna sede sono stati ricollegati – sotto un profilo di natura puramente organizzativa (e non, per quanto in precedenza detto, di vera e propria « competenza ») – due o più distretti, così come di seguito illustrato in dettaglio:

SEDI DI SERVIZIO E NUMERO DEI PED	DISTRETTI
Roma (tre PED)	Roma, Perugia, Cagliari e L'Aquila
Milano (tre PED)	Milano e Brescia
Napoli (due PED)	Napoli e Salerno
Bologna (due PED)	Bologna, Ancona e Firenze
Palermo (due PED)	Palermo Catania, Caltanissetta e Messina
Venezia (due PED)	Venezia, Trieste e Trento
Torino (due PED)	Torino e Genova
Bari (due PED)	Bari, Lecce e Campobasso
Catanzaro (due PED)	Catanzaro, Reggio Calabria e Potenza

Come osservato dal Consiglio superiore della magistratura nel parere reso il 25

marzo 2021 in merito alla proposta di accordo con il procuratore capo europeo

formulata dal Ministro della giustizia, la circostanza che « i due/tre PED che opereranno presso le varie sedi si troveranno ad esercitare le proprie funzioni almeno in due distretti, in alcuni casi addirittura quattro (come i PED assegnati alla sede di Roma [...] o alla sede di Palermo [...]), comprendenti numerosi uffici giudiziari dislocati anche in regioni diverse », comporterà che tali magistrati « dovranno coordinare le indagini in ambiti territoriali molto vasti, ma soprattutto garantire la presenza in udienza, in primo e secondo grado, presso numerosi uffici giudiziari, tra loro distanti, e non sempre raggiungibili con i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione della Giustizia (si pensi ai PED assegnati alla sede di Roma che comprende anche la Sardegna) ».

Al fine di contenere, nei limiti del possibile, la frequenza e la durata gli spostamenti dei PED durante la fase processuale, con il criterio di delega in esame si prevede, dunque, di « modificare la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata ».

In proposito, pare sufficiente precisare che la modifica è da attuarsi anche nel caso in cui a procedere sia una delle procure nazionali, piuttosto che la Procura europea, dal momento che una diversa soluzione, limitata alle sole ipotesi di assunzione delle indagini da parte dell'EPPO, porrebbe seri problemi di compatibilità con il principio del giudice naturale sancito dall'articolo 25, primo comma, della Costituzione.

Il comma 2 della disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 contiene i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura

dei prodotti biologici che abroga e sostituisce il regolamento CE 834/2007.

Tale regolamento, entrato in vigore il 17 giugno 2018, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose novità normative introdotte.

Il nuovo regolamento, infatti, apporta, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche rilevanti nel settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento all'estensione dello stesso e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'Unione europea, sicché s'impone di procedere, oltre che all'attuazione delle disposizioni europee non direttamente applicabili, anche all'adeguamento del quadro normativo nazionale vigente, con abrogazione delle norme nazionali incompatibili.

Invero, uno dei primi ambiti in cui occorre intervenire concerne la sostanziale revisione del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, al fine di garantire l'applicazione della normativa europea in materia di autorizzazione e vigilanza degli organismi di controllo e certificazione delle produzioni biologiche, nonché per disciplinare puntualmente gli adempimenti connessi alle attività svolte da quest'ultimi, e le ipotesi di « non conformità ».

Necessita inoltre di attuazione l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, che ha introdotto la possibilità di commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico, di talché s'impone di definire, a livello interno, la tipologia e la natura dei soggetti coinvolti e le procedure necessarie per la notificazione, il controllo e la certificazione di questa nuova tipologia di prodotti biologici.

In conclusione, il necessario adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea imporrà una profonda revisione della vigente normativa nazionale non solo di rango primario, ma anche di rango secondario.

Di seguito si illustrano i principi e criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo in esame.

Lettera *a*): gli articoli 34, 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/848 stabiliscono norme relative alla certificazione nell'agricoltura biologica, compresa la certificazione di gruppo per i piccoli operatori. Tale fattispecie rappresenta un'assoluta novità per il sistema europeo di controllo e certificazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato I e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, il campo di applicazione della normativa unionale in materia di agricoltura biologica è ampliato rispetto alla vigente normativa; in più, il regolamento (UE) 2018/848, all'articolo 40, stabilisce le condizioni necessarie, aggiuntive rispetto a quelle previste al capo III del regolamento (UE) 2017/625, al fine di poter delegare a organismi di controllo privati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali; con questa proposta si incarica quindi il Governo di procedere con l'adeguamento della normativa nazionale in materia di autorizzazione e vigilanza alla normativa unionale con particolare riferimento ad un campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 più ampio (prodotti dell'allegato I allo stesso regolamento) rispetto all'attuale normativa europea e all'introduzione della certificazione del gruppo di operatori.

Lettera *b*): con questo criterio di delega si mira ad adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei riferimenti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Lettera *c*): si rimette al Governo la competenza a dettare le disposizioni necessarie per la designazione dei laboratori ufficiali, anche privati, di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848.

Lettera *d*): l'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848 prevede, per la prima volta, la possibilità di etichettare prodotti e sostanze impiegati nella produzione vegetale indicando che il loro uso è consentito nell'agricoltura biologica; con questa proposta si autorizza il Governo a prevedere norme finalizzate a disciplinare i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Tale innovazione rappresenta un elemento di grande importanza e interesse per il settore biologico, anche alla luce delle criticità riguardanti la presenza di residui non consentiti in fertilizzanti ammessi nell'agricoltura biologica, che hanno determinato in vari casi il diniego della certificazione del prodotto e la sua declassificazione da biologico a convenzionale.

L'articolo 8 contiene i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), si rende necessario adeguare la disciplina interna, adottata con la legge 14 marzo 2005, n. 41, in attuazione della precedente decisione 2002/87/GAI del 28 febbraio 2005, anche apportando [lettera *g*] ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevenendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

In particolare, esclusa la necessità di dettare norme per gli aspetti già disciplinati direttamente dal regolamento, con il presente articolo si è ritenuto di ravvisare specifici ambiti nei quali fornire criteri di delega idonei a consentire l'adeguamento della normativa vigente.

Al riguardo, anche alla luce della ridefinizione del ruolo e dei compiti dell'Agenzia e dei suoi componenti, è apparso necessario [lettera *a*)] prevedere una ridefinizione delle procedure di nomina del membro nazionale, dell'aggiunto e dell'assistente, nonché dettare una disciplina relativa alla loro posizione ordinamentale.

In concreto, si è ritenuto che l'intervento debba essere effettuato adottando soluzioni coerenti, sul piano sistematico, con le disposizioni relative ad altri incarichi già previsti in sede internazionale e sovranazionale che siano analoghi in relazione alle attività svolte.

Inoltre, si è prevista anche un'apposita delega a disciplinare il profilo economico relativo al trattamento dei componenti italiani, fissando il principio per cui deve essere rispettato il disposto dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che fissa un limite massimo per la retribuzione.

Con riferimento alla previsione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, che rimette all'ordinamento interno di individuare la sede ordinaria di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente, si è ritenuto di prevedere che essa sia da individuare presso la sede dell'Eurojust [lettera *b*)].

Con riferimento, invece, alla previsione dello stesso articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, che rimette all'ordinamento interno di prevedere la nomina di più aggiunti o assistenti, si è disposto che, sussistendo presupposti che dovranno essere individuati dal legislatore delegato (lettera *c*)), vi possa essere anche la nomina di componenti ulteriori, ma in numero complessivo non superiore a tre ulteriori unità, tra cui non più di un aggiunto.

Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) attribuiscono, invece, al membro nazionale dell'Eurojust una serie di poteri, alcuni del tutto nuovi o più ampi di quelli disciplinati in precedenza dalla normativa interna.

Nel dettaglio, il paragrafo 1 prevede l'attribuzione del potere di agevolare, nelle varie fasi, l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento reciproco, con lo scambio di-

retto di informazioni con le autorità nazionali, con le altre agenzie dell'Unione e con il Procuratore europeo, nonché di partecipare alle squadre investigative comuni. Il paragrafo 3 prevede la possibilità di partecipare (di concerto con l'Autorità nazionale) all'emissione e all'esecuzione di richieste di assistenza e di riconoscimento, con particolare riguardo all'ordine di indagine europeo. Il paragrafo 4 prevede che le suddette misure possano anche essere adottate autonomamente dal membro nazionale nei casi urgenti in cui non sia possibile tempestivamente individuare o contattare l'autorità nazionale competente.

Tutte queste disposizioni impongono interventi di armonizzazione del diritto nazionale, che devono essere orientati allo scopo di consentire l'effettivo esercizio di quei poteri [lettera *d*)].

Non si è, invece, richiamato il paragrafo 2 dell'articolo 8, in quanto non si ritiene opportuno l'ulteriore ampliamento dei poteri del membro nazionale dell'Eurojust rispetto a quelli riconosciuti dal regolamento.

Sotto il profilo dei compiti e poteri del membro nazionale dell'Eurojust è altresì necessario prevedere un aggiornamento della regolamentazione delle procedure dirette a consentire l'accesso alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento, ovverosia al casellario giudiziale, ai registri delle persone arrestate, ai registri relativi alle indagini, ai registri del DNA e ad altri registri di autorità pubbliche contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Eurojust [lettera *e*)].

Dal punto di vista ordinamentale, infine, l'articolo 20 del regolamento prevede anche la possibilità di nominare corrispondenti nazionali. A tale riguardo si è incaricato il legislatore delegato di disciplinare i criteri di nomina nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri per la determinazione del responsabile, oltre che di disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale [lettera *f*)].

Il comma 3 dell'articolo, a corredo dei principi e criteri di delega dettati, reca le necessarie previsioni finanziarie.

L'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

In proposito, si rammenta che, come si evince dalla relazione della Commissione sulla proposta di regolamento, l'Unione ha scelto di intervenire con uno strumento di natura regolamentare in ragione della necessità di approntare regole uniformi per la disciplina delle procedure transfrontaliere in oggetto, non occorrendo « lasciare un margine agli Stati membri per recepire tali norme ».

Il regolamento, infatti, reca norme direttamente applicabili e, come rilevato dalla Commissione, « offre chiarezza e una maggiore certezza giuridica e consente di evitare i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca ». In proposito, nella relazione della Commissione si sottolinea tra l'altro come, al momento della formulazione della proposta di regolamento, alcuni Stati membri non avessero ancora provveduto ad attuare le decisioni quadro.

A tale ultimo riguardo, va altresì rammentato che, sino all'adozione del regolamento, il quadro giuridico dell'Unione si componeva di cinque strumenti principali.

Oltre alla decisione 2007/845/GAI del Consiglio, sul reperimento dei beni, e a due misure di armonizzazione (decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, e direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea), risultavano da tempo adottate la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedi-

menti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, entrambe tuttora applicabili nei confronti degli Stati membri non vincolati dal regolamento (Danimarca e Irlanda).

Detti strumenti – attuati dall'Italia rispettivamente con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e con il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 – presentano meccanismi e modalità di funzionamento sostanzialmente analoghi.

I provvedimenti di congelamento (ossia di sequestro, nel linguaggio giuridico nazionale) o di confisca emessi in uno Stato membro debbono, in linea di principio, essere riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri, alle cui autorità vengono trasmessi con un « certificato ». Il riconoscimento deve avvenire « senza ulteriori formalità ». Per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità. Secondo i comuni postulati del mutuo riconoscimento, sono previsti circoscritti e tassativi motivi di rifiuto.

Il regolamento è applicabile a tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell'ambito sia dei procedimenti « penali », sia dei procedimenti « in materia penale », tra i quali ultimi vanno menzionati – per quanto riguarda il nostro Paese – i procedimenti di prevenzione.

Ulteriori rilevanti profili meritevoli di segnalazione sono costituiti, oltre che dalla definizione dei termini procedurali (articoli 9 e 20 del regolamento), da alcune innovazioni apportate alla disciplina dei motivi di rifiuto.

Va innanzitutto ricordata l'introduzione di un eccezionale motivo di rifiuto opponibile quando, in presenza di « elementi specifici e oggettivi », sussistano « seri motivi » per ritenere che l'esecuzione del provvedimento di sequestro o di confisca « comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo,

il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa». Si vedano a questo riguardo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera *f*), del regolamento, per i provvedimenti di sequestro, e l'articolo 19, paragrafo 1, lettera *h*), per i provvedimenti di confisca; sul punto, è altresì di interesse il *considerando* (34): «La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte degli altri Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, in situazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di non riconoscere e non eseguire il provvedimento interessato. I diritti fondamentali che dovrebbero essere pertinenti a tale riguardo sono, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. In linea di principio, il diritto di proprietà non dovrebbe essere pertinente, dal momento che il congelamento e la confisca di beni implicano inevitabilmente un'ingerenza nel diritto di proprietà di una persona e le necessarie garanzie al riguardo sono già previste dal diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento».

In secondo luogo, con specifico riferimento ai provvedimenti di confisca, a fronte dell'avvenuta eliminazione dell'ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento in precedenza previsto nei casi di confisca cosiddetta « estesa », si registra la previsione di uno specifico motivo di rifiuto riguardante i provvedimenti emessi all'esito di processi celebrati *in absentia*, opponibile allorché l'interessato non sia stato « informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio » [si veda l'articolo 19, paragrafo 1, lettera *g*), punto *i*), del regolamento].

Sempre in via preliminare, giova far rilevare che i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 risultano articolati con riferimento:

da un lato, alle regole generali da predisporre per il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione tanto dei provvedimenti di sequestro quanto dei provvedimenti di confisca [lettere da *a*) a *e*)];

dall'altro, alla disciplina specificamente concernente il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro [lettera *f*)] e di quelli di confisca [lettera *g*)].

Viene altresì conferita delega per l'adozione di eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 [da realizzarsi, ove opportuno, anche « accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario »: lettera *h*)], per l'integrazione di alcune norme del codice di procedura penale [lettera *i*)] e, infine, per eventuali ulteriori modifiche di altre norme dell'ordinamento interno [lettera *l*)].

Quanto ai principi e criteri direttivi volti ad orientare la predisposizione del regime generale applicabile ad entrambe le categorie dei provvedimenti in questione, al legislatore delegato è stato rimesso di:

prevedere l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione « alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione ». Vengono espressamente fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per talune categorie di reati (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento) e quelle che, in materia di reati tributari, doganali e valutari, precludono il potere di rifiuto « a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso

tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio (articoli 8, paragrafo 1, lettera *e*), e 19, paragrafo 1, lettera *f*), del regolamento) (lettera *a*) »;

prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione [lettera *b*]);

individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, e dunque di assegnare ad esso il ruolo di « responsabil[e] della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca e dell'assistenza da fornire alle [...] autorità competenti [nazionali] »; allo stesso tempo, si richiede di mantenere ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione, stabilendo che, in tal caso, l'autorità giudiziaria nazionale debba informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; andrà inoltre previsto l'invio di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale [lettera *c*]);

prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia – quale Stato di esecuzione – a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [lettera *d*]);

determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento [lettera *e*]).

Quanto alle regole concernenti specificamente il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro [lettera *f*]), sono stati predisposti i seguenti quattro principi e criteri direttivi (i primi tre dei quali relativi alla procedura passiva e l'ultimo riferito a quella attiva):

individuare quale « autorità di esecuzione », ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata;

individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

Per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca (lettera *g*)), con i primi sei criteri di delega, tutti concernenti

la procedura passiva, si richiede al legislatore delegato di:

individuare l'autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, confermando – in questo caso – l'individuazione della corte di appello (conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), ma rinviando – quanto ai criteri di attribuzione della competenza territoriale – alle nuove disposizioni adottate ai sensi della lettera f), numero 1);

disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall'altro che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, coloro che – sulla base degli atti – risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura;

prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il ricorso per cassazione, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione;

prevedere, infine, che per l'esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e per la destinazione dei beni confiscati si applichino – nei limiti della compatibilità – le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015.

Quanto alla procedura attiva, ad essa vengono – come detto – dedicati gli ultimi due criteri del punto di delega [lettera g), numeri 7) e 8)].

Il primo attiene all'individuazione dell'autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, per la quale si indicano il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste

dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.

Il secondo criterio di delega, invece, si correla al motivo di rifiuto (facoltativo) previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento in riferimento ai provvedimenti di confisca «legat[i] a una condanna definitiva» emessa all'esito di processi celebrati *in absentia*. La disposizione operativa del regolamento si ricollega, a sua volta, al *considerando* (32), che prevede quanto segue: «Il presente regolamento dovrebbe consentire alle autorità di esecuzione di non riconoscere o eseguire i provvedimenti di confisca qualora il soggetto nei cui confronti è emesso il provvedimento non sia comparso personalmente al processo terminato con un provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva. Tale motivo di mancato riconoscimento o mancata esecuzione può essere invocato solo nei processi che terminano con un provvedimento di confisca legato ad una condanna definitiva e non nei procedimenti che terminano con un provvedimento di confisca non basato su una condanna. Tuttavia, affinché tale motivo possa essere disponibile dovrebbero essere tenute una o più udienze. Il motivo in questione non può essere invocato se le pertinenti norme procedurali nazionali non prevedono un'udienza. Tali norme procedurali nazionali dovrebbero rispettare la Carta e la CEDU, in particolare relativamente al diritto a un equo processo. È questo il caso, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cui non è prevista alcuna udienza». Replicando un meccanismo normativo sostanzialmente corrispondente a quello già sperimentato con la decisione quadro 2009/299/GAI (con cui, come è noto, sono stati modificati i precedenti strumenti di Terzo pilastro in materia di mutuo riconoscimento), la disposizione prevede quale condizione ostativa alla (possibile) opposizione del motivo di rifiuto il fatto che il certificato di confisca «attesti, conformemente agli ulteriori requisiti procedurali

definiti nel diritto dello Stato di emissione, che il soggetto interessato: *i*) è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio; *ii*) essendo al corrente del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure *iii*) dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma dell'ordine di confisca originario, ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro i termini stabiliti ».

In relazione a tale previsione, con il criterio di cui alla lettera *g*), numero 8), si è prevista la predisposizione di un meccanismo volto a prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto, consentendo alla persona processata *in absentia* di accedere ad un rimedio restitutorio allorché non ricorra alcuna delle condizioni contemplate dalla citata disposizione regolamentare.

Inoltre, con il criterio di cui alla lettera *i*), viene conferita delega per l'integrazione del contenuto dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale (articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale), sì da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera *g*), punto *i*), del regolamento, di essere « informato in tempo utile del fatto che [il] provvedimento di

confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio ».

L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.

La delega sarà esercitata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le autonomie e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

b) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/4, deputate a svolgere i compiti previsti dal medesimo regolamento, secondo le rispettive competenze, nonché adeguare e riorganizzare le attività anche sotto il profilo delle risorse finanziarie e delle dotazioni strumentali e di personale;

c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

La presente delega legislativa è necessaria per adeguare la vigente normativa

nazionale, che risale agli anni '90 dello scorso secolo, alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) 2019/4, con particolare riferimento al trasferimento delle competenze autorizzative dalle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) alle autorità regionali e provinciali (regioni e province autonome). Tale trasferimento di competenze razionalizzerà il sistema delle autorizzazioni (al quale le regioni e le province autonome già partecipano, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le ditte richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute) e il sistema dei controlli ufficiali che attualmente è già attribuito alle regioni e alle province autonome, che provvedono interamente alla sua applicazione.

Inoltre, la finalità della presente delega è la semplificazione delle procedure autorizzative e l'eliminazione dei processi e dei vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta richiedente).

Infine, l'adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea sia nel settore dei mangimi medicati sia nel settore dei farmaci veterinari contribuirà alla lotta all'antibioticoresistenza, tramite un sistema di requisiti armonizzati e moderni che dovranno essere rispettati da tutti gli operatori dell'Unione europea. Il trasferimento delle competenze dall'autorità nazionale a quelle regionali e provinciali e il suindicato sistema armonizzato di requisiti agevoleranno l'applicazione del sistema dei controlli ufficiali nel settore dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi.

L'articolo 11 detta specifici principi e criteri direttivi attraverso i quali il Governo esercita la delega conferitagli al fine di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per

l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al citato articolo 32 della citata legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti deputate a svolgere i compiti previsti dal regolamento medesimo, secondo le rispettive competenze, nonché adeguare e riorganizzare le attività anche sotto il profilo delle risorse finanziarie e delle dotazioni strumentali e di personale;

b) stabilire i contenuti, i termini e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) rimodulare il sistema delle tariffe, sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento;

d) adeguare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici previsti dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del regolamento (UE) 2019/6;

e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

La presente delega legislativa è necessaria per adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) 2019/6, con lo stesso scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e

la riduzione degli oneri amministrativi, il rafforzamento del mercato interno e di ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari, con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.

L'adeguamento terrà conto anche dell'evoluzione dei sistemi informatici a disposizione, che, con l'avvio del sistema di tracciabilità e della ricetta elettronica veterinaria, ha già permesso una semplificazione dei sistemi di registrazione delle attività di distribuzione, di prescrizione e di dispensazione, oltre che il supporto e la razionalizzazione delle attività di farmacovigilanza, di controllo e di ispezione.

L'adeguamento della normativa nazionale terrà conto anche degli indirizzi impartiti dalla 12^a Commissione permanente del Senato (nella XVII legislatura) con la risoluzione da essa approvata sugli atti comunitari nn. COM (2014) 557 definitivo e COM (2014) 558 definitivo, sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà (Doc. XVIII, n. 82) (Resoconto sommario n. 178 del 25 novembre 2014), che ha posto le seguenti condizioni:

1) è necessario espungere la previsione della vendita diretta dei farmaci da parte del veterinario, occorrendo tenere ferma una netta distinzione di ruoli fra chi prescrive e chi vende il prodotto farmaceutico, ed è al contempo necessario stabilire il diritto-dovere del veterinario di detenere la necessaria scorta di medicinali (cosiddetto « armadietto »);

2) è necessario chiarire che la prescrizione dei medicinali veterinari può essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, apparendo la formulazione dell'articolo 110, comma 2, dell'atto n. COM (2014) 558 definitivo ambigua, là dove si indica come soggetto legittimato la « persona abilitata a tal fine secondo la legislazione nazionale applicabile »;

3) la previsione della possibilità di vendita *on line* dei medicinali veterinari deve essere rivista, apparendo detta possibilità potenzialmente foriera di abusi e bisognevole di specifica e analitica regolamentazione;

4) in tema di contrasto dell'insorgenza delle resistenze, è necessario fronteggiare il fenomeno anche in relazione ai farmaci antivirali e antiparassitari; inoltre, le attività di controllo in materia devono essere condotte non solo a livello europeo ma anche dei singoli Stati membri;

5) quanto ai tempi d'attesa, alcuni aspetti della disciplina recata dall'articolo 117 dell'atto n. COM (2014) 558 definitivo devono essere rivisti, in particolare quelli relativi al fattore di correzione standardizzato per gli usi in deroga del medicinale veterinario, che potrebbe non essere abbastanza cautelativo rispetto al rischio di residui negli alimenti di origine animale;

6) nell'ambito della già rilevata mancanza di chiarezza circa l'impatto finanziario globale degli atti in esame, è necessario maggiore approfondimento circa l'aggravio derivante dalle nuove procedure per la farmacovigilanza, che conferiscono all'Agencia europea per i medicinali (EMA) il compito di gestire una Banca dati degli eventi avversi, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri (mentre allo stato, per l'Italia, è il Ministero della salute a valutare i rapporti periodici di sicurezza inviati dalle aziende farmaceutiche, le segnalazioni degli eventi avversi e il monitoraggio della sicurezza a livello nazionale); in proposito è necessario tenere in considerazione che all'accentramento delle attività in questione nell'EMA non corrisponde analogo potenziamento delle autorità regolatorie nazionali;

7) è necessario semplificare e facilitare l'uso dell'omeopatia, anche in campo veterinario.

L'articolo 12 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Detto regolamento, che si applica dal 16 luglio 2022, apporta modifiche sostanziali

al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici, introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto nonché rafforzando il sistema dei controlli.

L'applicazione di detto regolamento persegue l'obiettivo di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi al fine di garantire lo stesso livello di qualità e di sicurezza in tutta l'Unione europea e condizioni di parità per i numerosi operatori e produttori dell'Unione, nonché garantire un maggior coordinamento con le altre normative comunitarie come quelle riguardanti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (regolamento CE n. 1907/2006), i sottoprodotti di origine animale (regolamento (CE) n. 1069/2009), i rifiuti (direttiva n. 2008/98/CE) e i prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1107/2009). La promozione di un maggiore utilizzo di nutrienti riciclati ha quindi come scopo ulteriore lo sviluppo dell'economia circolare e un utilizzo generale dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo nel contempo la dipendenza dell'Unione dai nutrienti provenienti da Paesi terzi.

La nuova regolamentazione ha modificato totalmente l'architettura generale dell'impianto normativo attuale, ha introdotto aspetti innovativi (valutazione della conformità, dichiarazione UE di conformità, organismi di valutazione della conformità, autorità di notifica). In particolare, agli operatori professionali è richiesta una maggiore responsabilità per i prodotti fertilizzanti con marchio CE, dall'altra l'autorità competente è chiamata a dotarsi di strutture conformi ai requisiti fissati e di risorse umane e finanziarie adeguate a garantire il controllo e la sorveglianza sui prodotti fertilizzanti immessi nel mercato.

Al fine di garantire la piena applicazione delle novità introdotte dal regolamento (UE) 2019/1009, si rende necessario

il riordino della vigente normativa nazionale in materia di fertilizzanti, di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che regola l'immissione sul mercato dei fertilizzanti nazionali non inclusi nella normativa europea, in quanto, l'attuale decreto legislativo non consente di attuare quanto predisposto dal regolamento, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente e autorità di notifica, e dell'Accredia quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

definizione delle procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 e dei decreti legislativi adottati in attuazione della presente delega, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

Il comma 1 stabilisce che uno o più decreti legislativi saranno adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per adeguare la normativa nazionale al fine di dare piena applicazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e per

riordinare la disciplina nazionale in materia di fertilizzanti nazionali.

Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica e l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali;

d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;

e) rivedere i procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;

f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare e rendere compatibile con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;

g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto e per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale e immessi in commercio;

h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti relative all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, all'attività di trasporto su strada di merci e persone, alle violazioni e sanzioni afferenti alla predetta attività.

La materia del trasporto stradale di merci e persone è regolata a livello europeo dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.

L'attuale quadro normativo nazionale, costituito sia da norme di rango primario sia da provvedimenti di natura amministrativa, è inadeguato in quanto riferito alla previgente normativa europea abrogata o modificata dai regolamenti sopra citati.

Tra l'altro, nel nostro ordinamento sono assenti sia una disciplina sanzionatoria organica per la violazione delle disposizioni dei sopra citati regolamenti del 2009, con particolare riferimento alla previsione dell'adozione di provvedimenti che incidono, a seconda dei casi, sui requisiti di imprese, gestori e altri soggetti legati all'impresa, con effetti sull'autorizzazione all'esercizio della professione o sulla possibilità di svolgere la funzione di gestore dell'impresa di autotrasporto, sia le sanzioni per alcune

infrazioni nel trasporto internazionale di persone.

Risulta, quindi, necessario procedere alla revisione complessiva della normativa nazionale in materia di trasporto su strada di merci e persone, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio, per adeguarla alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e 1072/2009, da ultimo modificati dal regolamento (UE) 2020/1055, e del regolamento n. 1073/2009, nonché, per gli aspetti sanzionatori, del regolamento (CE) n. 561/2006, e del regolamento (UE) n. 165/2014, anche questi ultimi modificati dal regolamento (UE) 2020/1054, e del regolamento (CE) 2016/403 che ha integrato il regolamento (CE) n. 1071/2009 per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione europea e, infine, del regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci.

Il comma 1 dispone il conferimento della delega.

Il comma 2 individua, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega di cui al comma 1. In particolare:

alla lettera *a*) si prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

alla lettera *b*) si prevede la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, individuando le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;

alla lettera *c*) si prevede il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate.

Completa il disegno di legge l'allegato A, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire:

1) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);

2) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);

3) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

4) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

5) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);

7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

8) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);

9) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in tempo utile, comunque non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

Poiché il precedente disegno di legge di delegazione europea è stato approvato in fase governativa come disegno di legge riferito all'anno 2019 e nel corso dell'esame parlamentare è stato modificato il titolo della legge in «delegazione europea 2019-2020», i dati contenuti nella pertinente relazione illustrativa, come previsto dal citato articolo 29, si riferivano solo all'anno 2018 e non anche al 2019. Pertanto, per fornire le informazioni previste dal citato articolo 29 senza soluzione di continuità, la presente relazione illustrativa riporta dati riferiti agli anni 2019 e 2020.

In relazione a quanto richiesto dalla **lettera a)**, si precisa che è presente un solo allegato poiché tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge saranno attuate con decreti legislativi sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Nel disegno di legge sono state inserite le direttive dell'Unione europea pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea alla data dell'8 giugno 2021.

In relazione a quanto richiesto alla **lettera b)**, il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 5 maggio 2021 ammontava a 82, di cui 63 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive.

Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione (alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni).

SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER STADIO DELLA PROCEDURA

Messa in mora Art. 258 TFUE	38
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	10
Parere motivato Art. 258 TFUE	12
Decisione ricorso Art. 258 TFUE	1
Ricorso Art. 258 TFUE	3
Sentenza Art. 258 TFUE	9
Messa in mora Art. 260 TFUE	2
Decisione ricorso Art. 260 TFUE	1
Sentenza Art. 260 TFUE	6
Totale	82

SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER MATERIA

Ambiente	16
Trasporti	11



Fiscalità e dogane	9
Energia	7
Concorrenza e aiuti di Stato	6
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	5
Giustizia	5
Affari interni	5
Affari economici e finanziari	4
Lavoro e politiche sociali	3
Appalti	3
Salute	2
Comunicazioni	2
Agricoltura	2
Affari esteri	2
TOTALE	82

SUDDIVISIONE INFRAZIONI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

Ministero della transizione ecologica	25 ⁹
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	15
Ministero dell'economia e delle finanze	13
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	6
Ministero della giustizia	5
Ministero dell'interno	5
Ministero dello sviluppo economico	3

⁹ Di cui n. 17 in materia ambientale e n. 8 in materia di energia.



Presidenza del Consiglio – Dipartimento politiche europee	3
Ministero della salute	3
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	2
Regioni e Enti locali (competenza esclusiva)	2
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione	2
Ministro per il turismo	1
Totale	82

**Alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero 82 corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni.*

Con riferimento alla lettera c) si fornisce di seguito l'elenco delle direttive europee attuate in via amministrativa negli anni 2019 e 2020.

Direttive attuate in via amministrativa nel 2019

N.	N. E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZION E COMPETENTE	termine di recepimento	DECRETO DI RECEPIMENTO
1	L 115 del 4/05/17	direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo (Testo rilevante ai fini del SBE)	Ministero dello sviluppo economico	04/11/18	D.M. 5 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 9 dell'11-01-19
2	L 299 del 16/11/17	direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SBE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	06/06/18	D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 15 del 18-01-19
3	L 67 del 9/03/18	direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	29/09/19	D.M. 18 giugno 2019; n. 108, pubblicato nella G.U.R.I. n. 235 del 7-10-19



N.	N. E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZION E COMPETENTE	termine di ricepimento	DECRETI DI RECEPIMENTO
		geneticamente modificati			
4	L 122 del 17/05/18	direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI	Ministero dello sviluppo economico	17/11/19	D.M. 2 agosto 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 241 del 14-10-19
5	L 123 del 18/05/18	direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	30/06/19	D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19
6	L 123 del 18/05/18	direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare. (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	30/06/19	D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19
7	L 123 del 18/05/18	direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	30/06/19	D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05-19



N.	N. E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZION E COMPETENTE	termine di ricepimento	DECRETO DI RECEPIMENTO
8	L 123 del 18/05/18	direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	30/06/19	D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05- 19
9	L 123 del 18/05/18	direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	30/06/19	D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05- 19
10	L 123 del 18/05/18	direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	30/06/19	D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05- 19
11	L 123 del 18/05/18	direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	30/06/19	D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05- 19
12	L 184 del 20/07/18	direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp. (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31/12/18	D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 17-01-19
13	L 184 del 20/07/18	direttiva di esecuzione (UE) 2018/1028 della Commissione, del 19 luglio 2018, che rettifica la direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31/12/18	D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 17-01-19



N.	N. E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZION E COMPETENTE	termine di ricepimento	DECRETO DI RECEPIMENTO
		Kunth (Testo rilevante ai fini del SEE)			
14	L 299 del 26/11/18	direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30/06/19	D.M. 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 81 del 5-04-19
15	L 138 del 25/05/17	direttiva (UE) 2017/898 della Commissione che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dello sviluppo economico	25/11/18	D.M. 5 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 9 dell'11-01-19
16	L 23 del 25/01/19	direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 della Commissione, del 24 gennaio 2019, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31/08/19	D.M. 7 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 207 del 4-09-19
17	L 33 del 5/02/19	direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	21/07/19	D.M. 15 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 126 del 31-05- 19



N.	N. E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZION E COMPETENTE	termine di ricepimento	DECRETO DI RECEPIMENTO
18	L 86 del 28/03/19	direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31/08/19	D.M. 2 settembre 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 243 del 16-10-19
19	L 89 del 29/03/19	direttiva (UE) 2019/514 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero della difesa	30/06/19	D.M. 1° luglio 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n.158 dell'8-07-19
20	L 127 del 16/05/19	direttiva (UE) 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	05/09/19	D.M. 7 novembre 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 303 del 28-12-19

Direttive attuate in via amministrativa nel 2020

n.	N.E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZION E COMPETENTE	termine di ricepimento	DECRETO DI RECEPIMENTO
1	L 27 del 1/02/17	direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della salute	21/08/18	D.M. 2 maggio 2020, pubblicato nel sito internet del Mlps in data 13 maggio 2020
2.	L 33 del 5/02/19	direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	29/02/20	D.M. 17 gennaio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 51 del 29-02-20



n.	N.E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	termine di ricepimento	DECRETO DI RECEPIMENTO
3	L 33 del 5/02/19	direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	29/02/20	D.M. 17 gennaio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 51 del 29-02-20
4	L 33 del 5/02/19	direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e suoi composti in contatti elettrici (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	29/02/20	D.M. 17 gennaio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 51 del 29-02-20
5	L 33 del 5/02/19	direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	29/02/20	D.M. 17 gennaio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 51 del 29-02-20
6	L 33 del 5/02/19	direttiva delegata (UE) 2019/173 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	29/02/20	D.M. 17 gennaio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 51 del 29-02-20



n.	N.E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	termine di ricepimento	DECRETI DI RECEPIMENTO
7	L 33 del 5/02/19	direttiva delegata (UE) 2019/174 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito alla direttiva 69/493/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	29/02/20	D.M. 17 gennaio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 51 del 29-02-20
8	L 33 del 5/02/19	direttiva delegata (UE) 2019/175 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	29/02/20	D.M. 17 gennaio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 51 del 29-02-20
9	L 33 del 5/02/19	direttiva delegata (UE) 2019/176 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	29/02/20	D.M. 17 gennaio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 51 del 29-02-20
10	L 33 del 5/02/19	direttiva delegata (UE) 2019/177 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	29/02/20	D.M. 17 gennaio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 51 del 29-02-20



n.	N.E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIO NE COMPETENTE	termini di ricepimento	DECRETO DI RECEPIMENTO
1 1	L 160 del 18/06/19	direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione, del 17 giugno 2019, che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CBE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	30/06/20	D.M. 29 aprile 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 137 del 29-05-20
1 2	L 196 del 24/07/19	direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle unità SI di base (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dello sviluppo economico	13/05/20	D.M. 7 aprile 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 118 del 9-05-20
1 3	L 278 del 30/10/19	direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31/03/20	D.M. 4 marzo 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 92 del 7-04-20
1 4	L 283 del 05/11/19	direttiva delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	30/04/20	D.M. 19 maggio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 228 del 14-09-20
1 5	L 283 del 05/11/19	direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	30/04/20	D.M. 19 maggio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 228 del 14-09-20

n.	N.E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIO NE COMPETENTE	termine di ricepimento	DECRETO DI RECEPIMENTO
		nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione (Testo rilevante ai fini del SEE)			
1 6	L 308 del 29/11/19	direttiva di esecuzione (UE) 2019/1985 della Commissione del 28 novembre 2019 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31/05/20	D.M. 31 marzo 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 108 del 27-04- 20
1 7	L 317 del 09/12/19	rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 26 maggio 2016)	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		D.M. 15 aprile 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 108 del 27-04- 20
1 8	L 41 del 13/02/20	direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31/05/20	D.M. 29 maggio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 172 dell'10-07- 20 D.M. 5 giugno 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 173 dell'11-07- 20
1 9	L 67 del 5/03/20	direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	31/03/21	D.M. 5 agosto 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 228 del 14-09- 20



n.	N.E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	termine di ricepimento	DECRETO DI RECEPIMENTO
20	L 67 del 5/03/20	direttiva delegata (UE) 2020/366 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	31/03/21	D.M. 5 agosto 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 228 del 14-09-20
21	L 88 del 24/03/20	direttiva di esecuzione (UE) 2020/432 della Commissione del 23 marzo 2020 che modifica la direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione di ortaggi e l'elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	30/06/20	D.M. 9 luglio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 190 del 30-07-20
22	L 67 del 5/03/20	direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al-carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	31/03/21	D.M. 5 agosto 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 228 del 14-09-20
23	L 67 del 5/03/20	direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	31/08/20	D.M. 5 agosto 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 228 del 14-09-20
24	L 67 del 5/03/20	direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	31/03/21	D.M. 5 agosto 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 228 del 14-09-20



n.	N.E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	termine di ricepimento	DECRETO DI RECEPIMENTO
		nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali (Testo rilevante ai fini del SEE).			
2 5	L 141 del 5/05/20	direttiva (UE) 2020/612 della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida. (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	01/11/20	D.M. 9 ottobre 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 272 del 31-10- 20
2 6	L 204 del 26/06/20	direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19	Ministero dell'economia e delle finanze		D.M. 22 luglio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 203 del 14-08- 20
2 7	L 67 del 05/03/20	direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	05/04/20	D.M. 30 luglio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 295 del 27-11- 20
2 8	L 67 del 05/03/20	direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	05/04/20	D.M. 30 luglio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. n. 295 del 27-11- 20

Con riferimento alla **lettera d)** si segnala che la direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti», pubblicata nella G.U.U.E. non è stata inserita nel disegno di legge poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessita di norme di attuazione:



Con riferimento alla **lettera e)**, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012, con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2019, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2019, n. 267, è stata data attuazione alla direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

Con riferimento alla **lettera e-bis)** si fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea, pubblicate negli anni 2019 e 2020, che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

N.	N. E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
1	L 91 del 29/03/19	direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	19/10/21
2	L 150 del 07/06/19	direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020	Ministero dell'economia e delle finanze	28/12/20
3	L 150 del 07/06/19	direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020	Ministero dell'economia e delle finanze	28/12/20
4	L 151 del 07/06/19	direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020	Presidenza del Consiglio dei ministri	28/06/22
5	L 158 del 14/06/19	direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge	Ministero dello sviluppo economico	31/12/20



N.	N. E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
		di delegazione europea 2019-2020		
6	L 151 del 07/06/19	direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	28/06/21
7	L 172 del 26/06/19	direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020	Ministro per la pubblica amministrazione	17/07/21
8	L 186 del 11/07/19	direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020	Ministero dello sviluppo economico	01/08/21
9	L 188 del 12/07/19	direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	02/08/21
10	L 163 del 20/06/19	direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC inserita nel ddl europea 2019-2020	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
11	L 314 del 5/12/19	direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020	Ministero dell'economia e delle finanze	26/06/21



N.	N. E DATA G.U.U.E.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
12	L 249 del 31/07/20	direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	02/02/22

Relativamente alla lettera f), sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per le politiche europee sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, si rappresenta che nel corso dell'anno 2019, non vi sono Regioni o Province autonome che hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle stesse mentre, nell'anno 2020, la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato il d.P.P. 20 aprile 2020, n. 16, pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 aprile 2020, n. 17, Supplemento n. 4, volto a recepire le direttive europee (UE) 2018/844, 2009/28/CE, 2010/31UE e 2012/27/UE.

In relazione alla natura e all'ambito delle disposizioni del presente disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva la relazione AIR è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione.

Sui restanti articoli del disegno di legge, si rappresenta che è stata predisposta l'analisi di impatto della regolazione (AIR) in considerazione del maggior impatto dei relativi interventi, ad esclusione degli articoli 1 e 2, contenenti, rispettivamente, la delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea e la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Inoltre, relativamente agli articoli 6, 8 e 9, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, è stata richiesta

l'esenzione dall'AIR. I predetti articoli recano:

articolo 6 (Principi e criteri direttivi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »);

articolo 8 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio);

articolo 9 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca).

Per tali articoli è stata richiesta l'esenzione dalla predisposizione dell'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento

contenuto in ciascun articolo e alla sussistenza, congiuntamente, delle condizioni indicate nel citato articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017, poiché dall'intervento normativo contenuto in ciascun articolo si attendono costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, il numero dei destinatari dell'intervento è esiguo, le risorse pubbliche impiegate sono di importo ridotto e l'impatto sugli assetti concorrenziali del mercato non è rilevante.

Con riferimento all'*iter* di approvazione, in considerazione della necessità di una

tempestiva presentazione alle Camere, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si è fatto ricorso alla procedura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine alla possibilità di consultare successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di tenere conto del relativo prescritto parere in sede di esame parlamentare del disegno di legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'esercizio delle deleghe, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.



L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'articolo 3 contiene i criteri di delega elaborati per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, al fine di introdurre una disciplina organica e completa rispetto alle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera.

La direttiva citata costituisce un'importante novità nel panorama normativo europeo rispetto alla quale si è ritenuta necessaria, accanto al recepimento delle disposizioni e dei principi non derogabili dettati dal legislatore unionale, l'introduzione di specifiche disposizioni volte a completare il disegno normativo presente nell'ordinamento interno, includendo previsioni come quelle afferenti società diverse dalle società di capitali purché iscritte nel registro delle imprese (ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente) e società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali.

Per analoghe ragioni, sono previsti interventi riguardanti i casi di trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge regolatrice da parte di società soggetta alla legge italiana, disciplinando in tal modo un fenomeno attualmente privo di adeguata regolamentazione.

Si segnala la previsione di specifici criteri di delega concernenti la disciplina dei procedimenti giurisdizionali anche di natura cautelare per i soggetti interessati rispetto agli atti adottati dall'autorità competente da individuarsi per il rilascio del certificato preliminare o per l'esecuzione del controllo di legalità. Tali disposizioni determinano la necessità di attribuire la competenza sui procedimenti giurisdizionali concernenti le operazioni transfrontaliere, alle sezioni specializzate in materia di impresa, previste dal decreto legislativo n. 168 del 2003.

Al riguardo si evidenzia, la disposizione che prevede di disciplinare gli effetti prodotti sul procedimento dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

Parimenti rilevante, al fine di scongiurare possibili ricadute negative sulla finanza pubblica, è la previsione che dispone di individuare dei canali informativi, esistenti o da costituire, utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti.

Significativa la disposizione che prevede di disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti, attraverso i canali informatici già disponibili.

Si segnala, inoltre, quanto indicato ai fini della individuazione delle violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, anche in deroga all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, numero 234, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

Si evidenzia la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni in esame, segnalando altresì che agli adempimenti di natura istituzionale connessi, in particolare, alle competenze attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 4 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori).

Allo stato, dall'attuazione dell'articolo non dovrebbero derivare oneri a carico del Bilancio dello Stato. Tuttavia, eventuali oneri non oggi prevedibili - potenzialmente connessi alla attività di rilevazione degli illeciti da sanzionare da parte dell'AGCM - potranno essere individuati e quantificati, nel confronto con gli uffici dell'AGCM, solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative demandate allo schema di decreto legislativo di recepimento, in ragione della platea dei soggetti destinatari e delle modifiche introdotte alle fattispecie di obblighi e illegittimità su cui potranno intervenire i poteri sanzionatori dell'AGCM secondo le modalità previste dalla nuova disciplina. In tale contesto, pertanto, sarà inserita l'eventuale apposita previsione legislativa di copertura necessaria.

L'articolo 5 contiene disposizioni di natura ordinamentale necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2020/1504 e di cui al regolamento (UE) 2020/1503. A tal fine, i criteri ed i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2020/1503 procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alle relative attività si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

L'articolo 6 contiene i principi e i criteri direttivi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»). Tutto ciò al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale avviato con il decreto legislativo n. 9 del 2021, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad operare gli opportuni allineamenti nell'ordinamento interno vigente con particolare riguardo alla disciplina della competenza stabilita dal codice di procedura penale. Obiettivo fissato nella norma in esame è quello di arrivare a concentrare sugli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

La norma, finalizzata a garantire una migliore funzionalità ed efficacia alle attività giudiziarie svolte dai PED sul territorio nazionale, dislocati su 9 delle 26 sedi distrettuali, ha carattere procedurale e ordinamentale, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti dalla stessa derivanti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 7 contiene i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga e sostituisce il regolamento CE 834/2007.

Tale regolamento, entrato in vigore in data 17 giugno 2018, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose disposizioni normative innovative introdotte dalla normativa unionale.

Il nuovo regolamento apporta, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche sostanziali al settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento al campo di applicazione e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'UE.

Considerata la complessità dell'intervento normativo, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 8 contiene i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna, adottata con legge 14 marzo 2005 n. 41 - in attuazione della decisione 2002/187/GAI - al regolamento UE 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, con il quale si istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), sostituendo integralmente la precedente struttura istituita con decisione 2002/187/GAI. Tale intervento normativo verrà attuato attraverso la modifica di norme processuali ed ordinamentali e attraverso un meccanismo di coordinamento fra le norme interne vigenti e il presente regolamento, prevedendo l'abrogazione della legge n. 41 del 2005 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato Regolamento.

Il Governo, infatti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, contenenti oltre ai principi ed i criteri generali, anche criteri e principi direttivi specifici, al fine di ottenere una piena armonizzazione della normativa.

In primis, occorre ridefinire le procedure di nomina del membro nazionale di Eurojust, dell'aggiunto, nonché dell'assistente, quando si tratti di personale magistratuale, coerentemente con disposizioni già dettate in altri ambiti internazionali e sovranazionali per attività analoghe.

Si evidenzia, infatti, che l'articolo 7 par. 2 del regolamento UE 2018/1727 rispetto all'articolo 3 della legge n. 41 del 2005 prevede, tra le figure che possono coadiuvare il membro nazionale, l'inserimento della figura dell'aggiunto, oltre a quella già prevista dell'assistente. Risulta quindi indispensabile disciplinare la posizione ordinamentale di tutti soggetti facenti parte della struttura e organizzazione di Eurojust, secondo le indicazioni fornite dal citato Regolamento, fermo restando che, qualora fosse confermata per i componenti provenienti dalla magistratura la posizione ordinamentale attualmente prevista dall'articolo 2, comma 1, l. 14 marzo 2005, n. 41, tali unità non potranno che essere ricomprese nel contingente di personale per il quale la normativa vigente consente la collocazione fuori ruolo.

Coerentemente con tali modifiche occorre anche rivedere la disciplina relativa al trattamento economico dei componenti della struttura di Eurojust, soprattutto a seguito dell'inserimento della nuova figura di aggiunto non prevista nella precedente normativa, nel rispetto, comunque del limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

Si provvede, pertanto, alla determinazione dell'onere annuo da sostenere per l'erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti della struttura di Eurojust, sia alla luce dell'abrogazione della legge n. 41 del 2005, in quanto non più corrispondente all'attuale impianto organizzativo, sia in linea con gli interventi modificativi ed innovativi apportati dal regolamento (UE) 2018/1727.

Riprendendo i parametri già utilizzati per la valutazione dell'onere finanziario previsto dalla legge n. 41/2005, in sede di attuazione della precedente decisione 2002/187/GAI, si precisa che sia il membro nazionale Eurojust che l'aggiunto (nel numero massimo di due unità) manterranno il



proprio trattamento economico da magistrato aumentato di una indennità comprensiva di ogni altro emolumento, compreso quella per lo svolgimento dell'incarico all'estero, corrispondente a quella percepita dal consigliere di delegazione mentre i magistrati con funzioni di assistente del membro nazionale (nel numero massimo di tre unità) manterranno il proprio trattamento economico già in godimento con l'aggiunta di una indennità onnicomprensiva corrispondente a quella percepita dal primo segretario di delegazione.

Ai fini prudenziali, si prevede quantificare la spesa parametrata sul numero massimo di componenti di Eurojust previsto dalla norma in esame, pari a sei unità: un membro nazionale, due aggiunti e tre assistenti.

Vengono di seguito riportati i prospetti riepilogativi dei costi annui lordi per ciascuna delle singole unità sopra menzionate:

Membro Nazionale Eurojust			
Indennità base			1.282,74
Indennità base ridotta del 20%			1.010,19
Maggiorazione di sede	6,82		6.891,53
Indennità di servizio all'estero			7.901,72
Maggiorazione figlio 12,50% su indennità assistente (euro 6.027,26)	12,50%		753,43
Maggiorazione alloggio	26,50%		2.093,98
TOTALE LORDO MENSILE			10.749,11
Fondo Pensione			611,17
Opera previdenza			85,82
Ritenute Stato			696,99
Onere mensile			11.446,10
Onere annuo (lordo Stato)			137.353,18
Membro nazionale - magistrato			1
Onere complessivo annuo			137.353,18

Aggiunto del Membro nazionale Eurojust			
Indennità base			1.282,74
Indennità base ridotta del 20%			1.010,19
Maggiorazione di sede	6,82		6.891,53
Indennità di servizio all'estero			7.901,72
Maggiorazione figlio 12,50% su indennità assistente (euro 6.027,26)	12,50%		753,43
Maggiorazione alloggio	26,50%		2.093,98
TOTALE LORDO MENSILE			10.749,11
Fondo Pensione			611,17
Opera previdenza			85,82
Ritenute Stato			696,99
Onere mensile			11.446,10
Onere annuo (lordo Stato)			137.353,18
Aggiunti del membro nazionale - magistrato			2
Onere complessivo annuo			274.706,35



Assistente del Membro nazionale Eurojust			
Indennità base			963,19
Indennità base ridotta del 20%			770,55
Maggiorazione di sede	6,82		5.256,71
Indennità di servizio all'estero			6.027,26
Maggiorazione figlio 12,50% su indennità assistente	12,50%		753,41
Maggiorazione alloggio	26,50%		1.597,22
TOTALE LORDO MENSILE			8.377,89
Fondo Pensione			466,18
Opera previdenza			58,67
Ritenute Stato			524,85
Onere mensile			8.902,74
Onere annuo (lordo) Stato			106.832,86
Assistenti del membro nazionale - magistrato			3
Onere complessivo annuo			320.498,58

Dai dati che emergono dalla lettura dei prospetti si può ipotizzare che la spesa complessiva annua per le indennità da corrispondere al membro nazionale, ai due aggiunti e ai tre assistenti ammonterà, in via prudenziale, a euro 732.558,12, come si evince dal seguente prospetto:

Struttura Eurojust	Indennità annue lorde In euro	Numero componenti	Costo complessivo della struttura Eurojust
Membro nazionale	137.353,18	1	137.353,18
Aggiunto Eurojust	137.353,18	2	274.706,36
Assistente Eurojust	106.832,86	3	320.498,58
Totale complessivo		6	732.558,12

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'onere complessivo sopra evidenziato, si rappresenta che a legislazione vigente, anche per effetto dell'integrazione di fondi intervenuta con la legge di bilancio n. 160 del 2019, è già previsto uno specifico stanziamento destinato alle indennità per i componenti di Eurojust, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 - U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale" Cdr "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Capitolo 1427 "Indennità di servizio all'estero spettante al personale distaccato presso Eurojust", pari ad euro 458.697,00, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Pertanto, in virtù della nuova configurazione della struttura di Eurojust, risulterà necessario provvedere alla copertura del differenziale degli oneri annui stimati, come risulta dal prospetto che



segue, attraverso una specifica autorizzazione di spesa di euro 273.862,00, il cui onere potrà essere fronteggiato mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41- bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Stanziamiento in bilancio Capitolo 1427 2021-2023	Costo annuo complessivo della struttura Eurojust	Differenziale
458.697,00	732.558,12	273.861,12

Si stabilisce, inoltre, che la sede di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente, come nel caso del membro nazionale, sia la sede di Eurojust.

Si prevede, inoltre, di attribuire al membro nazionale una serie di poteri, alcuni nuovi, altri più ampi rispetto alla precedente disciplina interna, secondo quanto disposto dall'articolo 8, par. 1,3,4,5 del citato Regolamento, al fine di consentire un esercizio dei poteri più dinamico e flessibile, che agevoli ogni forma di coordinamento e cooperazione fra le autorità giudiziarie responsabili delle indagini e dell'azione penale, soprattutto in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata. Si tratta di operazioni dirette ad agevolare o sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o il riconoscimento reciproco, a stabilire contatti e scambio di informazioni con le autorità nazionali del proprio Stato membro o con qualsiasi organo compresa EPPO, a partecipare alle squadre investigative, ad adottare nei casi urgenti o impedienti del processo comunicativo regolare fra autorità giudiziarie misure autonome di cui al par. 3 dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1727 in conformità al diritto nazionale, facoltà di presentare una proposta all'autorità competente nazionale per l'attuazione delle misure previste al par. 3 e 4 dell'articolo 8, purché non in conflitto con le norme costituzionali altri Stati membri.

Con l'attuazione della delega verranno altresì aggiornate le procedure di accesso consentite ai membri nazionali alle informazioni contenute nei registri nazionali elencati nell'articolo 9 del sopracitato Regolamento, nonché disciplinati i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727 e, nel caso di nomina di più corrispondenti, i criteri per individuare la figura del responsabile, nonché le modalità per rendere il sistema di coordinamento nazionale efficiente ed efficace.

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Il regolamento 2018/1805, già applicabile dal 19 dicembre 2020, si compone di 41 articoli e ha l'obiettivo di uniformare la disciplina sul tema in esame, superando, con norme direttamente applicabili, i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

In linea generale, la finalità che si intende raggiungere attraverso la ricezione del regolamento UE in esame è che i provvedimenti diretti a congelare beni, come i sequestri o diretti ad assicurare beni o strumenti utilizzati per commettere il reato oppure prodotti dal reato stesso, come la confisca, che vengono emessi da uno Stato membro, devono essere riconosciuti ed eseguiti senza ulteriori formalità negli altri Stati membri: alle autorità dei menzionati Stati, viene trasmesso un certificato che ne contiene gli estremi per l'individuazione degli elementi soggettivi ed oggettivi e le stesse non devono curare l'immediata esecuzione, salvo circoscritti e tassativi motivi di rifiuto.

La presente disposizione affronta, oltre alle regole generali, quelle riguardanti nello specifico il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, nonché le opportune conseguenti modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza e relative disposizioni transitorie.



Da un preliminare esame della norma, si rappresenta, innanzitutto, che la stessa nel dettare i principi e i criteri direttivi da seguire per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, prevede che trovino applicazione, salvo eccezioni espresse, le norme del codice di procedura penale e le leggi complementari in materia, in quanto compatibili. Trova, poi, applicazione il principio della doppia incriminazione o doppia punibilità, il quale richiede che il fatto che ha dato luogo ai menzionati provvedimenti cautelari o di sicurezza sia ritenuto penalmente illecito sia dall'uno che dall'altro Stato, indipendentemente dalla circostanza che sia indicato con lo stesso *nomen iuris* nell'ordinamento dei due Stati. Si segnala che restano al di fuori di eventuale verifica e non possono costituire motivo di rifiuto alcune categorie di reati richiamate nell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento in esame (che prevedono una pena privativa della libertà personale non inferiore a tre anni e di particolare gravità o natura) nonché i reati tributari, doganali o valutari per il fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o la medesima disciplina in materia di tasse e di imposte, tributi doganali o di cambio. Il riconoscimento avviene senza verifiche o formalità anche nel caso di applicazione della confisca come misura di prevenzione patrimoniale per i reati di mafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia).

Come accennato in premessa, uno dei principi di delega, (comma 2, lettera b)) stabilisce che i provvedimenti di sequestro e di confisca sono trasmessi tramite certificato, al quale è allegata copia autentica del provvedimento di riferimento. L'originale dell'atto viene trasmesso solo se l'autorità di esecuzione lo richiama perché necessario ai fini dell'adozione di una decisione in merito all'esecuzione. Altro criterio di delega è quello per il quale (comma 2, lettera c)) i provvedimenti di cui si tratta sono trasmessi sia direttamente dall'autorità di emissione a quella di esecuzione, sia attraverso il Ministero della giustizia che funge, comunque, da autorità centrale supplente in ogni caso rispetto ai rapporti diretti ed immediati di cui sopra ed al quale devono comunicarsi emissione e trasmissione da parte delle autorità nazionali per la raccolta dei dati ai fini statistici. Lo stesso dicastero si occupa di trasmettere, per talune tipologie di reato, copia dei provvedimenti al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo o al procuratore generale presso la competente corte di appello.

Secondo le disposizioni previste all'articolo 7 del Regolamento, l'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento trasmesso secondo quanto sopra descritto e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, salvo casi specifici di rifiuto di esecuzione previsti all'articolo 8 o di uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 10.

Pertanto, secondo le modalità della normativa nazionale, le risorse finanziarie (i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione) oggetto dei predetti provvedimenti rimangono soggette al ciclo economico ed alla gestione finanziaria del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale proposito, si rappresenta che il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, attuativo della decisione quadro 2006/783/ GAI, già dispone - all'articolo 14 - in maniera dettagliata riguardo alla destinazione al Fondo unico giustizia (nell'ambito del quale confluiscono, tra le altre, le somme di denaro ed i proventi oggetto di sequestro e di confisca di altri procedimenti penali) delle quote delle somme conseguite dallo Stato italiano in esito all'esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, nonché delle somme ricavate dalla vendita di beni nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro: ciò in proporzione del 100% degli importi inferiori o pari ad euro 10.000 e del 50% degli importi superiori ad euro 10.000. Viene, in aggiunta, stabilito che i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le disposizioni del vigente decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia).

Si ritiene che la disposizione sia suscettibile di dare luogo ad un gettito di entrata, sebbene attualmente di difficile quantificazione, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, che



prevedono, da parte di Equitalia Giustizia Spa la gestione in qualità di responsabile “*ex lege*” delle risorse del F.U.G., oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca emessi dall’autorità giudiziaria sia nazionale che dello Stato membro di emissione.

Con la disposizione inserita nella lettera d) del citato comma 2 si stabilisce, dando attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 34 del Regolamento, le modalità di riscossione dallo Stato membro di emissione dei rimborsi riguardanti il risarcimento dei danni subiti dal soggetto colpito dal provvedimento trasmesso ed eseguito nel nostro Stato ai sensi degli articoli 4 e 14 del regolamento (UE) 2018/1805.

Si rappresenta, al riguardo, che seguendo la normativa nazionale in tema di restituzione agli aventi diritto, è la stessa Equitalia Giustizia, nella qualità di cui sopra - previa notifica del provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca all’interessato da parte del competente ufficio giudiziario - che si occuperà di procedere secondo modalità consolidate all’interno della legislazione italiana, del risarcimento o della restituzione ai soggetti colpiti dagli originari provvedimenti di congelamento.

Pertanto, essendo tutta la procedura incentrata sulla gestione delle risorse del F.U.G., le somme anticipate a titolo di risarcimento ai soggetti lesi da parte dello Stato italiano, nella veste di Stato di esecuzione, tramite le disponibilità presenti sul fondo, sono rimborsate dallo Stato di emissione, e le stesse, previo versamento alle entrate dello Stato, affluiscono al Fondo unico giustizia.

La previsione ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di un meccanismo già sperimentato all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale e l’estensione del medesimo anche al riconoscimento di provvedimenti di sequestro e di confisca provenienti da altri Stati di emissione assicura l’uniformità di trattamento delle procedure, garantendo l’invarianza di flusso di risorse all’interno del sistema.

Nel caso inverso, cioè che il rimborso debba avvenire da parte dello Stato italiano in qualità di Stato di emissione del provvedimento annullato, innanzitutto si rappresenta che ai sensi del medesimo articolo 34 del Regolamento considerato, l’obbligo in esame insorge solamente nel caso in cui il danno non sia stato causato dallo Stato di esecuzione. Inoltre, in tale ipotesi residuale, i due Stati si accordano sulla eventuale percentuale da rimborsare, ripartendo così le quote del suddetto risarcimento.

In tema di risarcimento del danno in ambito di Fondo unico giustizia e provvedimenti di confisca si richiama il parere formulato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, con nota del 26 maggio 2020, in ottemperanza del quale è stata autorizzata Equitalia Giustizia S.p.A. a procedere alla liquidazione del danno “in compensazione” a valere sulle risorse del FUG afferenti alle confische, che la medesima Società versa periodicamente all’entrata del bilancio dello Stato.

Si rappresenta, pertanto, che sia nel caso di rimborso allo Stato di esecuzione di risarcimenti versati al soggetto colpito, quale Stato di emissione, sia nel caso di anticipazione dei risarcimenti versati direttamente al soggetto colpito, quale Stato di esecuzione, non sembrano emergere riflessi negativi a valere sulle risorse del Fondo unico giustizia, in virtù delle prospettive di maggiori entrate sullo stesso Fondo conseguite dallo Stato italiano in esito all’esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, con effetti ampiamente compensativi.

La lettera e) recependo le indicazioni dell’articolo 26 del Regolamento, contiene la delega a determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca.

Le lettere f) e g) delimitano nel dettaglio le procedure di riconoscimento, trasmissione ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca descrivendone le modalità, le tempistiche e le autorità competenti, che per il sequestro è il giudice delle indagini preliminari del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, in caso di credito, del luogo dove il debitore ha la residenza.

In caso di beni insistenti su più distretti o di crediti esigibili per più debitori residenti in luoghi differenti, la competenza è del GIP presso il Tribunale di Roma. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardo all’esecuzione, alla revoca ed all’impugnazione del decreto di sequestro preventivo.



Per la confisca, invece, l'autorità competente è la corte di appello secondo la disciplina sopra descritta riguardo al sequestro. L'udienza si svolge secondo le forme della camera di consiglio con avviso notificato al procuratore generale della corte di appello, alla persona o persone nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di confisca ed ai loro difensori nonché agli eventuali titolari di diritti reali sul bene oggetto di confisca.

Si segnala che come indicato al n. 4 della lettera g) contro la sentenza che riconosce il provvedimento di confisca è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, dettando ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso.

Al n. 7 della lettera g) dell'articolo in esame viene stabilita l'individuazione dell'autorità di emissione del provvedimento di congelamento il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca, mentre al n. 8 si prevede la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, con la previsione dell'accesso al un rimedio restitutorio.

Si prevede inoltre che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo una volta divenuta irrevocabile, e che al provvedimento esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, analogamente a quanto concerne la destinazione dei beni confiscati o delle somme di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni, alla quale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 30 del Regolamento nei paragrafi da 1 a 5 in relazione alle previsioni inerenti il risarcimento e/o la restituzione dei beni alle vittime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.

Per quanto concerne, invece, la destinazione dei beni confiscati o delle somme di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 30 del regolamento nei paragrafi da 1 a 5 in relazione alle previsioni inerenti al risarcimento e/o la restituzione dei beni alle vittime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.

Pertanto, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione del provvedimento di confisca, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri ben stabiliti, menzionati alle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 14 del d.lgs. n. 137/2015. Per i beni differenti dalle somme di denaro, non può prescindersi dall'utilizzo degli strumenti propri del diritto sostanziale e procedurale dell'ordinamento giuridico interno che conducono alle disposizioni contenute negli articoli 86 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che detta la disciplina dei beni oggetto di confisca destinati alla vendita e rimanda per la descrizione delle modalità, al D.P.R. 115 del 2002 (T.U. delle spese di giustizia). Nella specie, la vendita dei beni oggetto di confisca è disciplinata dagli articoli 149 e seguenti del predetto T.U., in particolare artt. 152 - 156. Per quanto, concerne, poi, i beni sequestrati e confiscati alla mafia o alla criminalità organizzata oltre alla previsione del trasferimento dei beni al patrimonio disponibile dello Stato, con assegnazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) è stato, inoltre, previsto lo strumento della c.d. "confisca per equivalente o confisca di valore". Essa è prevista nelle ipotesi di impossibilità di agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prodotto dell'illecito e consente di confiscare utilità patrimoniali di valore equivalente nella disponibilità del reo (art. 240 bis c.p.).

Tuttavia, sebbene le disposizioni in esame non permettano, per la specifica tipologia di reati di volta in volta interessati dal provvedimento di confisca, una esatta valutazione dei possibili effetti finanziari, non avendo chiaramente a disposizione elementi informativi né dati utili a delineare l'estensione del fenomeno si assicura che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione



vigente, trattandosi di istituti ampiamente previsti ed eseguiti a livello nazionale con modalità già dettate dal diritto interno.

Ad ogni modo, si rappresenta che le spese anticipate dallo Stato per le procedure di custodia, di confisca e di vendita dei beni di cui al presente regolamento, sono interamente a carico della procedura espropriativa e sono versate dai destinatari od assegnatari dei beni.

In tal senso si conferma che l'attuazione del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le previsioni relative alle confische prevedono, infine, un meccanismo integrativo per rimuovere possibili ostacoli all'esecuzione dei provvedimenti nazionali di confisca, consentendo a colui che non sia comparso personalmente nel procedimento di opporsi al provvedimento di confisca chiedendo la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis del c.p.p. In caso di mancata opposizione o di irrevocabilità dell'ordinanza che respinge la richiesta di rescissione del giudicato, il pubblico ministero emette il certificato di confisca ed il giudice dell'esecuzione - se interviene anche sentenza di condanna irrevocabile - ordina la notifica sia della sentenza che dell'ordinanza che dispone la confisca. Si evidenzia la natura sia ordinamentale che procedurale della disposizione che si sostanzia nella opportuna integrazione della disciplina dell'istituto eliminando ogni contrasto del diritto interno con il principio del mutuo riconoscimento. Si tratta, comunque, di attività ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, ragion per cui si assicura che le stesse potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera i) del comma 2 contiene disposizioni dirette ad apportare le necessarie modifiche ad alcuni articoli del codice di procedura penale per sopperire ad eventuali motivi che possano frapporsi al riconoscimento dei provvedimenti di confisca, qualora l'interessato non sia comparso personalmente nel procedimento, ma sia stato posto in grado di essere informato in tempo utile del fatto che potesse essere emesso un provvedimento di confisca in caso di sua mancata comparizione o abbia dato il mandato ad un difensore o abbia avuto conoscenza della facoltà di impugnazione o di revisione del procedimento e cercando, comunque, di adeguare la normativa interna ai requisiti citati all'art. 19, paragrafo 1, lett. g) - punti i), - del Regolamento. Per la suddetta finalità, quindi, con il presente articolo si intende procedere all'adeguamento delle disposizioni del codice di procedura penale relative al contenuto dell'avviso per l'udienza preliminare (articolo 419), del decreto che dispone il giudizio (articolo 429) e del decreto di citazione diretta a giudizio (articolo 552).

Al riguardo, si evidenzia che la modifica delle citate disposizioni del codice di procedura penale è posta sia a tutela del prevenuto che a salvaguardia delle prerogative dello Stato italiano per l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento ed ablazione di beni nella disponibilità del medesimo interessato: infatti, ricevendo la notifica dei decreti indicati negli articoli procedurali richiamati, l'imputato sarà portato a conoscenza che - in assenza di cause di assoluto impedimento - il procedimento continuerà il suo corso anche in caso di sua assenza e che, potrà essere condannato per i reati contestatigli con relativa applicazione di sanzioni (restrittive e/o pecuniarie) e delle altre misure preventive personali e reali (la confisca) secondo quanto stabilito in sentenza. La disposizione, quindi, al di là della previsione di nuove misure sanzionatorie o di apprensione dei beni, consente che le misure già previste siano efficacemente eseguite.

Al comma 3 viene esplicitato che dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 detta i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.



L'abrogazione della normativa nazionale, che recepisce la direttiva 90/167/CEE (abrogata dal regolamento (UE) 2019/4), permetterà di avere un impianto normativo armonizzato tra Paesi Membri e di superare alcune prassi datate e difficilmente applicabili nell'attuale contesto normativo.

Sarà quindi possibile definire in maniera chiara i requisiti in merito alla gestione della contaminazione crociata da principi attivi, le modalità per effettuare le prescrizioni, in raccordo con la normativa sulla ricetta elettronica veterinaria, la gestione dei prodotti intermedi, le modalità di produzione anticipata di mangimi medicati.

Il sistema di raccolta dati sul consumo di antimicrobici e di farmacovigilanza verrà esteso anche all'utilizzo dei mangimi medicati e verranno date disposizioni per l'implementazione di sistemi per la raccolta di prodotti scaduti o inutilizzati presso gli allevatori.

Il trasferimento di competenze autorizzative dalle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) alle autorità regionali e provinciali (regioni e province autonome); razionalizzerà il sistema delle autorizzazioni (al quale regioni e province autonome già partecipano, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le ditte richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute) ed il sistema dei controlli ufficiali che attualmente è già in capo ed è interamente eseguito dalle regioni e dalle province autonome.

Inoltre, tale intervento semplificherà notevolmente le procedure autorizzative ed eliminerà processi e vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta richiedente).

Considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, con lo scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, il rafforzamento del mercato interno ed ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari e con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.

Con il decreto legislativo di adeguamento, in particolare, si interverrà nei seguenti settori: pubblicità sanitaria dei medicinali veterinari; sperimentazione clinica dei medicinali veterinari; esenzioni per medicinali veterinari destinati a essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia: animali d'acquario o di stagno, pesci ornamentali, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori, furetti e conigli; registrazione dei medicinali veterinari omeopatici; preparazione/fabbricazione di vaccini stabulogeni ed autovaccini; fabbricazione dei medicinali veterinari; fornitura e distribuzione dei medicinali veterinari; prescrizione e conservazione delle registrazioni delle prescrizioni; modalità di impiego dei medicinali sugli animali; importazione dei medicinali da Paesi Terzi; registrazioni dei trattamenti e conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti; tracciabilità, sorveglianza sul mercato, controlli ed ispezioni sanitarie sui medicinali veterinari.

Considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.



L'articolo 12 indica i principi e i criteri direttivi cui uniformarsi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Il regolamento (UE) 2019/1009 apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto, nonché rafforzando il sistema dei controlli.

L'obiettivo è di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 16 luglio 2022.

Alla luce delle novità normative introdotte dal regolamento (UE) 2019/1009, appare necessario attuare il riordino e la revisione della disciplina nazionale in materia di fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che norma l'immissione sul mercato dei fertilizzanti nazionali non inclusi nella normativa europea.

La disposizione prevede che le attività relative ai controlli di processo e di prodotto siano a carico degli interessati, sulla base di una maggiore responsabilità per gli operatori economici.

Gli oneri derivanti dal sistema di certificazione introdotto dal regolamento in questione sono analogamente a carico dell'interessato.

La complessità della materia oggetto di delega, che comprenderà tra le altre cose anche la definizione di norme aventi carattere sostanzialmente procedimentale, volte alla revisione, al coordinamento e all'abrogazione della normativa vigente in materia, non consente una determinazione *ex ante* di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica e, pertanto, non è possibile, al momento, includere alcuna clausola di invarianza finanziaria. La quantificazione di eventuali nuovi oneri sarà effettuata al momento della definizione e della stesura completa dei singoli decreti legislativi.

L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la revisione complessiva della normativa nazionale in materia di trasporto su strada di merci e persone, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio, al fine di adeguarla alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato

8 LUG. 2021



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; a tale strumento della “legge di delegazione europea” si aggiunge quello della “legge europea”, volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2021, nel quale sono confluite le disposizioni di delega necessarie per dare attuazione alle direttive e agli altri atti dell'Unione europea che non sono state inserite nel precedente disegno di legge di delegazione europea 2019 – 2020, ora legge 22 aprile 2021, n. 53.

L'intervento normativo è coerente con l'azione di Governo finalizzata a realizzare un'attuazione rapida della normativa dell'Unione europea che eviti l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge di delegazione europea 2021 contiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A, rinviando, quanto alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il disegno di legge contiene, inoltre, una delega legislativa di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.

Reca, infine, norme contenenti principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe di recepimento di talune direttive e deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

L'analisi del quadro normativo nazionale è demandata alle relazioni ATN che saranno predisposte per i singoli decreti legislativi di attuazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge di delegazione europea 2021 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con un

maggior impegno da parte dello Stato italiano a seguito ed in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea avvenuta il 1° dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa europea.

L'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario con l'Unione europea e i suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi conseguenti. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede, tra i principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive europee, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Il precedente disegno di legge di delegazione europea 2019 – 2020 è stato approvato definitivamente dal Senato il 20 aprile 2021 ed è ora la legge 22 aprile 2021, n. 53; attualmente, pertanto, non vi sono disegni di legge di delegazione europea all'esame del Parlamento. È in corso

di approvazione parlamentare il disegno di legge europea 2019 – 2020, all'esame, in prima lettura, del Senato della Repubblica (AS 2169) il cui contenuto verte su analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea mediante il conferimento di deleghe legislative al Governo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazioni in merito alle deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea 2021.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi che saranno emanati nell'esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica né sussistono nel disegno di legge disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L'articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il presente disegno di legge contiene la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A; una delega legislativa di diciotto per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inadeguate quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili; deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A, l'articolo 1 del disegno di legge rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, a seguito della modifica introdotta dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 – legge europea 2014, prevede che detto termine scada quattro mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedano un termine di recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con riguardo al termine di delega per la predisposizione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, questo è fissato dai relativi articoli.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati utilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, la relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione:

a) dà conto delle motivazioni che hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea nel disegno di legge, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

La presente analisi di impatto della regolamentazione viene redatta in riferimento agli articoli da 3 a 13 del disegno di legge, i quali recano deleghe legislative la cui attuazione può produrre impatti significativi su cittadini ed imprese.

ARTICOLO 3 - Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Le operazioni societarie di rilevanza transfrontaliera, vale a dire le operazioni che interessano società aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea, sono direttamente collegate con la libertà di stabilimento che rappresenta uno dei principi cardine dell'ordinamento comunitario. Gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come interpretati dalla Corte di Giustizia, conferiscono ad ogni società costituita secondo la legge di uno Stato membro, il diritto di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, nel rispetto della sua normativa interna.

In tale ottica, l'armonizzazione delle normative dettate dagli Stati membri sulle operazioni societarie transfrontaliere gioca un ruolo decisivo per la concreta attuazione della libertà di stabilimento, oltre che per il miglior funzionamento del mercato interno, essendo finalizzata ad agevolare lo spostamento e la movimentazione delle attività imprenditoriali all'interno del territorio europeo e, di conseguenza, ad incentivare gli investimenti e la produttività delle imprese che in esso operano.

La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, si è mossa nella direzione appena indicata dettando regole uniformi per la disciplina delle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Si tratta tuttavia di una disciplina rispetto alla quale sono sorte, nel tempo, esigenze di aggiornamento e revisione ma anche esigenze di armonizzazione della disciplina relativa alle altre operazioni societarie - le trasformazioni e le scissioni - per evitare il persistere di un sistema ordinamentale frammentato e di un'incertezza sulle norme applicabili che, oltre a ripercuotersi sul mercato e sulla libertà di stabilimento, danneggia tutti i soggetti coinvolti (creditori, soci e dipendenti).

L'ottica perseguita è ben delineata nella comunicazione del 28 ottobre 2015 con la quale la Commissione ha annunciato di voler migliorare il mercato unico creando maggiori opportunità per cittadini e imprese e consentendo in particolare alle PMI (piccole medie imprese) di scegliere le strategie di azione più idonee al fine di adattarsi con maggiore facilità ai mutamenti delle condizioni di mercato senza indebolire, nel contempo, la tutela occupazionale.

La certezza del diritto che si intende perseguire tiene conto dell'elevato livello di complessità delle operazioni di fusione, trasformazione e scissione e dell'esistenza di molteplici interessi in gioco. La disciplina comunitaria ha quindi previsto un *iter* procedimentale che accompagna ciascuna operazione nel quale si inserisce un controllo di legittimità che involge la singola operazione prima che diventi effettiva.

La direttiva (UE) 2019/2121 deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 31 gennaio 2023.

Attualmente la disciplina delle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera è affidata al menzionato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, sulle operazioni di fusione, ed alle disposizioni generali dettate dall'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

La delega legislativa è necessaria per:

- l'esatta individuazione delle società assoggettate alla disciplina armonizzata;
- la previsione dei procedimenti e dei controlli previsti nella direttiva, con individuazione dell'autorità competente al controllo preliminare (laddove l'operazione prenda origine da una società soggetta alla legge nazionale) o al controllo di legalità (nei casi in cui all'esito dell'operazione transfrontaliera risulti o derivi una società soggetta alla legge italiana);
- l'individuazione degli strumenti a disposizione dell'autorità competente per l'esercizio dei poteri di verifica che le vengono attribuiti;
- l'individuazione degli strumenti di tutela utilizzabili dai soggetti interessati;
- la previsione di disposizioni transitorie sull'applicazione delle norme attuative della direttiva (UE) 2019/2121 rispetto a quelle dettate dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, emanato in attuazione della direttiva 2005/56/CE;
- la previsione di sanzioni, penali ed amministrative, in caso di violazione delle disposizioni di recepimento della direttiva.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come già evidenziato, l'esigenza di una normativa armonizzata deriva dalla complessità delle operazioni societarie poste in essere tra società regolate da leggi di Stati membri diversi e dalla rilevanza degli interessi coinvolti. Da un lato infatti l'esistenza di disposizioni chiare e uniformi volte a disciplinare un procedimento comune che sia rapido e predefinito, incoraggia tali fenomeni in quanto incentiva la libertà di stabilimento, l'iniziativa economica e lo sviluppo del mercato interno, anche attirando al suo interno investimenti da parte di realtà produttive non radicate nel territorio europeo. Dall'altro l'armonizzazione scoraggia operazioni aventi scopi elusivi o indebiti e crea una maggiore protezione dei diritti dei creditori, pubblici e privati, dei lavoratori e dei soci di minoranza.

Dall'esperienza maturata rispetto alle operazioni di fusione, già disciplinate dalla menzionata direttiva 2005/56/CE e dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sorta l'esigenza di migliorare e raffinare gli strumenti esistenti e di estenderli alle operazioni di trasformazione e di scissione transfrontaliera, parimenti rilevanti.

La necessità di assicurare un elevato livello di certezza del diritto ed una maggiore protezione degli interessi dei soggetti interessati, a vario titolo, dalle operazioni societarie transfrontaliere, impone inoltre, a livello nazionale, l'adozione di una disciplina uniforme che, sulla falsariga di quella comunitaria e nei limiti in cui essa sarà compatibile, si applichi anche alle operazioni societarie che interessano: società diverse dalle società di capitali (ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente); altri enti che esercitano attività d'impresa in forma diversa da quella societaria; società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea; società soggette alla legge di uno Stato non appartenente all'Unione.

La piena ed uniforme regolamentazione delle operazioni societarie aventi rilevanza transnazionale porta con sé, infine, l'esigenza di disciplinare le scissioni con trasferimento del patrimonio attivo e passivo ad una o più società preesistenti ed il fenomeno, anch'esso di rilevanza transfrontaliera, del trasferimento di sede senza mutamento della legge regolatrice, attualmente regolato dall'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Una panoramica delle operazioni transfrontaliere poste in essere annualmente nell'Unione europea emerge dallo studio condotto per conto della Commissione europea da Ernst & Young tra il gennaio e l'ottobre 2017, del quale si riportano di seguito alcuni dei grafici più significativi. In tale studio sono state esaminate le problematiche esistenti in materia di trasferimenti transfrontalieri di sedi legali e in materia di scissioni transfrontaliere di società all'interno dell'Unione europea, nonché dell'impatto collegato alle possibili


soluzioni normative da adottare a livello unionale.

Lo studio ha riportato, in premessa, quanto già evidenziato e cioè che l'assenza di regole comuni e le divergenze esistenti nelle legislazioni nazionali determinano inefficienze e problemi per le imprese ma anche per gli azionisti, i creditori e i dipendenti¹.

Il dato di partenza, ricavato dai registri delle imprese degli Stati membri nei quali era disponibile, è stato quello del numero delle società che operano nell'UE; successivamente, in assenza di una normativa armonizzata - e dunque di indici certi estraibili da un sistema normativo e operativo comune tra gli Stati membri -, lo studio ha potuto solo stimare le operazioni transfrontaliere interessate dal futuro intervento normativo chiamato a disciplinarle². Sono stati inoltre considerati i dati Eurostat disponibili, che hanno rilevato la presenza nell'UE, nel 2014, di circa 23 milioni di società.

Utilizzando la metodologia appena indicata, il gruppo di studio ha stimato che nel 2016 il numero di società nell'UE sarebbe stato di circa 24,4 milioni³.

Figure 4 Number of companies in the EU between 2011 and 2016 (in million)




Source: Eurostat database for 2010-2014 data, EY estimation for 2015 and 2016 data on the basis of Eurostat database, the indicator covers the number of companies active during at least part of the reference period.

Il grafico di seguito riportato (n. 5), anch'esso tratto dallo studio in esame, rappresenta la non equa distribuzione delle imprese tra gli Stati membri. Da esso si evince che, tenuto conto del rapporto tra numero di società e dimensione del singolo Stato, oltre il 50% delle attività è concentrato in quattro Stati membri e il 91% in 15 Stati membri.

¹ EY è stata, in particolare, incaricata dalla "Direzione generale - Giustizia e consumatori" della Commissione europea della conduzione di uno studio sulla "Valutazione e quantificazione dei problemi e impatti relativi ai trasferimenti transfrontalieri di sedi legali e alle scissioni transfrontaliere di società" - Cfr. DG JUST JUST/2015/PR/01/0003 *Assessment and quantification of drivers, problems and impacts related to cross-border transfers of registered offices and cross-border divisions of companies FINAL REPORT 5 February 2018*. https://ec.europa.eu/info/publications/ey-study-assessment-and-quantification-drivers-problems-and-impacts-related-cross-border-transfers-registered-offices-and-cross-border-divisions-companies_en.

² Lo studio EY evidenzia che la mancanza di statistiche e di dati disponibili sui trasferimenti transfrontalieri di sedi legali in 24 Stati membri e sulle scissioni transfrontaliere di società in 21 Stati membri ha costituito un limite importante per la ricerca. I volumi dei trasferimenti transfrontalieri di sedi legali e divisioni transfrontaliere risultano quindi da una stima compiuta dal gruppo di lavoro di EY basata su una serie di ipotesi. Il report inoltre è limitato allo studio delle scissioni e dei trasferimenti transfrontalieri di società a responsabilità limitata che rappresentano l'80% delle società nell'UE. Poiché i dati aggiornati più disponibili si riferivano al 2014, il gruppo di lavoro ha potuto solo sviluppare delle stime al fine di fornire un quadro delle società del 2016 nell'UE, nonché un quadro delle società a responsabilità limitata del 2016 nell'UE.

³ Le stime di EY si sono basate, come detto, su dati Eurostat. Il numero di aziende nel 2016 è dunque una previsione basata sul tasso di crescita medio ricavato dai dati Eurostat sul numero di imprese tra il 2010 e il 2014. Il numero di società a responsabilità limitata è una previsione basata su dati Eurostat sulla percentuale di società a responsabilità limitata nel 2010).

Figure 5 Number of companies in 2016 (in thousands), by Member State

Source: EY estimation based on Eurostat database for 2010-2014

La stima prevede dunque, per l'Italia, 3,7 milioni di imprese nel 2016⁴, pari al 15% del totale delle imprese dell'UE. Seguivano Francia (3,1 milioni, pari al 15%), Germania (2,4 milioni, pari al 11%) e Spagna (2,3 milioni, pari al 10%)

Il grafico seguente dello studio EY (n. 6) fornisce invece una panoramica della percentuale di società a responsabilità limitata stimata in ciascuno Stato membro nel 2016⁵.

Figure 6 Limited liability companies as percentage of total number of companies per Member State

Source: EY estimation based on Eurostat database on limited liability companies for 2010

La tabella seguente mostra i primi 5 Stati membri con il numero più alto e i 5 Stati membri con il numero più basso di società a responsabilità limitata nell'UE.

⁴ E' necessario sottolineare che i dati Istat relativi all'anno 2016 riportano un numero di imprese attive pari a 4.390.911, dato che ricomprende le società cooperative, pari a 43.049, e le cooperative sociali, pari a 14.859 (cfr. <http://dati.istat.it/#>). Anche se si tratta di dati che non distinguono, tra le società cooperative, quelle a mutualità prevalente, è tuttavia evidente che la stima di EY è risultata non esatta per difetto rispetto al dato reale.

⁵ Per stimare queste cifre, il gruppo di studio ha applicato la stessa distribuzione dei tipi di società rispetto agli ultimi dati disponibili forniti per il 2010 nella banca dati Eurostat. Pertanto, la percentuale 2010 di società a responsabilità limitata per ciascuno Stato membro viene utilizzata per stimare il volume delle società a responsabilità limitata nel 2016 secondo la precedente stima del numero totale di società nel 2016.

Table 1 Estimation of the top 5 Member States with the highest and the lowest number of limited liability companies in 2016 (in thousands)

Top 5 Member States with the highest number of limited liability companies in 2016			Top 5 Member States with the lowest number of limited liability companies in 2016		
Member State	Number of limited liability companies	Total number of companies	Member State	Number of limited liability companies	Total number of companies
France	3 289	3595	Latvia	106	112
Italy	2 217	3641	Estonia	57	171
Spain	2 180	2347	Cyprus	39	46
United Kingdom	1 365	1947	Luxembourg	29	33
Germany	1 338	2748	Malta	22	25

Source: EY estimation based on Eurostat database on limited liability companies for 2010

Lo studio evidenzia che, secondo i dati Eurostat, nel 2014, il 99% delle società a responsabilità limitata nell'UE erano PMI. Sulla base delle stime del Gruppo di Studio, sul totale delle aziende, è stato stimato che il 92,8% aveva tra 0 e 9 dipendenti; il 6% aveva tra 10 e 49 dipendenti, l'1% aveva tra 50 e 249 dipendenti e lo 0,2% aveva più di 249 dipendenti.

Inoltre, come mostra la tabella 2 che segue, si è stimato che i mercati francese, italiano e spagnolo hanno il maggior numero di microimprese, mentre Germania, Regno Unito e Francia dominano in termini di piccole e medie imprese.

Table 2 Estimated number of micro, small, medium and large limited liability companies in 2016 in Member States (in thousands)

Micro companies		Small companies		Medium companies		Large companies	
France	3142	Germany	184	Germany	30	France	7
Italy	2107	United Kingdom	125	United Kingdom	20	Germany	5
Spain	2067	France	119	France	20	Italy	5
United Kingdom	1215	Spain	98	Spain	13	United Kingdom	4
Germany	1118	Italy	94	Italy	11	Spain	2
Netherlands	955	Netherlands	38	Netherlands	7	Netherlands	1
Czech Republic	761	Romania	34	Romania	6	Romania	1

Micro companies		Small companies		Medium companies		Large companies	
Sweden	638	Greece	33	Greece	6	Greece	1
Portugal	560	Sweden	30	Czech Republic	5	Czech Republic	1
Belgium	538	Austria	28	Sweden	5	Sweden	0,9
Greece	495	Belgium	26	Austria	4	Austria	0,8
Hungary	367	Czech Republic	24	Belgium	3	Belgium	0,8
Romania	321	Portugal	23	Portugal	3	Poland	0,6
Poland	318	Hungary	19	Poland	3	Hungary	0,6
Slovakia	280	Denmark	16	Hungary	3	Denmark	0,5
Austria	228	Finland	14	Denmark	3	Portugal	0,5
Ireland	199	Bulgaria	14	Bulgaria	2	Finland	0,5
Bulgaria	191	Ireland	13	Lithuania	2	Ireland	0,4
Lithuania	187	Lithuania	13	Ireland	2	Bulgaria	0,4
Finland	187	Poland	12	Finland	2	Lithuania	0,3
Denmark	165	Latvia	8	Slovakia	1	Slovakia	0,3
Slovenia	103	Slovakia	7	Latvia	1	Croatia	0,2
Croatia	100	Croatia	7	Croatia	1	Latvia	0,2
Latvia	96	Slovenia	4	Estonia	0,9	Slovenia	0,1
Estonia	50	Estonia	4	Slovenia	0,9	Estonia	0,1
Cyprus	36	Luxembourg	3	Luxembourg	0,5	Luxembourg	0,1
Luxembourg	25	Cyprus	2	Cyprus	0,4	Cyprus	0,08
Malta	20	Malta	1	Malta	0,2	Malta	0,04

Source: EY estimation based on Eurostat data on companies by size, for 2014

Per quanto riguarda l'entità di trasferimenti transfrontalieri di sede legale, lo studio EY ha stimato che ogni anno nell'UE si verificano circa 600 trasferimenti e che il motivo principale per cui le società trasferiscono la propria sede legale è collegato ai vantaggi fiscali esistenti in un altro Stato membro.


Lo studio evidenzia che le informazioni sui trasferimenti transfrontalieri erano disponibili solo per 4 Stati membri⁶ quindi, per poter stimare il volume annuale dei trasferimenti transfrontalieri nell'UE, è stato seguito un approccio in due fasi basato sulla stima dei trasferimenti nazionali per i 28 Stati membri ed i parametri qualitativi dell'attrattività degli Stati membri in termini di investimenti diretti esteri e della complessità delle procedure.

Il grafico seguente (n. 12) mostra il numero di trasferimenti nazionali stimato per i 28 Stati membri, sulla

⁶ Le statistiche sui trasferimenti transfrontalieri annuali tra il 2010 e il 2016, sono state fornite dai registri delle imprese di 4 Stati membri (BE, CZ, DK, LT). Per calcolare il volume di tutti i trasferimenti transfrontalieri nell'UE ha quindi raccolto e utilizzato le seguenti fonti di informazioni: statistiche sui trasferimenti nazionali annuali tra il 2010 e il 2016, fornite dai registri delle imprese in 16 Stati membri (BE, CY, CZ, DK, EE, FI, IE, HR, HU, IT, LT, MT, NL, RO, SE, UK); statistiche sul numero totale di imprese nell'UE, raccolte da Eurostat; i due parametri qualitativi dell'attrattività degli Stati membri in termini di investimenti diretti esteri e della complessità delle procedure stimata dal gruppo di studio a seguito della raccolta di schede informative dagli Stati membri.

base delle due diverse fonti. Come illustrato, il numero stimato di trasferimenti nazionali varia da uno Stato membro all'altro⁷.

Figure 12 Estimated number of domestic transfers in 2016 in the 28 Member States



Source: Data collected by business registers (BE, CY, CZ, DK, EE, FI, IE, HR, HU, IT, LT, MT, NL, RO, SE, UK) and EY estimations (AT, BG, DE, ES, EL, FR, PL, PT, SK, SI, LV, LU)

La tabella seguente mostra per ciascuno Stato membro il valore della funzione F, la classifica di attrattività (dovuta a progetti e posti di lavoro di investimenti diretti esteri e le classifiche EY sull'attrattiva degli Stati membri) e la percentuale risultante⁸.

Table 3 : Complexity of procedures and attractiveness per Member State

Member State	Process complexity (1 – simple; 3 – complex)	Ranking (EY barometer)	F
--------------	---	---------------------------	---

⁷ Cfr. Par 2.2.1, pag 20 e ss DG JUST JUST/2015/PR/01/0003 *Assessment and quantification of drivers, problems and impacts related to cross-border transfers of registered offices and cross-border divisions of companies FINAL REPORT 5 February 2018* cit. in nota 1.

⁸ Per stimare il numero di trasferimenti transfrontalieri negli Stati membri per i quali non erano disponibili statistiche, il gruppo di studio ha ipotizzato che il numero di trasferimenti transfrontalieri fosse una funzione del numero di trasferimenti nazionali secondo la seguente equazione: Numero di divisioni transfrontaliere = F * Avg * Numero di divisioni nazionali.

► F, è funzione dell'attrattiva dello Stato membro e della complessità della procedura: due parametri qualitativi costruiti su una scala a 3 livelli e stimati tramite interviste con le parti interessate negli Stati membri. L'attrattiva dello Stato membro si basa sul numero totale di investimenti diretti esteri – progetti IDE – all'interno dello Stato membro. La complessità della procedura è legata ai requisiti normativi di ciascun paese, potrebbe essere legata ai requisiti di comunicazione dei dati, formalizzazione legale (ad esempio alcuni paesi come il Regno Unito chiedono di passare attraverso il tribunale - non solo un notaio), misurazioni dissuasive come un forte diritto di ingresso, ecc. ed è stato stimato sulla base delle informazioni fornite dai 28 esperti legali dell'AE durante la compilazione delle schede degli Stati membri.


► Avg, il numero medio di bonifici transfrontalieri in percentuale di quelli nazionali con dati disponibili. Il numero medio è pari allo 0,04%.

► Numero di trasferimenti nazionali, calcolato in precedenza o dato dai registri delle imprese di 12 Stati membri.

Member State	Process complexity (1 - simple; 3 - complex)	Ranking (EY barometer)	F
Bulgaria	1	>19	0,03%
Germany	3	2	0,03%
Estonia	3	>19	0,00%
Ireland	2	8	0,09%
Greece	2	>19	0,02%
Spain	3	4	0,03%
France	3	3	0,03%
Croatia	2	>19	0,02%
Italy	3	14	0,09%
Cyprus	1	>19	0,03%
Latvia	1	>19	0,03%
Luxembourg	2	>19	0,02%
Hungary	3	12	0,02%
Malta	1	>19	0,03%
Netherlands	3	6	0,05%
Austria	2	>19	0,02%
Poland	2	5	0,16%
Portugal	2	18	0,02%
Romania	2	10	0,09%
Slovenia	1	>19	0,03%
Slovakia	2	17	0,02%
Finland	2	9	0,09%
Sweden	2	13	0,09%
United Kingdom	3	1	0,03%

Source: Eurostat, Business registers and EY analysis. Complexity level is based in our appreciation of interviews and ranking is based on EY attractiveness barometer

Come illustrato nella figura sottostante (n. 13), il numero di trasferimenti transfrontalieri che si verificano annualmente varia da uno Stato membro all'altro, da 0 in Lussemburgo, Estonia e Repubblica ceca a circa 186 nel Regno Unito. Il numero totale ammonta a 575 (nota 5, pag. 22).

Figure 13: Estimation of the number of cross-border transfers per Member State in 2016

Per quanto riguarda il volume delle scissioni lo studio ha stimato che ogni anno nell'UE si verificano circa 100 scissioni transfrontaliere dirette, che vengono effettuate attraverso le procedure esistenti per i trasferimenti transfrontalieri (CZ, DK, FI) e attraverso la domanda presentata, per analogia, secondo la normativa e le procedure esistenti per le scissioni nazionali (AT, BE, BU, ES, FR, HR, LT, PT, SE) e/o per le fusioni transfrontaliere (AT, BE, IT, LT, NL, PT, SE). La stima EY non riguarda invece le scissioni transfrontaliere indirette data la difficoltà di raccogliere dati su tali operazioni, poste in essere mediante l'uso di soluzioni alternative.


A differenza dei trasferimenti transfrontalieri, il motivo principale per cui le imprese intraprendono una scissione transfrontaliera riguarda la possibilità di semplificare la propria struttura e adattarla alle opportunità del mercato interno.

Lo studio evidenzia che le informazioni sulle scissioni transfrontaliere erano disponibili solo per 7 Stati membri⁹. Per stimare il volume annuo delle scissioni transfrontaliere nell'UE è stato pertanto seguito un approccio in due fasi basato sulla stima delle scissioni interne per i 28 Stati membri e sui due parametri qualitativi dell'attrattività dello Stato membro in termini di investimenti diretti esteri e della complessità della procedura.

Il grafico seguente dello studio (figura 17) mostra il numero di scissioni nazionali stimato per i 28 Stati membri, secondo le diverse fonti. Come illustrato nel grafico sottostante, il numero stimato di scissioni interne varia da uno Stato membro all'altro¹⁰.

⁹ Per calcolare il volume delle scissioni transfrontaliere sono state raccolte e utilizzate le seguenti fonti di informazioni: statistiche sulle scissioni transfrontaliere annuali tra il 2010 e il 2016, fornite dai registri delle imprese per 7 Stati membri (BE, CY, CZ, DK, FR, LT, LV, SE); statistiche sulle divisioni nazionali annuali tra il 2010 e il 2016, fornite dai registri delle imprese in 16 Stati membri (BE, BG, CY, CZ, DK, IE, EE, HU, FI, IT, LT, MT, PL, RO, SE, UK); statistiche sul numero totale di imprese nell'UE, raccolte da Eurostat; due parametri qualitativi: l'attrattività degli Stati membri in termini di investimenti diretti esteri e la complessità delle procedure, come stimato dal gruppo di studio a seguito della raccolta delle schede degli Stati membri.

¹⁰ Per quanto riguarda le scissioni interne, i registri delle imprese di 16 Stati membri (BE, BG, CY, CZ, DK, IE, EE, HU, FI, IT, LT, MT, PL, RO, SE, UK) sono stati in grado di fornire dati specifici. Per stimare il numero di scissioni nazionali per gli Stati membri per i quali non erano disponibili statistiche, il gruppo di studio ha stimato la percentuale media annuale di divisioni nazionali sul numero totale di società negli Stati membri per le quali erano disponibili dati. La percentuale ottenuta è stata poi applicata ai numeri di aziende (disponibili per tutti gli Stati membri grazie al database Eurostat) al fine di stimare i dati mancanti delle divisioni nazionali per anno.

Figure 17 Estimated number of domestic divisions in 2016 in the 28 Member States

Source: Data collected from business registers (BE, BG, CY, CZ, IE, EE, HU, FI, IT, LT, MT, PL, RO, SE, UK), EY estimations (AT, DE, DK, EL, ES, FR, HR, LU, LV, NL, PT, SI, SK)

La tabella seguente mostra per ciascuno Stato membro il valore di F, la classifica di attrattività (grazie a progetti e posti di lavoro FDI e barometri EY) e la percentuale risultante¹¹.

Table 4 : Complexity of procedures and attractiveness per Member State

Member State	Process complexity (1 – simple; 3 – complex)	Ranking	F
Bulgaria	2	14	3,5%
Germany	3	3	2,6%
Estonia	2	>19	1,0%
Ireland	2	10	3,5%

¹¹ Per stimare il numero di scissioni transfrontaliere in tutti gli Stati membri in cui non erano disponibili statistiche, il gruppo di studio ha ipotizzato che il numero di scissioni transfrontaliere fosse una funzione del numero di scissioni nazionali secondo la seguente equazione:

Numero di scissioni transfrontaliere = F * Avg * Numero di scissioni nazionali

► F, è funzione dell'attrattività dello Stato membro e della complessità della procedura: due parametri qualitativi costruiti su una scala a 3 livelli e stimati tramite interviste con un'ampia gamma di soggetti interessati negli Stati membri;


► Avg, il numero medio di scissioni transfrontaliere in percentuale di quelle domestiche con dati disponibili. Il numero medio è pari al 7,1%; Numero di trasferimenti nazionali, calcolato in precedenza o fornito dai registri delle imprese di 10 Stati membri

Member State	Process complexity (1 – simple; 3 – complex)	Ranking	F
Greece	2	>19	1,0%
Spain	3	8	1,3%
France	2	5	6,5%
Croatia	2	>19	1,0%
Italy	3	18	0,4%
Latvia	2	>19	1,5%
Luxembourg	2	>19	1,0%
Hungary	2	9	3,0%
Malta	1	>19	2,6%
Netherlands	2	>19	1,0%
Austria	2	12	3,0%
Poland	2	2	6,0%
Portugal	2	>19	1,0%
Romania	2	4	6,0%
Slovenia	2	>19	1,0%
Slovakia	2	11	3,0%
Finland	2	>19	1,0%
United Kingdom	3	>19	0,4%

Source: Eurostat, Business registers and EY analysis

Il grafico seguente (n. 18) riassume i risultati ottenuti mostrando che il numero stimato varia da uno Stato membro all'altro e va da 0 in 14 Stati membri a 55 nel Regno di Svezia. Il numero totale ammonta a 106.

Figure 18: Estimation of the number of cross-border divisions per Member State in 2016



Come evidenziato nello studio EY, la disciplina attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 riguarda anche e

soprattutto le piccole medie imprese – PMI, che rappresentano la maggior parte delle forme imprenditoriali e produttive attive a livello nazionale.

Secondo i criteri dettati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, le PMI sono quelle imprese aventi meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, la piccola impresa è quella che “*occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR*” mentre “*si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR*” (così allegato alla raccomandazione, articolo 2).

Considerando tali parametri e facendo riferimento a quanto riportato dal documento Istat di Censimento permanente delle imprese 2019 del 7.2.2000, si evidenzia che i due terzi delle imprese attive in Italia, nel numero di 821 mila, sono microimprese, 187 mila, corrispondente al 18,2%, sono piccole imprese e solo il 2,3% è rappresentato dalle imprese con oltre 250 dipendenti (cfr. documento citato - <https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-primi-risultati-censimento-imprese.pdf>).

È inoltre opportuno segnalare che i criteri di delega elaborati riguardano potenzialmente anche gli enti che esercitano un'attività di impresa senza utilizzare la forma societaria (come associazioni, fondazioni e altri soggetti economici). Secondo i dati al 31.12.2019 riportati nell'Osservatorio sulle società e le imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, tali enti sono pari a 80.114 (cfr. <https://www.milomb.camcom.it/database-societario>).

Alla luce dei dati tratti dal registro delle imprese¹², aggiornati a inizio luglio a.c., è possibile individuare il numero dei principali destinatari della proposta normativa come segue:

- 1 - società di capitali iscritte nel registro imprese (tranne le società cooperative), n. 1.863.830;
- 1a - società di capitali iscritte nel registro imprese (tranne le società cooperative¹³), aventi la sede legale in Italia e sedi secondarie o unità locali all'estero, n. 1.943;
- 2 – Imprese iscritte nel registro imprese diverse dalle società di capitali (escluse le società cooperative), n. 4.117.819¹⁴;
- 2a - imprese iscritte nel registro imprese diverse dalle società di capitali (escluse le società cooperative), aventi la sede legale in Italia e sedi secondarie o unità locali all'estero, n. 93;
- 3a - società aventi la sede legale all'estero, ma nel territorio dell'Unione europea, e sede secondaria o unità locale in Italia, n. 7.467;
- 3b - società aventi la sede legale all'estero, ma al di fuori del territorio dell'Unione europea, e sede secondaria o unità locale in Italia, n. 1.615;
- 3c - società aventi la sede legale all'estero, con nazionalità non valutabile, e sede secondaria o unità locale in Italia, n. 11;
- 4 - società iscritte nel registro imprese soggette alla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea, n. 639.

È infine opportuno segnalare che i criteri di delega contenuti nella norma in esame, che intendono innanzitutto armonizzare la normativa interna secondo quanto indicato nella direttiva (UE) 2019/2121, riguardano operazioni societarie a rilevanza transfrontaliera difficilmente individuabili e quantificabili proprio per l'assenza di procedure comuni e di dati uniformi (come dimostra lo studio condotto da Ernst & Young sin qui diffusamente citato). Ne consegue un'obiettiva difficoltà nell'individuare con maggiore

¹² I dati provengono, in particolare, dalla nota Infocamere del 13.07.2021 pervenuta a questo ufficio alle ore 11.49 dello stesso giorno con comunicazione di posta elettronica inviata da Antonio Tonini antonio.tonini@infocamere.it.

¹³ Nella nota si legge che sono state indicate tutte le società cooperative, e non solo quelle a mutualità prevalente (escluse dalla disciplina in esame), in ragione della difficoltà di individuare queste ultime secondo i dati contenuti nel registro delle imprese. Si chiarisce comunque che, stando al risultato di precedenti analisi, le cooperative a mutualità prevalente rappresentano circa il 90% di tutte le società cooperative.

¹⁴ Il numero è riferito alle società di persone ed alle ditte individuali.

precisione i possibili destinatari del futuro intervento normativo, intesi come soggetti mediamente interessati da operazioni societarie transfrontaliere di rilevanza comunitaria.

Analoga difficoltà va evidenziata per le fattispecie per le quali si propone l'adozione di una disciplina che, seguendo la normativa comunitaria, in quanto compatibile, regolamenti gli altri fenomeni societari transfrontalieri collegati alle attività imprenditoriali e dunque si occupi: delle scissioni con trasferimento del patrimonio attivo e passivo ad una o più società preesistenti; delle operazioni che coinvolgono società non aventi sede nell'Unione, società soggette al diritto di uno Stato terzo e enti organizzati non in forma societaria; del trasferimento di sede senza mutamento della legge regolatrice.

Una più compiuta analisi dei dati sui possibili destinatari va peraltro rinviata al momento dell'adozione dei decreti attuativi, tenuto conto anche della misura e dei modi in cui la delega legislativa verrà effettivamente esercitata.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi generali perseguiti dalla normativa europea sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere e dall'intervento normativo che verrà adottato in applicazione dei criteri di delega in esame sono:

- migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire la libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 e 54 TFUE, regolando i procedimenti endosocietari, i controlli di legalità e le tutele spettanti ai soggetti interessati relativi a tali operazioni;
- migliorare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, regolando le operazioni transfrontaliere nel mercato interno, che non sono oggetto di armonizzazione nella Direttiva (UE) 2019/2121, sulla falsariga della stessa direttiva e nei limiti di compatibilità;
- migliorare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, regolando le operazioni transfrontaliere da e verso Stati Membri non appartenenti all'Unione Europea, sulla falsariga della direttiva e della normativa di trasposizione.

Al fine di raggiungere gli obiettivi generali di cui sopra, devono essere raggiunti i seguenti obiettivi specifici:

1. individuare i soggetti interessati dalla disciplina sulle operazioni transfrontaliere;
2. prevedere una normativa armonizzata dei procedimenti endosocietari, dei controlli di legalità relativi alle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione, assicurando al contempo un adeguato grado di tutela agli altri soggetti interessati e potenzialmente pregiudicati dall'operazione transfrontaliera (soci di minoranza, dipendenti, creditori anche pubblici);
3. individuare le autorità deputate ai controlli, conferendo loro idonei strumenti conoscitivi;
4. prevedere idonei strumenti di tutela, anche giurisdizionale, in favore della società, dei soci e degli altri soggetti interessati.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori di risultato possono essere in astratto valutati tenendo conto dell'elevato numero di imprese che avrà accesso alla disciplina sulle operazioni transfrontaliere (oltre alle PMI di cui si è detto, anche le imprese di rilevanti dimensioni, le società di persone e gli enti che svolgono attività imprenditoriale con l'utilizzo di forme diverse da quella societaria).

In particolare, gli indicatori che, monitorati nel tempo, consentiranno di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo sono: il numero di operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera poste in essere dalle società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/2121; il numero di operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera poste in essere dalle società iscritte nel registro delle imprese diverse dalle società di capitali (ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente); il numero di operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera poste in essere dagli enti che esercitano attività d'impresa in forma diversa da quella societaria; il numero di operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera poste in essere dalle società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea e

dalle società soggette alla legge di uno Stato non appartenente all'Unione.

In particolare, per ciascuna tipologia e classe dimensionale delle società e degli enti sopra indicati, si prenderà in considerazione:

- il numero di operazioni di trasformazione, fusione o scissione cui partecipano o da cui risultano società di diritto italiano;
- il numero di operazioni di trasformazione, fusione o scissione cui partecipano o da cui risultano società regolate dalla legge di un altro Stato membro;
- il numero complessivo di operazioni societarie transfrontaliere cui partecipano società italiane - e, tra di esse, le PMI -
- il numero complessivo di operazioni societarie transfrontaliere cui partecipano gli enti non organizzati in forma societaria;
- il numero di operazioni di trasformazione, fusione o scissione a cui partecipano o da cui risultano società regolate dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- il numero di trasferimenti della sede legale all'estero senza contestuale cambio di legge regolatrice.

Inoltre, si valuterà:

- il numero di procedimenti giurisdizionali anche di natura cautelare per i soggetti interessati rispetto agli atti adottati dall'autorità competente da individuarsi per il rilascio del certificato preliminare o per l'esecuzione del controllo di legalità;
- il numero delle sanzioni penali ed amministrative comminate dalle competenti autorità di vigilanza nei casi di violazioni delle disposizioni previste.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Come già anticipato, nel quadro normativo nazionale soltanto la fusione transfrontaliera tra società italiana e altra società regolata dalla legge di uno Stato membro dell'Unione europea è stata disciplinata, in modo estensivo, con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. L'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, si limita inoltre a regolare le condizioni di efficacia dei trasferimenti della sede statutaria in altro stato e delle fusioni di enti con sede in stati diversi ma non disciplina in modo esteso i relativi procedimenti, tutele e controlli. Manca una disciplina specifica per le operazioni di trasferimento della sede legale all'estero, di trasformazione in società regolata dal diritto straniero (ossia un trasferimento della sede legale con contestuale cambio di legge regolatrice) e di scissione. Inoltre, poiché la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 108/2008 si applica soltanto a condizione che partecipino alla fusione società regolate dalla legge italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea (vedi la definizione, articolo 1, comma 1, lett. d), manca una qualunque disciplina - in termini di procedimento, tutele e controlli - per le fusioni a cui partecipano, con società italiane, società regolate dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Rispetto al quadro normativo esistente e tenuto conto dell'obbligo per gli Stati membri di adozione di una disciplina armonizzata delle operazioni concernenti le società di capitali aventi la propria sede sociale, amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, non sono state considerate opzioni alternative all'intervento normativo.

La necessità, già evidenziata, di dettare una disciplina omogenea applicabile ad ogni operazione transfrontaliera ha portato alla decisione di estendere i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/2121 anche oltre gli ambiti applicativi dalla stessa fissati.

Va infine evidenziato che la norma di delega conferisce al legislatore delegato i margini di discrezionalità che la direttiva ha riservato agli Stati membri.

Le scelte adottate dal legislatore europeo ma anche le estensioni decise sono fattibili da un punto di vista legislativo, non presentano svantaggi e non comportano oneri per lo Stato.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La direttiva contiene una armonizzazione dei procedimenti di trasformazione, fusione e scissione

transfrontaliera riguardanti società di capitali che abbiano la propria sede sociale, amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'unione europea. Questa duplice limitazione dell'ambito di intervento dipende, da un lato, dalla ritenuta preminenza economica delle società di capitali come soggetti operanti nel mercato interno, dall'altro dalla circostanza che la base dell'azione dell'Unione europea consiste nel principio della libertà di stabilimento (articoli 49 e 54 TFUE), che trova un proprio limite nei tre criteri anzidetti. Tale duplice limitazione non costituisce un vincolo normativo "negativo" per il legislatore italiano ma serve soltanto a definire il perimetro entro il quale l'armonizzazione è obbligatoria.

Fuori da questo perimetro, è rimesso alle scelte del legislatore italiano di estendere volontariamente la disciplina armonizzata anche alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano: società di persone o enti diversi dalla società; società, di qualunque tipo, che non siano "stabilite" all'interno dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 54 TFUE, pur essendo regolate dalla legge italiana o di altro Stato membro; società regolate dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

I criteri di delega prevedono dunque l'elaborazione di una disciplina che riguarderà anche le società diverse dalle società di capitali e le società soggette alla legge italiana o di altro Stato membro, ma non stabilite nell'Unione.

L'estensione volontaria della normativa armonizzata è l'opzione non soltanto preferibile ma quasi necessitata, visto che l'attuale disciplina delle fusioni transfrontaliere (decreto legislativo n. 108/2008) già comprende nel suo ambito di applicazione "*le fusioni transfrontaliere alle quali partecipino o risultino società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non abbiano nella Comunità europea né la sede statutaria, né l'amministrazione centrale, né il centro di attività principale*" (articolo 2, comma 2).

La mancata estensione della normativa di trasposizione della Direttiva (UE) 2019/2121 a queste società costituirebbe, pertanto, una regressione e avrebbe l'effetto pratico di lasciarle "orfane" di una disciplina sulle fusioni transfrontaliere o di lasciare vigente, all'interno dell'ordinamento, una doppia normativa non giustificata dalle specificità del tipo societario e in ogni caso poco razionale, soprattutto considerando la possibilità che all'operazione transfrontaliera prendano parte, al contempo, società sia di capitali sia di persone o società "stabilite" e "non stabilite" all'interno dell'Unione europea.

Condizione di efficacia di una fusione o altra operazione transfrontaliera è che essa abbia luogo "*conformemente alle leggi [degli] Stati interessati*" (così articolo 25, comma 3, legge n. 218/1995). Pertanto, l'estensione volontaria della normativa armonizzata a società diverse da quelle per le quali l'armonizzazione è obbligatoria è possibile solo se (e nei limiti in cui) anche le altre normative di trasposizione degli altri Stati interessati parimenti consentano quella particolare operazione transfrontaliera tra società o enti di quel tipo.

Questo elemento non è stato giudicato un elemento dissuasivo dall'intervento, per due motivi:

1) il medesimo problema è stato affrontato – e risolto in modo analogo – nel decreto legislativo n. 108/2008, il cui articolo 2, comma 2, prevede che "*purché l'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva 2005/56/CE a tali fusioni transfrontaliere sia parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione medesima*";

2) pur quando l'operazione transfrontaliera non possa seguire la procedura armonizzata prevista dalla direttiva (UE) 2019/2121 ma sia comunque fattibile, resta l'interesse dello Stato a regolare procedimento, tutele e controlli riguardanti la società italiana, mutuando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello strumento di trasposizione della Direttiva. La medesima soluzione è stata adottata dal decreto legislativo n. 108/2008 con riguardo alle fusioni transfrontaliere (cfr. articolo 2, comma 3).

L'intervento normativo in esame sarà inoltre destinato a disciplinare, sulla falsariga della normativa armonizzata, le operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione a cui partecipano società italiane e società regolate dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Il decreto legislativo n. 108/2008, in assenza di criteri specifici di delega, che consentissero l'estensione dell'ambito di applicazione della norma di trasposizione, ha limitato l'intervento alle sole fusioni transfrontaliere riguardanti società italiane e società regolate dalla legge di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il commento della Relazione preliminare a quel decreto legislativo è, tuttavia, nel senso che una parte dell'articolato normativo della direttiva può essere esteso a qualsiasi operazione transfrontaliera, comunitaria

o internazionale, perché non richiede “dall’altra parte” un impianto normativo analogo a quello imposto dalla direttiva (ciò che è plausibile soltanto all’interno dell’Unione Europea). Queste disposizioni “universali” sono, secondo la Relazione preliminare, *“le disposizioni, che integrano quelle codicistiche sulla fusione domestica, relative al progetto di fusione, alla pubblicità anteriore alla deliberazione dell’assemblea, al contenuto della relazione dell’organo amministrativo e degli esperti, al recesso del socio non consenziente. Tale estensione sarebbe anzi auspicabile al fine di evitare irragionevoli discriminazioni nella disciplina delle fusioni transfrontaliere”*. Per gli stessi motivi possono essere generalizzate la tutela dei creditori, i diritti di informazione e consultazione dei dipendenti, il controllo sull’uso fraudolento dell’operazione straordinaria “in partenza” dall’Italia.

L’opzione di lasciare prive di specifica regolazione le operazioni transfrontaliere “fuori dall’ambito dell’Unione Europea” è stata presa in considerazione ma non è stata adottata poiché è apparso irragionevole trattare diversamente due operazioni transfrontaliere – ad es. trasformazione in una società regolata da un diritto straniero, trasferendo la sede all’estero – che dal punto di vista degli interessi italiani in gioco sono equivalenti e specificamente discriminare la mobilità interna all’Unione europea, per la quale la direttiva (UE) 2019/2121 prevede maggiori tutele e controlli, rispetto a quella che si svolge al di fuori dall’ambito del mercato interno.

Sul piano regolatorio, la normativa italiana può regolare unilateralmente la parte del procedimento che deve svolgersi in Italia, integrando le disposizioni codicistiche sulla trasformazione, fusione e scissione domestiche al fine di tenere conto del contesto internazionale in cui l’operazione ha luogo. Come rilevato nella Relazione preliminare al decreto legislativo n. 108/2008 e anticipato sopra, tale estensione può concernere il progetto di fusione, la pubblicità anteriore alla deliberazione dell’assemblea, il contenuto della relazione dell’organo amministrativo e degli esperti, il recesso del socio non consenziente, la tutela dei creditori, i diritti di informazione e consultazione dei dipendenti, il controllo sull’uso fraudolento dell’operazione straordinaria “in partenza” dall’Italia.

Altra parte dell’articolato normativo contenuto nella direttiva (UE) 2019/2121, che riguarda il valore giuridico del certificato preliminare¹⁵, la trasmissione degli atti attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, il controllo di legalità nello Stato di destinazione non può essere unilateralmente imposta dalla legislazione italiana.

Infine, la fattibilità dell’operazione transfrontaliera a cui partecipino o da cui risultino una o più società regolate dalla legge di uno Stato non appartenente all’Unione europea è subordinata alla condizione che tutte le leggi interessate consentano detta operazione tra società o enti di quel tipo (articolo 25, comma 3, legge n. 218/1995).

I criteri e le opzioni sin qui descritte lasciano alle determinazioni del legislatore delegato altre opzioni, previste nella direttiva, come ad esempio l’applicazione della disciplina armonizzata alle società in liquidazione, alle società sottoposte a procedure di insolvenza oppure a quadri di ristrutturazione e, infine, alle società soggette a misure di prevenzione della crisi secondo la direttiva 2014/59/UE.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Le PMI trarranno vantaggio dalla disciplina armonizzata e dalla ulteriore disciplina da adottare, in via estensiva, sulla falsariga di quella comunitaria. La legge delegata munirà dette imprese di una maggiore libertà di movimento all’interno del mercato unico consentendogli una più agevole scelta delle strategie industriali ed economiche ed un migliore adattamento ai cambiamenti delle condizioni di mercato.

Il vantaggio per le piccole medie imprese è, in particolare, collegato agli effetti dell’armonizzazione in precedenza descritti. I minori costi che saranno collegati alle procedure, uniformi e snelle, previste dalla direttiva (UE) 2019/2121, che porteranno anche ad un sistema di reciproco riconoscimento delle operazioni societarie che da esse scaturiscono, agevoleranno le imprese con minori risorse nella scelta di operare spostandosi all’interno dello spazio europeo o di ampliare la propria attività.

¹⁵ Ai sensi degli artt. 86-sexidecies, 127, 160-sexdecies “il certificato preliminare è accettato dall’autorità [dello Stato membro di destinazione] quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili preliminari [...]”.

Agevolare l'accesso di tali realtà ai settori produttivi ed ai mercati di altri Stati membri, porta con sé una rilevante possibilità di sviluppo per le imprese europee e attira, anche nel settore di operatività delle PMI, investimenti da soggetti e operatori di Stati terzi.

B. Effetti sulla concorrenza

Con i criteri di delega in esame si sviluppa la concorrenza all'interno del mercato unico. Agevolare le operazioni societarie nel territorio europeo crea infatti migliori condizioni di mercato in ogni settore produttivo sia perché incentiva la mobilità delle imprese europee, creando nel contempo sviluppo ed occupazione, sia perché attira investimenti anche dall'esterno dell'area comunitaria.

C. Oneri informativi

I criteri di delega in esame non introducono particolari oneri informativi oltre a quelli, a carico delle imprese interessate, necessari per lo svolgimento dei controlli affidati all'autorità competente al momento del rilascio del certificato preliminare ed in sede di controllo di legalità.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I criteri di delega appaiono rispettosi delle disposizioni dettate sui livelli minimi di regolazione europea.

La necessità di assicurare un elevato livello di certezza del diritto ed una maggiore protezione degli interessi dei soggetti interessati, a vario titolo, dalle operazioni societarie transfrontaliere, impone inoltre, a livello nazionale, l'adozione di una disciplina uniforme che, sulla falsariga di quella comunitaria e nei limiti in cui essa sarà compatibile, si applichi anche alle operazioni societarie che interessano: società diverse dalle società di capitali (ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente); altri enti che esercitano attività d'impresa in forma diversa da quella societaria; società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea; società soggette alla legge di uno Stato non appartenente all'Unione.

Una disciplina quale quella contenuta nei criteri di delega elaborati, pensata anche per le società diverse dalle società di capitali e per gli enti diversi dalle società, intende innanzitutto fornire a tutte le operazioni transfrontaliere di rilievo europeo un quadro normativo unico e certo che fornisca un elevato livello di certezza nei rapporti giuridici a tutte le parti coinvolte in tali operazioni. Le società, ma anche i loro soci, i creditori o i dipendenti infatti non dovrebbero seguire discipline diverse a seconda che la trasformazione, fusione o scissione avente rilievo europeo riguardi società di capitali o altri tipi di società (o enti che esercitano un'attività di impresa), oppure riguardi scissioni con conferimenti in società preesistenti rispetto alle scissioni con conferimenti in società di nuova costituzione. In tal senso l'estensione è come quella attuata, per le fusioni transfrontaliere, con il menzionato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, di attuazione della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005.

Analoga esigenza sussiste per le operazioni transnazionali che riguardano società non aventi sede nell'Unione europea o società regolate dalla legge di uno Stato terzo. Anche in questo caso gli operatori economici dovrebbero poter contare su un sistema normativo uniforme e su un procedimento meno costoso e più snello, simile e coerente con quello adottato per le operazioni aventi rilievo europeo. Le esigenze sono infatti, ancora una volta, quella della certezza dei traffici giuridici e della pari tutela delle parti interessate, che si affiancano alla volontà di incentivare gli investitori stranieri anche rispetto a tali operazioni.

Va infine sottolineato che la disciplina uniforme che si intende adottare è volta ad evitare i possibili abusi e illeciti che potenzialmente trovano spazio nelle maglie di un sistema normativo e procedimentale disorganico e frammentato.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce della valutazione e della comparazione sin qui svolte, la motivazione dell'opzione preferita è quella di allineare pienamente l'ordinamento interno a quanto richiesto dalla direttiva ma anche di delineare una disciplina completa ed omogenea, idonea a disciplinare le operazioni societarie transfrontaliere munendole di un adeguato livello di certezza del diritto applicabile e di tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte ed evitandone l'utilizzo strumentale a fini abusivi o indebiti.

5 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Tenuto conto dell'opzione esposta e delle scelte che dovranno essere compiute dal legislatore delegato, spetterà a quest'ultimo ogni concreta valutazione in ordine alle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Il Ministero della giustizia è soggetto attivo dell'attuazione, avendo redatto l'intervento normativo di delega, ma sarà chiamato ad interloquire con il Ministero dell'economia e con il Ministero dello sviluppo economico in relazione al sistema di interconnessione dei registri da approntare in attuazione della direttiva (UE) 2019/1151.

5.2 Monitoraggio

La valutazione *ex post* delle misure legislative verrà svolta dalla Commissione entro il 1 febbraio 2027 secondo quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2121, per il tramite di una relazione che sarà redatta sulla base delle informazioni inviate dagli Stati membri per essere trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato economico e sociale europeo.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Ai fini della predisposizione dei principi e criteri direttivi in esame, destinati ad operare principalmente nell'ambito del diritto societario, sono stati coinvolti esclusivamente organi istituzionali. Si è inoltre dato atto, nei precedenti paragrafi, del dibattito e delle esigenze che, in sede europea, hanno preceduto l'emanazione della direttiva dopo l'emanazione della direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Con provvedimento del 11 novembre 2020 è stato istituito un comitato di studio interno all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia che ha coinvolto il magistrato ordinario già incaricato quale esperto per la negoziazione della direttiva 2019/2121 in fase ascendente, oltre a professori e professionisti esperti della materia societaria a loro volta inseriti in attività di cooperazione a livello europeo e internazionale.

ARTICOLO 4 - Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il Pacchetto "New deal for consumers" si compone di una prima proposta volta a modernizzare quattro direttive che tutelano gli interessi economici dei consumatori (direttive pratiche commerciali scorrette, diritti dei consumatori, clausole abusive nei contratti con i consumatori, indicazioni dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori) e di una seconda proposta per l'adozione di una direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Esso si inserisce nell'ambito di una rinnovata attenzione da parte delle istituzioni europee sul tema della tutela del consumatore, soprattutto alla luce delle sfide che pongono sempre più le transazioni digitali. Tale particolare sensibilità è dimostrata anche dal "Fitness check" condotto dalla Commissione sul complessivo quadro normativo comunitario in materia di tutela dei consumatori, i cui risultati pubblicati a maggio del 2017 avevano evidenziato talune criticità. Nello specifico, il Fitness check aveva evidenziato l'arretratezza del quadro normativo in tema di commercio online (ancora caratterizzato da opacità nelle transazioni e scarsa consapevolezza del consumatore medio dei propri diritti) nonché, più in generale, l'esigenza di modernizzare la normativa consumeristica in vigore alla luce dell'evoluzione digitale.

Inoltre, il 13 novembre 2020 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione 696/2020 al Parlamento e al Consiglio “Nuova agenda dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile” contenente il programma per le politiche dei consumatori 2020-2025 che fornisce il quadro strategico entro cui collocare la direttiva (UE) 2019/2161, adottata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea il 27 novembre 2019, che necessita ora di essere recepita nell’ordinamento interno.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L’obiettivo della Direttiva (UE) 2019/2161 è quello di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure applicate in tutta l’Unione europea e di consolidare ulteriormente un ambiente sano per i consumatori a sostegno della crescita economica. Essa mira a estendere la protezione dei consumatori nell’ambiente online, conferire alle autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori poteri sanzionatori più incisivi, intervenendo in modo puntuale con riguardo alla modifica di quattro pre-esistenti direttive:

- Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;
- Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;
- Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);
- Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tra gli obiettivi specifici sono inclusi, tra l’altro:

- 1) il rafforzamento della protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali scorrette, soprattutto sostenendo i rimedi individuali. In quest’ottica, è stato inserito l’obbligo per gli Stati membri di assicurare la disponibilità di rimedi contrattuali ed extracontrattuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette;
- 2) prevedere sanzioni più efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni dei diritti dei consumatori, soprattutto per quelle più diffuse e transfrontaliere;
- 3) rafforzare la trasparenza sui risultati delle ricerche nelle piattaforme online per i consumatori che utilizzano applicazioni digitali. La proposta mira ad introdurre nella direttiva 2011/83/UE (recepita in Italia con D. Lgs. 21 febbraio 2014 n. 21) obblighi informativi ulteriori nei confronti dei consumatori per assicurare la piena trasparenza in merito all’identità dei soggetti con i quali i consumatori concludono contratti online;
- 4) contrastare le differenze di qualità nei prodotti di consumo (c.d. ‘Dual Quality’). Nella direttiva 2005/29/CE viene meglio esplicitato che commercializzare in vari Stati membri prodotti come identici, laddove in realtà presentano composizione o caratteristiche significativamente diverse, può configurare una pratica commerciale ingannevole qualora induca o sia idonea a indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, salvo che ciò non sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi;
- 5) estendere la protezione dei consumatori con riferimento ai servizi digitali: la direttiva, tra l’altro, estende l’applicazione della direttiva 2011/83/UE ai servizi digitali gratuiti, i diritti di cui beneficiano i consumatori che pagano per i servizi digitali, cioè i diritti di informazione precontrattuale e il diritto di recedere dal

contratto entro 14 giorni,

6) migliorare le condizioni per le imprese per assicurare una maggiore flessibilità nel modo in cui i professionisti possono comunicare con i consumatori, consentendo l'utilizzo, in alternativa alla posta elettronica, anche di moduli web o chat purché venga garantito al consumatore di poter tenere traccia delle comunicazioni con le imprese.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

In linea generale, tra le principali finalità della Direttiva cd omnibus vi è quella di una migliore applicazione delle norme a tutela dei consumatori a livello unionale che si sostanzia mediante interventi correttivi e che consentano maggiore omogeneità nell'apparato sanzionatorio, nonché in un adeguamento delle norme rispetto all'evoluzione tecnologica e alla crescita delle transazioni on-line.

Indicatori potranno essere quindi:

Indicatori primari

a) il numero di sanzioni che a livello nazionale potranno essere irrogate e la loro crescita rispetto al periodo precedente;

b) i procedimenti sanzionatori avviati per fattispecie nuove (es. come introdotte dal recepimento alle modifiche della Direttiva 83/2011 sugli obblighi informativi sui mercati on-line) o che non prevedevano sanzioni (come per le clausole abusive);

Indicatori secondari:

a) numero annuo di segnalazioni relative a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli;

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Si tratta di interventi derivanti dal recepimento della Direttiva (UE) 2019/2161, la cui scadenza per il recepimento è il 28 novembre 2021 e l'opzione zero di non intervento è ritenuta non attuabile.

Pertanto, si propone l'inserimento di tale direttiva nell'ambito della legge di delegazione europea 20-21 prevedendo i seguenti specifici criteri di delega per il recepimento, che permettono l'esatto adeguamento del Codice del consumo al fine di incorporare tutte le modifiche alle direttive toccate dalla direttiva (UE) 2019/2161 e coordinando le disposizioni di indicazione di prezzi in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, con le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Gli stessi permettono altresì di revisionare ed adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

Come disposto nel corso del recepimento di altre direttive che, nel tempo, hanno integrato i poteri di controllo dell'AGCM, i criteri proposti permettono di stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 (che riguardano rispettivamente le modifiche alle direttive 93/13/CEE, 2005/29/CE e 2011/83/CE) siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2005.

Esercitare, ove occorra, le altre opzioni previste dalla direttiva (UE) 2019/2161 e dalle direttive dalla stessa modificate. In particolare, si segnala l'esercizio delle opzioni volte a stabilire: (a) le specifiche modalità di indicazione: (i) del prezzo precedente in caso di riduzione di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni; (ii) del prezzo precedente in caso di riduzione di prezzo per beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; (iii) del prezzo in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, nonché, (b) il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso per i contratti nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e la disapplicazione, nei medesimi casi, delle esclusioni del diritto di recesso.

Nello specifico con il comma:

a) si delega il Governo ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/2161;

b) si prevede il coordinamento delle disposizioni di indicazione di prezzi da introdurre nel codice del consumo in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) si indica il criterio di revisionare ed adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

d) si prevede che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo quanto previsto dall'art. 27, comma 1-bis dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2005 in merito al coordinamento con altre autorità di regolazione;

e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, nonché quelle derivanti dalla violazione delle norme nazionali di trasposizione delle direttive 2005/29/CE, 93/13/CEE e 2011/83/UE sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

f) si stabilisce che le specifiche modalità di indicazione: (i) del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni; (ii) del prezzo precedente in caso di riduzione di prezzo per beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; (iii) del prezzo in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, nonché, stabilire il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso per i contratti nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e la disapplicazione, nei medesimi casi, delle esclusioni del diritto di recesso.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si premette che il recepimento della direttiva ha la finalità intrinseca di migliorare la protezione dei consumatori, perché è volto a migliorare la trasparenza e la correttezza di funzionamento del mercato (soprattutto online) e ad adeguare il sistema sanzionatorio nei casi di comportamenti sleali da parte delle imprese, introducendolo *ex novo*, ad esempio, nell'ipotesi di utilizzo di clausole abusive nei contratti con i consumatori.

Non si registrano costi significativi per i professionisti che si conformano alle norme in relazione agli interventi su sanzioni, misure correttive e provvedimenti inibitori e ricorsi collettivi.

I professionisti non rispettosi delle norme dovranno sopportare costi aggiuntivi dovuti in conseguenza della previsione di sanzioni più severe e di migliori meccanismi per richiedere misure correttive a disposizione dei consumatori.

Con l'intervento sui servizi digitali gratuiti, i fornitori di tali servizi dovranno sostenere ulteriori costi di conformità e l'intervento sulla trasparenza per i mercati online implica inoltre costi per adattare le interfacce online di raccolta di informazioni specifiche da professionisti terzi, fornendole successivamente ai consumatori. Questi due interventi genereranno, tuttavia, anche dei risparmi grazie a norme maggiormente armonizzate fra gli Stati membri e una maggiore chiarezza del diritto, nonché capacità di fidelizzare la clientela incrementando la fiducia dei consumatori verso le transazioni on-line.

Pertanto, non si intravedono impatti negativi a livello ambientale o sociale, ma al contrario impatti molto

positivi.

Nello specifico, premesso che una valutazione di impatto più approfondito potrà essere sviluppata in sede di AIR riferita al decreto legislativo di recepimento, si precisa che per quanto riguarda il recepimento della parte di direttiva che interviene modificando la direttiva sulle clausole abusive (93/13/CEE) l'impatto per i consumatori è quello di veder introdotto un sistema sanzionatorio per le imprese – non presente in precedenza – consentendo maggiori effetti dissuasivi rispetto all'impianto normativo. Per le imprese virtuose l'impatto sarà nullo, mentre per quelle che adotteranno comportamenti in violazione delle norme sulle clausole abusive potranno incorrere in sanzioni.

Per quanto riguarda la parte della direttiva che riguarda le modifiche alla direttiva sull'indicazione dei prezzi (98/6/CE) l'impatto per i consumatori sarà quello di avere maggiore trasparenza e certezza dei vantaggi derivante dagli annunci di diminuzione dei prezzi, soprattutto per ciò che riguarda le dinamiche on-line, sebbene le misure si applicheranno anche agli annunci di riduzione dei prezzi negli esercizi fisici. Per quanto riguarda le imprese, le stesse dovranno prestare maggiore attenzione alle modalità di pubblicizzazione di riduzione dei prezzi, con beneficio peraltro sulle dinamiche concorrenziali in virtù di una maggiore trasparenza sulla comunicazione dei prezzi effettivamente praticati.

Inoltre, per quanto riguarda le opzioni lasciate agli Stati membri riguardo gli aspetti relativi agli annunci di riduzione dei prezzi (per quel che riguarda i prodotti deperibili o a scadenza ravvicinata, quelli di nuova immissione sul mercato e per i casi di successive riduzioni dei prezzi) la valutazione dell'impatto specifico sarà effettuata in sede di AIR dello schema di decreto di recepimento.

Per quanto riguarda la parte del recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette (2005/29/CE) l'impatto positivo per i consumatori si sostanzia nella codificazione di nuove condotte scorrette, in particolare sui mercati on-line, che possano garantire il consumatore in relazione, ad esempio, nei ranking nelle ricerche e comparazioni, nelle recensioni, nel secondary ticketing ecc.

Di contro, per le imprese, la esplicitazione di condotte sanzionabili consente di poter mettere in atto modelli organizzativi virtuosi.

Per quanto riguarda la parte del recepimento della direttiva sui diritti dei consumatori (83/2011/CE), l'intervento oltre a rendere applicabili i diritti già recepiti nell'ordinamento per quanto riguarda i beni di consumo, anche ai beni con contenuti o servizi digitali o interconnessi, nonché ai contenuti e ai servizi digitali (allineandosi con quanto in corso di recepimento in relazione alla Direttiva 2019/770), incrementa la trasparenza verso i consumatori per quel che riguarda le specifiche informazione supplementari per i contratti conclusi su mercati online.

Per quanto riguarda l'impatto per le imprese, le stesse – in particolare quelle che gestiscono mercati on-line - sono chiamate nello specifico a garantire maggiori informazioni.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il miglioramento del contesto normativo può consentire alle imprese, comprese le PMI, di poter fare affidamento su un'applicazione uniforme del diritto europeo dei consumatori in tutti i paesi UE.

B. Effetti sulla concorrenza

Una maggiore coerenza ed efficacia della normativa può essere un elemento di rilancio della competitività degli operatori commerciali e stimolare la leale concorrenza in condizioni di parità nel mercato interno.

C. Oneri informativi

Non sono introdotti oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento è finalizzato al recepimento della Direttiva (UE) 2019/2161.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si rinvia a quanto già illustrato al par. 3.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Premesso l'obbligo derivante dal recepimento della direttiva, non vi sono condizioni o fattori particolari da evidenziare. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. Eventuali oneri, al momento non prevedibili, saranno quantificati e coperti con apposita previsione legislativa inserita nello schema di decreto legislativo di recepimento.

5.2 Monitoraggio

Il rispetto delle norme sarà a cura del Ministero dello sviluppo economico.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica ha effettuato un'approfondita consultazione, in particolare, con l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda le materie rientranti nel campo di applicazione della direttiva e con particolare riferimento all'aspetto della disciplina sanzionatoria relativa agli artt. 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161.

Inoltre, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica ha consultato le associazioni di categoria del Commercio, in occasione di una riunione tecnica del tavolo permanente sul settore commercio tenutasi il 18 dicembre 2020, a seguito della quale alcune delle organizzazioni quali hanno inviato in data 4 gennaio u.s. specifiche osservazioni,

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si premette che la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica sta seguendo i lavori di coordinamento promossi dalla Commissione europea per quanto riguarda il recepimento.

Per quanto riguarda le valutazioni degli elementi forniti dagli stakeholders, sono state accolte le proposte di criteri specifici di delega proposti dall'AGCM in tale ambito (criteri d), e)).

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalle Associazioni del commercio, si ritiene di ricomprendere gran parte delle stesse nell'ambito del criterio di cui alla lettera b) "coordinare le disposizioni di indicazione di prezzi da introdurre nel codice del consumo in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con altre disposizioni vigenti in materia di indicazione dei prezzi e, in particolare, con le disposizioni di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", che renderà possibile dettagliare ulteriormente, in fase di recepimento della Direttiva 2161, eventuali ulteriori requisiti, nonché con il criterio di cui alla lettera f) "esercitare ove occorre le altre opzioni previste dalla direttiva (UE) 2019/2161 e dalle direttive dalla stessa modificate, ivi incluse in particolare le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo [...]". Per converso, alcune osservazioni saranno prevalentemente utili in fase di definizione del decreto legislativo o, ancora più avanti, in sede di indicazioni operative successive (ad esempio, per quanto riguarda la definizione dei prodotti deperibili).

ARTICOLO 5 – Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il *crowdfunding* (o finanziamento collettivo) rappresenta un tipo di intermediazione in cui un fornitore di servizi, senza assumere a proprio titolo alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l'abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti possono assumere la forma di prestiti o di emissione di valori mobiliari o di altri strumenti ammessi.

Il *crowdfunding* è una soluzione *fintech* che offre alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle start-up e alle scale-up, un accesso alternativo ai finanziamenti al fine di promuovere un'imprenditorialità innovativa nell'Unione, rafforzando in tal modo l'Unione dei mercati dei capitali. Ciò contribuisce a sua volta a un sistema finanziario più diversificato e meno dipendente dal credito bancario, limitando di conseguenza il rischio sistemico e il rischio di concentrazione. Altri vantaggi della promozione di un'imprenditorialità innovativa tramite il *crowdfunding* sono lo sblocco di capitali congelati per investimenti in progetti nuovi e innovativi, l'accelerazione di un'assegnazione efficiente delle risorse e la diversificazione degli attivi.

Il regolamento (UE) 2020/1503 (cd. regolamento *crowdfunding*) del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la fornitura di servizi di *crowdfunding*, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, per il funzionamento delle piattaforme di *crowdfunding*, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di *crowdfunding* nell'Unione.

La direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per escludere le persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di *crowdfunding* a norma del regolamento (UE) 2020/1503 dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, allo scopo di evitare la doppia autorizzazione.

Le disposizioni di recepimento della direttiva devono essere adottate dagli Stati membri entro il 10 maggio 2021, mentre la data di applicazione delle misure nazionali che recepiscono la direttiva coincide con la data di applicazione del regolamento (10 novembre 2021).

La disciplina nazionale sul *crowdfunding* è contenuta, in normativa primaria, nel testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e, in normativa secondaria, nel Regolamento Consob sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line*, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, in attuazione degli articoli 50-quinquies e 100-ter del TUF.

La delega legislativa è necessaria per:

- apportare al TUF le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 e della direttiva (UE) 2020/1504, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
- coordinare le esenzioni di cui alla Parte II del TUF con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, includendovi anche i fornitori di servizi di *crowdfunding*;
- prevedere l'attribuzione – nei casi espressamente previsti dall'art. 23, par. 10 e 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 – della responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo o, a livello di piattaforma, al fornitore di servizi di *crowdfunding*;
- individuare la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del TUF e delle attribuzioni loro riconosciute dalla normativa di settore, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento e di intesa al fine di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
- individuare la Consob quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA;
- prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità competenti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

- prevedere che la Consob e la Banca d'Italia dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 ed attuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti, ivi incluso il ricorso alla disciplina secondaria;

- dare attuazione all'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503, coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali contenute nel TUF per le violazioni della disciplina in tema di gestione di portali.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Fino all'emanazione del regolamento europeo 2020/1503, la prestazione di servizi di *crowdfunding* non era stata oggetto di alcun intervento mirato dell'UE. Attualmente i fornitori di tali servizi adattano i loro modelli di business a quadri nazionali molto differenti tra loro e sono soggetti all'applicazione dei regimi esistenti a livello nazionale e UE da parte delle autorità nazionali competenti. La natura dinamica dei modelli di business e le differenti interpretazioni della vigente normativa UE negli Stati membri hanno determinato un'ampia varietà di quadri normativi a cui i fornitori di servizi di *crowdfunding* devono conformarsi, che vanno dall'assenza di regolamentazione alla rigida applicazione delle norme in materia di tutela degli investitori.

Alcuni Stati membri hanno, ad oggi, introdotto dei regimi nazionali specifici in materia di *crowdfunding*, mentre altri prevedono che le piattaforme di *crowdfunding* siano autorizzate e operino nell'ambito dei quadri normativi esistenti a livello di UE, come la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID II), la direttiva sui servizi di pagamento e la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA). Di conseguenza, ove presenti, le norme nazionali differiscono all'interno dell'Unione per quanto riguarda le condizioni di funzionamento delle piattaforme di *crowdfunding*, l'ambito di applicazione delle attività autorizzate e i requisiti per l'autorizzazione.

Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di *crowdfunding* e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno di tali servizi. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi legali per gli investitori al dettaglio che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di *crowdfunding* transfrontalieri. Tali investitori sono pertanto di norma disincentivati dall'investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di *crowdfunding*. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di *crowdfunding* che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall'offrire i propri servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti. Di conseguenza, i servizi di *crowdfunding* sono rimasti finora ampiamente nazionali, a scapito di un mercato del *crowdfunding* a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell'accesso ai servizi di *crowdfunding*, soprattutto nei casi in cui tali imprese operano in mercati nazionali più piccoli.

Il regolamento UE offre un quadro giuridico europeo armonizzato in materia di *crowdfunding* per offrire ai fornitori di servizi di *crowdfunding* la possibilità di presentare domanda per un marchio UE che consente loro di ampliare le proprie operazioni in tutta l'Unione a determinate condizioni.

Per questi motivi si è resa necessaria l'adozione di un regolamento europeo e i criteri contenuti nella delega in esame ne consentono la piena applicazione nell'ordinamento italiano.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi generali perseguiti dalla normativa europea sul *crowdfunding* (regolamento e direttiva) e dall'intervento normativo che verrà adottato in applicazione dei criteri di delega in esame sono:

- aumentare l'efficienza e la diversificazione del mercato dei capitali dell'UE eliminando problemi allo sviluppo di un pool transfrontaliero di finanziamenti per le imprese. Questo è uno degli obiettivi prioritari della *Capital Market Union* (CMU);

- creazione di un mercato unico per il *crowdfunding* in grado di fornire servizi e un accesso a strumenti di finanziamento alternativi ai prestiti bancari per le PMI, in particolare per le startup e altre aziende in rapida crescita, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli investitori.

Al fine di raggiungere gli obiettivi generali di cui sopra, devono essere raggiunti i seguenti obiettivi specifici:

1. Consentire alle piattaforme di espandersi in tutta l'UE con un'unica autorizzazione;
2. Rafforzare la fiducia degli investitori attraverso:
 - 2.a rafforzamento dell'integrità delle piattaforme;
 - 2.b regole di trasparenza per gli investitori.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Le nuove norme sul *crowdfunding* saranno monitorate e valutate per garantire che gli effetti di rete previsti si realizzino mantenendo la necessaria salvaguardia in merito alla protezione del consumatore.

Il monitoraggio degli effetti dell'opzione strategica prescelta sulle piattaforme di *crowdfunding* avverrà sulla base del seguente elenco non esaustivo di indicatori:

- numero di paesi in cui le piattaforme si attivano
- volume annuale di *crowdfunding* nei paesi dell'UE
- base di investitori per tipo di investitori
- numero e volume di progetti finanziati a livello transfrontaliero
- investimenti transfrontalieri
- investimenti in entrata e in uscita da paesi terzi

I dati per le misurazioni di cui sopra proverranno principalmente dalla Commissione, dalle Autorità Europee di Vigilanza, dalle associazioni di mercato come l'ECN e dalle Autorità di vigilanza nazionali (Banca d'Italia e Consob).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento normativo, poiché gli Stati membri sono obbligati a conformarsi alle disposizioni contenute nel regolamento e nella direttiva e ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, informandone la Commissione.

La valutazione di impatto svolta dalla Commissione ha concluso che i mercati del *crowdfunding* dell'UE per il finanziamento delle imprese sono in larga misura poco sviluppati rispetto ad altre grandi economie e, cosa più importante, non funzionano adeguatamente a livello transfrontaliero. A causa di regimi normativi frammentati e confliggenti, le piattaforme di *crowdfunding* non sono in grado di espandersi e di fornire liberamente i loro servizi a livello paneuropeo. Analogamente, gli investitori sono restii a impegnarsi a livello transfrontaliero a causa della mancanza di fiducia nei confronti di tali piattaforme e dei quadri normativi frammentati applicabili alla fornitura dei servizi.

Al fine di far fronte a tali problemi, la valutazione di impatto ha individuato ed esaminato **quattro opzioni** d'intervento:

- (1) Scenario di riferimento - Nessun intervento da parte dell'UE
- (2) Opzione 1 - Basarsi sul capitale reputazionale: norme minime con le migliori prassi
- (3) Opzione 2 - Approccio basato sul prodotto: includere il *crowdfunding* nel codice unico di norme dell'UE
- (4) Opzione 3 - Soluzione complementare basata sul servizio: un regime per i fornitori europei di servizi di *crowdfunding*

Nel primo caso, lo scenario di base, è stato analizzato l'andamento del mercato in assenza di un intervento a livello di UE. L'inazione pregiudicherebbe ulteriormente la capacità delle piattaforme di *crowdfunding* di espandersi a livello transfrontaliero e l'aumento dei conflitti tra i regimi nazionali potrebbe mettere a rischio la tutela degli investitori e l'integrità del mercato.

La seconda opzione è stata sviluppata sulla possibilità di introdurre elementi di armonizzazione minima in tutta l'UE da affiancare alle migliori pratiche. Anche questa soluzione è stata scartata in quanto creerebbe

una situazione di eccessiva incertezza normativa dovuta dell'applicazione del meccanismo di autoregolamentazione e alla sua interazione con i regimi nazionali già in vigore.

La terza opzione ha esaminato la possibilità di introdurre disposizioni in materia di servizi di *crowdfunding* nell'ambito dell'attuale quadro normativo dell'UE, come la direttiva MiFID, e di creare un regime a sé stante per le attività dei servizi di *crowdfunding* basato sul prestito che attualmente non rientrano all'interno di alcun quadro europeo in vigore. L'inserimento del regime per il *crowdfunding* nel codice unico di norme dell'UE è stato scartato in quanto meno efficace sotto il profilo dei costi rispetto ad altre opzioni, pur permettendo di ottenere risultati analoghi in termini di integrità e trasparenza.

La quarta opzione, quella preferita, ha considerato la possibilità di introdurre un marchio UE per i fornitori di servizi di *crowdfunding* che sarebbero autorizzati e vigilati a livello di UE nell'ambito di un regime UE. Questa opzione combina la flessibilità verso i modelli di *business* (è possibile scegliere liberamente di optare per il marchio UE o di rimanere nel quadro del regime nazionale) con norme organizzative e di tutela degli investitori proporzionate. Inoltre, anche il regime organico di passaporto prevede uno strumento efficace sotto il profilo dei costi al fine di un'espansione all'interno di un quadro comune, tramite la riduzione dell'incertezza normativa e degli oneri amministrativi.

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta dal legislatore europeo non presenta svantaggi.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'opzione di intervento prescelta dalla Commissione per stabilire un regime UE per i fornitori di *crowdfunding* (ECP) si basa su tre pilastri:

1. Autorizzazione con regime completo di passaporto (ESMA);
2. *Governance* e regole organizzative;
3. Regole di condotta e divulgazione, incluso il "Foglio con le informazioni chiave per gli investitori".

Il passaporto europeo per gli operatori delle piattaforme consentirà loro di svolgere le proprie attività in tutti gli Stati membri senza soluzione di continuità. In tal modo si risolvono i problemi di costi normativi proibitivi attualmente testimoniati dagli operatori delle piattaforme durante i tentativi per entrare in alcuni mercati dell'UE, in particolare in quei mercati in cui esiste un regime nazionale.

In particolare, il nuovo regime ridurrà la complessità e l'interazione con gli investimenti *crowdfunding* ai sensi della MiFID, introducendo una definizione comune di *crowdfunding* e stabilendo regole comuni in termini di come le piattaforme dovrebbero gestire l'intermediazione. Il nuovo regime ECP ridurrà notevolmente le barriere all'ingresso sul mercato transfrontaliero per operatori della piattaforma, investitori e proprietari di progetti. Gli operatori potranno quindi canalizzare investimenti e progetti attraverso poche piattaforme paneuropee, indipendentemente dall'area geografica degli utenti.

Allo stesso tempo, il regime ECP evita di imporre determinati obblighi che derivano dalla direttiva MiFID al fine di rendere il regime più proporzionato rispetto ai tipi di attività principali degli ECP. Ciò include l'omissione dei requisiti patrimoniali minimi, l'abbassamento dei requisiti organizzativi (ad es. requisiti imposti agli azionisti e ai soci con partecipazioni qualificate) e, limitando l'attività, condurre i requisiti a quelli appropriati per gestire un mercato primario come una piattaforma di *crowdfunding*.

Gli operatori delle piattaforme di *crowdfunding* che scelgono di richiedere l'etichetta ECP dovranno affrontare minori costi di conformità, non solo rispetto alla MiFID ma anche ad alcuni dei regimi nazionali più stringenti. Attualmente, rispetto alle imprese regolamentate dalla MiFID, il regime ECP implica un risparmio totale sui costi potenziali di circa:

4 - 7,75 milioni di euro in termini di costi una tantum

27.500 - 60.500 euro in termini di costi ricorrenti per anno.

I risparmi sui costi una tantum stimati per gli operatori di piattaforme regolamentati al di fuori della MiFID (compresi i regimi su misura) sono compresi tra 15 e 29 milioni di euro con risparmi sui costi ricorrenti di 195.000 - 240.000 euro all'anno.

Il regime ECP andrà anche a vantaggio degli investitori istituendo un meccanismo comune di informativa sulle caratteristiche dei rispettivi investimenti e sui rischi associati. Un modello standardizzato sotto forma di KIIS consentirà agli investitori di confrontare direttamente i potenziali vantaggi e i rischi associati a progetti attraverso piattaforme e Stati membri. Ciò consentirà una migliore informazione sulle decisioni di investimento e, di fatto, aumenterà l'efficienza complessiva dell'allocazione del capitale attraverso i CFP.

Inoltre, i requisiti di trasparenza ECP e la *governance* delle piattaforme faciliteranno gli investitori e coloro che cercano fondi nel confrontare le offerte del mercato ECP in modo più accurato. Ciò dovrebbe dar luogo a una maggiore competitività del mercato, a vantaggio di entrambi i gruppi di utenti. In particolare, la concorrenza transfrontaliera tra le piattaforme andrà a vantaggio dei cercatori di fondi poiché sostengono la maggior parte dei costi associati al processo di finanziamento. L'opzione prescelta contribuirà a ridurre i costi di finanziamento per le imprese, comprese le PMI e le microimprese che sono gli utenti principali degli ECP.

Nella seguente tabella si sintetizzano gli impatti stimati per categoria di destinatari:

Principali vantaggi e costi, per tipo di stakeholder - Opzione 4

STAKEHOLDER	BENEFICI	COSTI
Investitori	<ul style="list-style-type: none"> - Costi di accesso inferiori sotto forma di maggiore trasparenza (diretta) - Protezione moderata contro illecito (diretto) - Maggiore portata geografica che consente maggiore diversificazione del rischio (diretto) 	Nessuna
Piattaforme	<ul style="list-style-type: none"> - Meno incertezza normativa, che può ridurre anche i costi di conformità (diretti) - Mercato transfrontaliero notevolmente inferiore per i costi di ingresso (diretti) - Maggiore capacità di adattamento dei loro modelli di business nel tempo (indiretto) 	Maggiori costi di conformità, soprattutto per <i>players</i> nazionali (diretti)
Imprese	<ul style="list-style-type: none"> - Elevata riduzione dei costi grazie alla concorrenza che esercita pressioni sui margini o per aumento dei volumi di operazioni (diretto) - Maggiore scelta di strumenti di finanziamento e minori costi di finanziamento (diretti) 	Costi di conformità più elevati da implementare, nuovi requisiti di informativa (diretta)
Autorità competenti	<ul style="list-style-type: none"> - Minori oneri amministrativi a causa della riduzione diretta delle entità autorizzate (diretto) - Costi di esecuzione inferiori, dato che il regime regolamentare è semplificato e allineato al <i>Single Rulebook</i> (diretto) 	<ul style="list-style-type: none"> - Costi una tantum e ricorrenti sull'ESMA per impostare la capacità di autorizzazione (diretto) - Incertezza normativa nella capacità di coesistere con i regimi nazionali (indiretto)

4.2 Impatti specifici

E. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Le PMI dovrebbero trarre vantaggio in termini di costi di finanziamento ridotti rispetto ad altre forme di

finanziamento attualmente utilizzate. Si stima che il finanziamento tramite *crowdfunding* possa ridurre notevolmente i costi di finanziamento delle PMI: le commissioni medie per azioni nelle emissioni di *crowdfunding* variano tra il 5% e il 7%, mentre i tassi di interesse su scoperti bancari e prestiti bancari non garantiti a breve termine sono in genere più elevati. Tuttavia, i fattori da valutare sono molteplici, per cui la Commissione ritiene che non sia possibile, al momento, effettuare una stima totale dei benefici (in termini di costi di finanziamento) che ricadrà sulle PMI.

F. Effetti sulla concorrenza

Con i criteri di delega in esame si prevede l'integrazione del quadro normativo vigente in modo da assicurare la tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti (piattaforme, imprese e investitori), senza prevedere obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per gli *stakeholder* italiani.

In particolare, si precisa che il regime ECP non crea restrizioni alle possibilità competitive dei soggetti coinvolti, viceversa una regolamentazione uniforme a livello europeo garantisce la parità delle condizioni di concorrenza nell'Unione ed evita arbitraggi regolamentari.

Pertanto, le nuove norme non creano concorrenza sleale. L'armonizzazione massima del quadro normativo europeo in materia di *crowdfunding*, garantita dall'adozione di norme regolamentari uniformi in tutti i paesi UE, eliminerà le distorsioni della concorrenza derivanti dalle divergenze tra le normative nazionali.

G. Oneri informativi

Il criteri di delega in esame non introducono oneri informativi nei confronti della P.A. (come prevede la legge n. 246/2005), né nuovi obblighi informativi nei confronti delle Autorità di vigilanza che già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sul *crowdfunding* e, di conseguenza, possono svolgere i compiti derivanti dal decreto in esame con le disponibilità di mezzi e strutture attualmente esistenti.

Inoltre, il regime ECP coesisterebbe con gli attuali regimi nazionali per progetti fino alla soglia di 1 milione di euro. I regimi nazionali manterrebbero la loro pertinenza esclusiva al di sopra della soglia del milione di euro o per piattaforme che forniscono servizi aggiuntivi non previsti dal regime dell'UE. Pertanto, le autorità nazionali competenti sarebbero interessate da un importo inferiore di enti direttamente autorizzati a livello nazionale.

H. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I criteri di delega non prevedono l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

A livello nazionale gli interventi richiesti agli Stati membri dalla direttiva (UE) 2020/1504 e dal regolamento (UE) 2020/1503 riguardano esclusivamente le materie espressamente previste dal legislatore europeo e più precisamente:

- coordinare le esenzioni di cui alla Parte II del TUF con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, includendovi anche i fornitori di servizi di *crowdfunding*;
- prevedere l'attribuzione – nei casi espressamente previsti dall'art. 23, par. 10 e 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 – della responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo o, a livello di piattaforma, al fornitore di servizi di *crowdfunding*;
- individuare la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del TUF e delle attribuzioni loro riconosciute dalla normativa di settore, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento e di intesa al fine di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

- individuare la Consob quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA;
- prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità competenti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
- prevedere che la Consob e la Banca d'Italia dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 ed attuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti, ivi incluso il ricorso alla disciplina secondaria;
- dare attuazione all'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503, coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali contenute nel TUF per le violazioni della disciplina in tema di gestione di portali.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere normativo contenuti nel TUF, i soggetti che applicano le disposizioni contenute nella disciplina regolamentare europea e le Autorità nazionali ed europee che li vigilano.

5.2 Monitoraggio

La valutazione ex post di tutte le nuove misure legislative viene svolta dalla Commissione e anche il regolamento e la direttiva *crowdfunding* saranno oggetto di una valutazione completa per verificarne in particolare l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi prefissati e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

Pertanto, l'art. 45 del regolamento prevede che, prima del 10 novembre 2023, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA e dell'ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione valuta, tra l'altro, il funzionamento del mercato per i fornitori di servizi di *crowdfunding* nell'Unione, comprese l'evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia di vigilanza, del numero di fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati e della loro quota di mercato, nonché dell'impatto del regolamento in relazione ad altre normative pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva 97/9/CE, la direttiva 2011/61/UE, la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) 2017/1129.

La relazione valuterà, inoltre, la possibilità di introdurre misure specifiche per promuovere progetti di *crowdfunding* sostenibili e innovativi, nonché l'utilizzo di fondi dell'Unione.

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio verrà svolto dalle Autorità nazionali che vigilano sull'applicazione delle norme.

In base ai provvedimenti che verranno assunti in sede europea e alle eventuali modifiche che verranno apportate alla disciplina sul *crowdfunding*, si procederà ad una revisione della normativa italiana di settore.

Nella predisposizione della VIR verranno considerati prioritariamente i seguenti aspetti:

1. il numero totale e la quota di mercato di fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati a norma del regolamento, classificati per piccole, medie e grandi imprese;
2. i flussi, il numero dei progetti e le tendenze della prestazione transfrontaliera dei servizi di *crowdfunding* in Italia;
3. i costi di conformità per i fornitori di servizi di *crowdfunding* in percentuale dei costi operativi;
4. il numero e l'ammontare delle sanzioni amministrative e penali imposte in Italia conformemente al regolamento o in relazione a esso;
5. le tipologie e le tendenze di comportamento fraudolento degli investitori, dei fornitori di servizi di *crowdfunding* e di terzi che si verificano in relazione al presente regolamento.

Sulla base di questi elementi sarà possibile trarre conclusioni in merito agli effetti della riforma sulla tutela della stabilità finanziaria e sulla protezione degli investitori, come prevedono i criteri di delega.

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà l'elaborazione delle VIR, sulla base dei dati che saranno forniti dalle Autorità di vigilanza nazionali ed europee.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Prima della predisposizione del decreto legislativo di attuazione, verrà dato ampio spazio ad una consultazione pubblica degli stakeholder tramite un documento di consultazione che verrà pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro e in cui verranno illustrate le proposte di intervento normativo.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR è stata redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione IV – Uff. III - sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

ARTICOLO 6 – Principi e criteri direttivi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)

Esenzione AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

ARTICOLO 7 – delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e del regolamento (UE) 2017/625

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il 30 maggio 2018, istituisce un nuovo quadro normativo unionale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE per quanto riguarda la produzione biologica, al fine di sviluppare ulteriormente un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

Nella strategia "Dal produttore al consumatore" adottata di recente dalla Commissione Europea la produzione biologica è annoverata tra i modi per soddisfare i requisiti volti a creare un sistema alimentare sostenibile. La strategia sulla biodiversità riconosce il ruolo della produzione biologica nel preservare la biodiversità sul territorio europeo. Un quadro normativo solido e concordato per i prossimi dieci anni è quindi essenziale per conseguire gli obiettivi dichiarati nella strategia "Dal produttore al consumatore", consistenti nel destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e nell'aumentare significativamente l'acquacoltura biologica entro il 2030.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il regolamento (UE) 2018/848 è entrato in vigore il 17 giugno 2018 e si applicherà con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

L'articolo 37 del suddetto regolamento, rubricato 'Relazione con il regolamento (UE) 2017/625 e norme aggiuntive per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici' prevede che *'Le norme specifiche di cui al presente capo si applicano, in aggiunta a quelle previste dal regolamento (UE) 2017/625, salvo diversamente disposto dall'articolo 40, paragrafo 2, del presente regolamento, e in aggiunta all'articolo 29 del presente regolamento, salvo diversamente disposto dall'articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento, ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per verificare durante l'intero processo, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, che i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento siano stati ottenuti nel rispetto del presente regolamento'*.

Atteso quanto sopra si rende necessario, attraverso la stessa proposta di Delega al Governo, definire con norma di rango primario le competenze in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura di prodotti biologici.

Il regolamento (UE) 2018/848, in combinato disposto con il Reg. (UE) 2017/625, effettua modifiche sostanziali al settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento al campo di applicazione e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'UE. Tali modifiche richiedono pertanto una revisione ed un ampliamento della normativa nazionale di rango primario attualmente in vigore.

Tali aspetti di revisione e ampliamento dovranno prevedere interventi specifici sui seguenti aspetti:

- Il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione;
- Il sistema sanzionatorio per gli operatori biologici e per gli organismi di controllo;
- La modalità di etichettatura dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- Le procedure di designazione dei laboratori ufficiali.

Per quanto riguarda il primo aspetto si dovrà adeguare l'attuale procedimento di autorizzazione e di vigilanza degli organismi di controllo alle novità introdotte dal nuovo regolamento unionale, che tra l'altro riguardano un ampliamento del campo di applicazione sia in termini di prodotti che possono essere certificati biologici, sia come tipologie di operatori che possono aderire al sistema di certificazione (gruppo di operatori).

In relazione al secondo punto, il regolamento (UE) 2018/848 introduce una nuova classificazione delle non conformità rispetto a quella individuata dal precedente regolamento (CE) 834/2007 e per la quale, in connessione con quest'ultima, il vigente d.lgs. n. 20/2018 prevede una gestione delle stesse anche con provvedimenti sanzionatori pecuniari. Pertanto, il subentro della nuova regolamentazione unionale renderebbe, in alcuni casi, infondate le sanzioni irrogate in forza di legge nazionale.

Il terzo punto prevede la possibilità di indicazioni aggiuntive nell'etichetta dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che forniscano informazioni sull'ammissibilità d'uso degli stessi in agricoltura biologica. Tale possibilità non è attualmente prevista dalla normativa in vigore. Attesa l'importanza per gli agricoltori biologici di poter avere informazioni attendibili sull'ammissibilità dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari consultandone l'etichetta, si ritiene fondamentale avvalersi della possibilità offerta dalla nuova regolamentazione.

Per quanto riguarda il quarto punto, si ritiene necessario adeguare il rango normativo dell'attuale procedura di designazione dei laboratori privati utilizzati dagli organismi di controllo per l'analisi dei campioni prelevati presso gli operatori biologici durante le ispezioni in campo. Ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento (UE) 2018/848 tali laboratori dovranno acquisire lo status di 'laboratorio ufficiale'. Pertanto è necessario adeguare l'attuale procedura autorizzativa, normata con decreto del ministro, con una norma di rango primario, che attribuisca in forza di legge la designazione dei laboratori ufficiali ai sensi del regolamento dei controlli ufficiali.

Gli interventi normativi di cui sopra, tra l'altro, permetteranno di ridurre il numero di provvedimenti di carattere secondario (decreti, circolari, ecc.) garantendo un funzionamento più efficace e trasparente del sistema della produzione biologica nazionale.

Descrizione del contesto socio-economico

L'Italia si posiziona tra i primi Paesi europei per superfici coltivate e numero di operatori del settore biologico, e pesa sul totale delle superfici dell'Unione del 14%. Nell'ultimo quinquennio la superficie

coltivata a biologico è cresciuta del 45%, con oltre 605 mila ettari in più, raggiungendo nell'anno 2019: 1.993.236 ettari di SAU coltivata biologica.

L'incidenza delle superfici biologiche coltivate sulla SAU complessiva del Paese è cresciuta di oltre 5 punti percentuali. Il dato calcolato per l'anno 2019 è del 15,8%, mentre nel 2014 era l'11,3%.


A livello compositivo, la SAU italiana si caratterizza nel 2019, per il 42% da seminativi, per il 3% da ortaggi, per il 24% da colture permanenti (legnose), per il 28% da prati permanenti e per il 3% da terreni a riposo si registrando rispetto all'anno 2014 una crescita rispettivamente di due e un punto percentuale dei seminativi e degli ortaggi e per gli stessi valori una flessione negativa per i prati permanenti e per i terreni a riposo. Stabili le colture permanenti nel complesso, ma con incrementi interessanti, nello stesso periodo, che riguardano la vite e olivo. La superficie vitata biologica è cresciuta del 51% con 37.032 ettari in più, mentre quella olivata con un aumento del 43% ha raggiunto 242.780 ettari.

Tabella 1 - Superficie coltivata a biologico, in Italia - anni 2014-2019

1.387.913	1.492.579	1.796.363	1.908.653	1.958.045	1.993.236
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Fonte: Sinab


Grafico 1- Crescita superficie bio 2014-2019



Fonte: Sinab

L'Italia per Incidenza della SAU bio risulta prima (15,8%) rispetto al dato europeo (8% nel 2018) ed ai principali paesi europei (Spagna 10,1%, Germania 9,7% e Francia 8,1%). L'Italia è terza per superfici, dopo Spagna e Francia.


Grafico 2 - Superfici totali bio (dati 2019) e incidenza della superficie biologica nei principali Paesi europei



Fonte: Eurostat, SINAB, Agence Bio, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación


Nel stesso periodo (2014-2019) in Italia il numero degli operatori biologici è passato da 55.433 ad un totale di 80.643, con un incremento numerico di 25.210 operatori ed una variazione percentuale del 45,5%. Durante tutto questo periodo l'Italia ha costantemente mantenuto la leadership del numero di operatori totali in Europa rispetto ai principali Paesi competitor (Spagna, Francia e Germania).

Grafico 3 – Operatori biologici nei principali Paesi europei



Fonte: Eurostat, SINAB, Agence Bio, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Grafico 4 - Agricoltura biologica in Italia: superfici (ha) e operatori (numero) - Anni 1990-2019



Fonte: Sinab

Tabella 2 - Crescita operatori bio 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Operatori totali	55.433	59.959	72.154	75.873	79.046	80.643
						45,5

Fonte: Sinab

Nello specifico delle diverse tipologie di operatori si osserva che tra il 2014 ed il 2019 i **produttori esclusivi** hanno avuto un incremento percentuale del **38%** (+ 16.151 unità), i **preparatori esclusivi** un aumento del **47%** (+3.052 unità), i produttori/preparatori un aumento del **94%** (+5.739 unità) e gli importatori sono cresciuti del **103%** (+ 268 unità).

Tabella 3 – Tipologie operatori bio 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produttori esclusivi	42.546	45.222	55.567	57.370	58.954	58.697
Preparatori esclusivi	6.524	7.061	7.581	8.689	9.257	9.576
Produttori/preparatori	6.104	7.366	8.643	9.403	10.363	11.843
Importatori	259	310	363	411	472	527
						103

Fonte: Sinab

Per quanto riguarda, invece, la ripartizione territoriale degli operatori biologici, possiamo osservare che sia nel 2014 che nel 2019 le Regioni con il maggior numero di operatori sono **Sicilia, Calabria e Puglia**. Queste tre Regioni nel 2014 raccoglievano il **45%** degli operatori biologici nazionali, percentuale che nel 2019 è del **38%** rappresentando una situazione in lenta ma continua progressione a favore di altre Regioni del Centro-Nord che registrano notevoli incrementi.

Tabella 4 – Ripartizione geografica operatori bio 2014-2019

Piemonte	2120	3180		50%
Valle d'Aosta	91	90		-1%
Lombardia	1700	3238		90%
Liguria	389	519		33%
Trentino Alto-Adige	1744	3063		76%
Veneto	1880	3971		111%
Friuli-Venezia Giulia	441	920		109%
Emilia-Romagna	3876	6027		55%
Toscana	4156	5271		27%
Umbria	1217	2083		71%
Lazio	3247	5122		58%
Marche	2187	3918		79%
Abruzzo	1461	2009		38%
Molise	230	516		124%
Campania	2016	5918		194%
Puglia	6599	9380		42%
Basilicata	1225	2359		93%
Calabria	8787	10576		20%
Sicilia	9660	10596		10%
Sardegna	2407	1887		-22%

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi generali perseguiti dalla normativa europea in materia di agricoltura e produzione biologica e dall'intervento normativo che verrà adottato in applicazione dei criteri di delega in esame sono:

a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione, nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

- b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;
- c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2018/848;
- d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei riferimenti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il monitoraggio degli effetti dell'intervento normativo proposto avverrà sulla base del seguente elenco non esaustivo di indicatori:

Indicatore	Unità di misura
Semplificazione della vigente normativa nazionale relativa alla disciplina in materia di agricoltura biologica attraverso la riduzione del numero di atti normativi di rango secondario attualmente vigenti	Decremento del n° di atti normativi di rango secondario rispetto alla situazione attuale
Revisione di procedimenti amministrativi	Numero, riduzione dei tempi procedurali
Miglioramento e aumento dell'affidabilità del sistema di controllo	N° di controlli ufficiali svolti presso gli operatori biologici
Nuovi operatori biologici	n. nuovi operatori
Aumento dell'affidabilità delle analisi di laboratorio utilizzate per i controlli ufficiali in agricoltura biologica	Rapporto analisi positive/analisi totali
Aumento dell'affidabilità degli operatori biologici	Rapporto non conformità rilevate/ controlli ufficiali effettuati
Incentivo allo sviluppo della produzione biologica	<ul style="list-style-type: none"> • numero degli operatori e gruppi di operatori che entreranno nel sistema di controllo; • aumento della superficie coltivata secondo i metodi di produzione biologica

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

Trattandosi di un atto normativo che dà piena applicazione al regolamento europeo già in vigore e direttamente applicabile e finalizzato al riordino del quadro normativo nazionale vigente non sussistono le condizioni di non intervento.

In assenza dell'intervento in questione non sarebbe possibile garantire una piena ed efficace attuazione, in materia di agricoltura biologica, degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2018/848 e regolamento (UE) 2017/625.

L'opzione zero porrebbe dunque a rischio la piena efficacia e funzionalità del sistema di produzione biologica.

3.2 Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento normativo proposto in quanto si ritiene necessario adeguare la normativa nazionale per garantire la completa e corretta applicazione della normativa unionale, con particolare riferimento agli elementi di maggiore novità rispetto all'attuale quadro normativo:

- impatto del combinato disposto del regolamento (UE) 2018/848 e regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali in materia di agricoltura biologica;
- definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica; tale disposizione, che permette di riportare in etichetta informazioni attendibili circa l'ammissibilità di un fertilizzante o di un prodotto fitosanitario, rappresenta un importante beneficio per gli agricoltori biologici che devono rispettare le norme previste dal regolamento unionale anche in termini di mezzi tecnici impiegati;
- ampliamento del campo di applicazione che introduce la possibilità di certificare come biologici prodotti diversi da quelli attualmente ricompresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) 834/2007: tale ampliamento permetterà ad una platea di operatori più ampia (ad esempio i produttori di sale) di aderire al sistema di produzione biologico a beneficio anche della tutela ambientale e di aumentare l'offerta di prodotti biologici per i consumatori;
- la possibilità della certificazione di gruppo per i piccoli agricoltori: la possibilità di accedere ad una certificazione di gruppo permetterà ai piccoli produttori di valorizzare le proprie produzioni biologiche a fronte di costi ridotti e procedure semplificate per accedere al sistema della produzione biologica

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta impatti negativi. Trattandosi di un provvedimento di adeguamento e riordino normativo, determina indubbi vantaggi in termini di razionalizzazione della disciplina, di semplificazione amministrativa, di adeguamento in materia di controlli. Questi aspetti renderanno la norma più organica, coerente e facilmente fruibile dai soggetti interessati.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'opzione considerata non introduce effetti specifici rispetto a quelli previsti dalla normativa unionale.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento non comporta effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato in quanto si tratta di norme di adeguamento per la corretta applicazione del regolamento unionale.

C. Oneri informativi

L'opzione considerata non introduce nessun ulteriore onere informativo a carico delle imprese, rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti, al contrario viene attuata una semplificazione dei procedimenti con riduzione dei costi e dei tempi richiesti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione considerata non introduce oneri, obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea né estende l'ambito di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme unionali.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Il Regolamento (UE) 2018/848, in combinato disposto con il Reg. (UE) 2017/625, effettua modifiche sostanziali al settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento al campo di applicazione e al

sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'UE. Tali modifiche richiedono pertanto una profonda revisione della normativa nazionale di rango primario attualmente in vigore.

Atteso quanto sopra si rende necessario, attraverso la stessa proposta di Delega al Governo, definire con norma di rango primario le competenze in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura di prodotti biologici.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province Autonome.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e regolamento (UE) 2017/625 e delle nuove misure legislative adottate a livello nazionale, viene svolta a vari livelli dalla Commissione Europea attraverso:

- audit da parte del Food and Veterinary Office (FVO) della DGSANTE;
- relazioni annuali previste dagli stessi regolamenti su citati.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato, inoltre, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tale Amministrazione, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Prima della predisposizione degli atti normativi previsti, verrà dato ampio spazio ad una consultazione pubblica degli stakeholder tramite un documento di consultazione che verrà pubblicato sul sito del Mipaaf e sul sito www.sinab.it.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR è stata redatta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ufficio PQAI1 – sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

ARTICOLO 8 – Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Esenzione AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

ARTICOLO 9 – Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca.

Esenzione AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

ARTICOLO 10 – Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il presente articolo detta i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.

La normativa nazionale di settore attualmente in vigore, che deriva dalla direttiva 90/167/CEE, consiste nel decreto legislativo 90 del 3 Marzo 1993 e nei decreti ministeriali attuativi.

Poiché la norma nazionale deriva da una direttiva, e non da un regolamento, l'interpretazione e il diverso recepimento della norma comunitaria da parte dei Paesi membri ha causato, negli anni, difficoltà al libero mercato dei mangimi medicati e dei prodotti di origine animale, dovuta alla disomogeneità dei requisiti in vigore tra i Paesi dell'Unione. La normativa in parola è poi particolarmente datata e non rispondente ai più recenti criteri della normativa europea nel settore dei mangimi e nazionale che ne deriva.

Le relative e principali criticità emerse in sede attuativa e quelle attualmente presenti sono le seguenti:

- Procedure e competenze autorizzative complesse e datate di oltre 25 anni, frammentate tra differenti autorità competenti (Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Regioni, AASSLL) che generano confusione sia negli operatori che nelle autorità competenti stesse. Tali procedure non sono assolutamente in linea con le altre previste nel settore mangimistico, né tantomeno con le disposizioni del regolamento (UE) 2019/4.
- Requisiti igienici, strutturali e gestionali degli operatori del settore dei mangimi medicati obsoleti e non in linea con le disposizioni del regolamento (UE) 2019/4;
- modello di prescrizione medico veterinaria dei mangimi medicati difformi dal modello previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4;
- previsioni per l'acquisto e l'uso di mangimi medicati non in linea con quanto previsto dal regolamento 2019/4 e non orientate al contrasto del fenomeno dell'antimicrobico resistenza;
- inadeguatezza della disciplina sanzionatoria in vigore, che non riflette le condotte previste dal regolamento 2019/4;
- etichettatura e requisiti per l'immissione in commercio dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi non in linea col regolamento 2019/4;

Le esigenze di aggiornamento e di revisione della normativa nazionale derivano appunto dalla necessità di superare le criticità sopraelencate e nel contempo abrogare la norma nazionale che deriva dalla direttiva 90/167/CEE, abrogata dal regolamento (UE) 2019/4 e quindi non più rispondente alla norma europea e, in taluni casi, in palese contrasto.

I destinatari dell'intervento sono, da un lato, le autorità competenti che rilasciano le autorizzazioni ed effettuano i controlli ufficiali, nello specifico quindi lo stesso Ministero della salute, gli Assessorati alla Sanità Regionali e i servizi veterinari delle AASSLL.

Tra le autorità competenti è d'obbligo citare anche il Ministero dello sviluppo economico, nonché altre autorità coinvolte nei controlli, tra cui il Comando Carabinieri per la Tutela della salute.

L'altra tipologia di destinatari sono gli operatori del settore dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, che comprendono i mangimifici industriali, gli allevatori, i distributori e i laboratori di analisi in autocontrollo, quantificabili orientativamente in circa 500 operatori.

Si evidenzia inoltre come il Regolamento, legiferando sulle modalità e sul modello di prescrizione veterinaria dei mangimi medicati, avrà un impatto anche su tale categoria professionale, che si dovrà adeguare alle disposizioni del regolamento

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo che si persegue con l'intervento regolatorio, considerata la particolarità della materia, è rappresentato dalla necessità di garantire l'adeguamento della normativa nazionale che risale agli anni '90, alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che

modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.

Si potrà quindi realizzare un quadro normativo certo, esaustivo, adeguato e in continuità e coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, al fine di garantire la conformità alla normativa in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati.

Gli obiettivi perseguiti con l'intervento regolatorio in esame sono sia di natura formale, quale l'adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, sia di tipo sostanziale, quale l'assicurare, con ogni mezzo praticabile, un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori.

In particolare, gli obiettivi generali che si intende perseguire sono:

- (1) assicurare un livello elevato di sicurezza dei mangimi medicati e di salute degli animali;
- (2) ridurre il numero dei sequestri dei prodotti non conformi;
- (3) contrastare il commercio illegale.

Tra gli obiettivi specifici, vi è il trasferimento delle competenze autorizzative dalle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) alle autorità regionali e provinciali (regioni e province autonome). Tale trasferimento di competenze razionalizzerà il sistema delle autorizzazioni (al quale regioni e province autonome già partecipano, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le ditte richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute) ed il sistema dei controlli ufficiali che attualmente è già in capo ed è interamente eseguito dalle regioni e dalle province autonome.

Pertanto, tra le finalità della presente delega vi è la semplificazione delle procedure autorizzative e l'eliminazione dei processi e dei vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta richiedente).

Le procedure autorizzative saranno così in linea con quelle previste dall'art.13 del regolamento, che prevede il riconoscimento per gli operatori, parallelamente a come avviene per gli altri operatori del settore dei mangimi, che sono appunto riconosciuti dalle autorità regionali.

Inoltre, abrogando la norma nazionale, che deriva appunto da una norma europea abrogata dal regolamento 2019/4, i requisiti vigenti per il settore saranno quelli previsti dal regolamento, e le problematiche derivate negli anni dalle disomogeneità applicative fra Paesi Membri saranno superate.

Sarà garantito quindi il libero scambio di mangimi medicati, animali ed alimenti tra Paesi membri, superando le barriere relative alla presenza di differenti requisiti in vigore nei Paesi dell'Unione.

I requisiti previsti per gli operatori saranno in linea con le altre normative vigenti nel settore dei mangimi e saranno idonei a garantire elevati standard produttivi ed igienici, contribuendo a garantire la sicurezza dei mangimi, e la salute umana e degli animali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore che consentirà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatorio è rappresentato dalla attesa e progressiva riduzione delle infrazioni che verranno elevate per non conformità.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà riscontrato attraverso rilevazioni sia delle non conformità rilevate dagli organi di controllo sia delle sanzioni irrogate.

Nel tempo, si auspica, grazie all'effetto dissuasivo delle sanzioni stesse, una progressiva riduzione delle infrazioni e delle sanzioni irrogate e, di conseguenza, un miglioramento del livello di conformità di mangimi medicati alle previsioni della normativa in materia.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La presente delega è necessaria per adeguare la vigente normativa nazionale, che risale agli anni '90, alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) 2019/4.

In particolare, la delega avrà le seguenti finalità:

a) adeguare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue.

b) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/4, deputate a svolgere i compiti previsti dal

regolamento, secondo le rispettive competenze nonché adeguare e riorganizzare le attività anche sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale;

c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa. Tale opzione di non intervento determinerebbe innanzitutto una procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (già art. 226 TCE); inoltre, tale opzione rischierebbe di vanificare il sistema di sicurezza dei mangimi medicati, con conseguente rischio per la tutela della salute pubblica. L'amministrazione non ha valutato opzioni alternative rispetto a quelle di non intervento, considerati gli stringenti criteri posti dal regolamento.

Le opzioni alternative sarebbero state l'emanazione di circolari e documenti di indirizzo, ma non sono state percorse, oltre che per le suddette ragioni, perché è necessario abrogare la normativa nazionale superata ed in contrasto col regolamento ed adeguare le disposizioni nazionali a quelle previste dalla norma comunitaria.

Per raggiungere tale scopo è necessaria l'adozione di un atto avente forza di legge e considerato che evidenti ragioni di chiarezza e certezza del diritto impongono un unico atto che regoli l'intero ambito previsto dal regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, si ritiene che il decreto legislativo sia lo strumento più idoneo.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si ravvisano costi regolatori rispetto alla precedente normativa, se non un mero adeguamento degli importi delle sanzioni economiche, ampiamente giustificato dal decorso di molti anni dalle previsioni vigenti. In tal senso, è necessario sottolineare che il divieto di incorrere nelle fattispecie sanzionate non deriva dal decreto, bensì dal Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati: l'adeguamento alla normativa vigente in materia di mangimi non può rappresentare un costo regolatorio, essendo un dovere.

Le sanzioni sono diversificate in base alla gravità della violazione commessa, valutata sulla base del possibile impatto sulla salute pubblica e degli animali. Si ritiene di non poter diversificare le sanzioni a seconda delle dimensioni dell'impresa.

Gli impatti per i destinatari derivanti dallo schema di decreto e dalle principali novità introdotte dal regolamento (UE) 2019/4 saranno quindi i seguenti:

- Procedure autorizzative più semplici, che coinvolgeranno una sola autorità competente, e in linea con tutte le altre procedure previste per il settore mangimistico;
- Necessità eventuale di modificare ed adeguare i requisiti igienici, strutturali e manageriali a quelli previsti dal regolamento ed omogenei tra i vari Paesi Membri;
- Quadro normativo più chiaro e certo in merito ai requisiti di conformità dei mangimi medicati, in relazione ad etichettatura, composizione, omogeneità, contaminazione crociata etc.;
- Possibilità di commerciare liberamente mangimi medicati e prodotti intermedi nei Paesi dell'Unione;
- Possibilità per i medici veterinari di prescrivere mangimi medicati e prodotti intermedi anche in Paesi dell'UE diversi da quello in cui operano;
- Quadro sanzionatorio chiaro, preciso e dissuasivo, in linea con le condotte previste dal regolamento

B. Effetti sulla concorrenza

Con l'intervento regolatorio proposto si realizza un migliore funzionamento concorrenziale del Paese, anche attraverso l'adeguamento alla normativa europea che garantisca la corretta fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati: l'utilizzo corretto dei mangimi medicati garantisce la trasparenza del prodotto verso l'utilizzatore e l'ottimale funzionamento del mercato.

C. Oneri informativi

Non si introducono oneri informativi nuovi per i cittadini e le imprese considerata la tipologia di intervento. Si ritiene, pertanto, che non sussistano oneri informativi per le imprese e per i cittadini.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento posto in essere non introduce livelli di regolazione differenti o superiori a quanto già imposto dalle norme europee vigenti in materia e nel rispetto dei parametri stabiliti. Anche l'intervento sanzionatorio, che risponde ai criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, non supera i livelli minimi di regolazione europea, in quanto attiene a sanzioni che, come noto, sono di competenza degli Stati membri e che, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione, deve avvenire necessariamente mediante atto avente forza di legge.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento non presenta svantaggi ma risulta invece necessario, poiché richiesto al fine di adeguare la vigente normativa nazionale, che risale agli anni '90, alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) 2019/4. Qualora l'intervento non venisse effettuato, permanerebbe in vigore la normativa nazionale che, derivando da una direttiva datata e abrogata dal regolamento, sarebbe in palese ed esplicito contrasto con le nuove disposizioni, generando confusione ed incertezza sia nelle autorità competenti che negli operatori. L'opzione scelta, che comprende anche la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio così come richiesto dall'art 22 del regolamento, presenta inoltre il vantaggio di perseguire efficacemente comportamenti non corretti che possono incidere sulla tutela della salute pubblica, in particolare l'assenza delle necessarie autorizzazioni, il mancato rispetto dei requisiti igienici, l'immissione in commercio di mangimi medicati non conformi, la somministrazione di mangimi medicati senza regolare prescrizione medico veterinaria etc.. Per le imprese e gli operatori che agiscono in linea con il regolamento, rappresenta il vantaggio di garantire un corretto sistema di concorrenza, evitando possibili distorsioni del mercato a favore di operatori che agiscono in maniera illecita.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio sono: il Ministero della salute, le regioni e le province autonome.

5.2 Monitoraggio

Gli strumenti per monitorare l'intervento sono il numero delle sanzioni elevate e il contenzioso derivante dalla contestazione delle sanzioni.

Il soggetto individuato istituzionalmente quale responsabile del controllo e del monitoraggio sulla corretta attuazione dell'intervento di regolamentazione è individuato, a livello nazionale, nel Ministero della salute e, a livello territoriale, nelle regioni e province autonome.

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), questo Ministero della salute effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento delegato, attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti. Tali verifiche, che vedranno coinvolti anche i destinatari dell'intervento, prenderanno prioritariamente in esame i seguenti aspetti relativi:

- numero delle sanzioni amministrative;
- numero delle sanzioni penali;
- numero dei sequestri effettuati.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Lo schema di disegno di legge è stato predisposto con il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni e delle province autonome, delle principali Associazioni di categoria e dei

laboratori nazionali di riferimento.

Tutte le Amministrazioni ed Enti coinvolti si sono mostrati favorevoli al decreto e hanno fornito elementi per una semplificazione e razionalizzazione del testo, oltre che in merito alla proporzionalità degli importi previsti con quelli di sanzioni similari.

In particolare, le suindicate consultazioni sono state le seguenti:

- Consultazione, a partire da fine 2019, delle autorità regionali, delle Associazioni di categoria del settore mangimistico e dei laboratori ufficiali deputati al controllo sui mangimi, tramite riunioni in presenza, in cui è stata presentata l'analisi d'impatto del regolamento sulla normativa nazionale e le possibili azioni da adottare tramite lo schema di decreto. Tutte le figure interpellate si sono mostrate favorevoli all'adozione del decreto, alle azioni che il Ministero vuole perseguire tramite lo stesso e hanno avuto la possibilità di presentare le loro posizioni e suggerimenti.
- Consultazione del Ministero dello sviluppo economico tramite richiesta formale (Nota DGSAF 0004816 – P – 27/02/2020) di parere circa il trasferimento delle competenze autorizzative alle Regioni e Province Autonome. Il MISE si è espresso favorevolmente con nota formale del 18/03/2020;
- Consultazione formale del Coordinamento interregionale in merito al trasferimento delle competenze autorizzative alle Regioni e Province Autonome. Il Coordinamento interregionale, tramite la sua regione capofila, il Veneto, si è espresso favorevolmente in data 2 marzo 2020.
- Scambi di mail in merito agli impatti del Regolamento con l'Associazione di categoria dei produttori di mangimi composti, la maggiormente interessata dalle disposizioni del regolamento.
- Costante consultazione con l'ufficio 4 della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari, competente in materia di farmaco veterinario e dell'attuazione del regolamento 2019/ dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, poiché alcune tematiche richiedono di essere affrontate in maniera uniforme e coordinata, in quanto i mangimi medicati sono mangimi che contengono medicinali veterinari nella loro composizione.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa. Tale opzione di non intervento determinerebbe innanzitutto una procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (già art. 226 TCE); inoltre, tale opzione rischierebbe di vanificare il sistema di sicurezza della fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati, con conseguente rischio per la tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 11 – Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo detta specifici criteri e principi direttivi attraverso i quali il Governo esercita la delega conferitagli al fine di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 e 32 della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

In particolare, nell'esercizio della suindicata delega, il Governo dovrà seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al citato articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli organi da esse individuati quali autorità competenti deputate a svolgere i compiti previsti dal Regolamento, secondo le rispettive competenze, nonché adeguare e

riorganizzare le attività anche sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale;

b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso, nonché le farmacie ed altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;

c) rimodulare il sistema delle tariffe, sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento;

d) adeguare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici previsti dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132, 155 del regolamento (UE) 2019/6;

e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

La presente delega è necessaria per adeguare la vigente normativa nazionale, rappresentata dal d.lgs. n. 193 del 2006 e da altri decreti ministeriali che hanno regolamentato ambiti specifici del settore, alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) 2019/6, con lo stesso scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, il rafforzamento del mercato interno ed ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari, con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.

In particolare, la finalità dell'adeguamento della normativa interna sarà quella di:

- fornire nuove modalità di prescrizione e registrazioni delle prescrizioni e dell'impiego dei medicinali da parte dei veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi a favore degli operatori del settore;

-rafforzare il mercato interno al fine di poter ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari, con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente attraverso la tracciabilità, sorveglianza sul mercato;

-intervenire per la regolamentazione della pubblicità sanitaria dei medicinali veterinari;

potenziamento dei controlli ed ispezioni sanitarie sui medicinali veterinari, particolarmente mirati al contrasto dell'antimicrobico resistenza.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con il decreto legislativo di adeguamento, in particolare, si realizzeranno i seguenti obiettivi:

1) prescrizione e registrazioni delle prescrizioni e dell'impiego dei medicinali da parte dei veterinari;

nuove prescrizioni in materia di modalità di impiego dei medicinali sugli animali, registrazioni dei trattamenti e conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti con lo stesso scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari;

2) la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi a favore degli operatori del settore;

3) il rafforzamento del mercato interno ed ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari, con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente attraverso la tracciabilità, sorveglianza sul mercato, la regolamentazione della pubblicità sanitaria dei medicinali veterinari, i controlli ed ispezioni sanitarie sui medicinali veterinari, anche con una specifica attenzione al contrasto dell'antimicrobico resistenza.

Inoltre, saranno stabiliti i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso, nonché le farmacie ed altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, nell'ambito del sistema di tracciabilità (Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco) e del Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (ricetta veterinaria elettronica).

Verranno adeguati e coordinati i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti con il regolamento e gestiti dalla Agenzia europea per i medicinali (EMA) per le finalità previste dal regolamento europeo.

Verrà ridefinito il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

In sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non risulta, tuttavia, possibile procedere alla determinazione analitica degli impatti che si creeranno sulle PMI, ma solo ad una previsione in termini generali del relativo impatto.

Gli obiettivi che realizzerà il decreto legislativo, che verrà adottato sulla base dei presenti criteri direttivi previsti per l'adeguamento del nostro ordinamento al regolamento in esame e che verranno, quindi, precisati con maggior dettaglio nella fase istruttoria volta alla definizione del contenuto del decreto legislativo, riguarderanno i seguenti aspetti.

1) semplificazione amministrativa, attraverso l'adeguamento delle procedure autorizzative dei medicinali veterinari, incluse quelle per il commercio parallelo e per piccoli animali tenuti come animali da compagnia; nel settore dell'omeopatia saranno previste alcune semplificazioni dei procedimenti di registrazione e dell'impiego;

2) trasparenza;

3) facilitazione della circolazione dei medicinali veterinari e dell'accesso ai medicinali veterinari autorizzati, sia grazie alla validità delle autorizzazioni all'immissione all'ingrosso nell'Unione, che attraverso l'aggiornamento delle banche dati e dei sistemi informatici nazionali e l'integrazione con i sistemi dell'Unione e attraverso la vendita on-line;

4) disposizioni sulla distribuzione, vendita al dettaglio, impiego e gestione delle scorte di medicinali veterinari, incluse le relative registrazioni;

5) introduzione di disposizioni volte a disciplinare la pubblicità di medicinali non soggetti a prescrizione veterinaria;

6) introduzione di disposizioni volte a garantire l'applicazione del principio di riconoscimento delle prescrizioni veterinarie per agevolare l'adozione di uno schema di prescrizione, in cui figurano le informazioni essenziali necessarie a garantire l'uso sicuro ed efficace del medicinale;

7) previsioni finalizzate a migliorare l'efficacia delle ispezioni eseguite dalle autorità competenti, stabilendo la frequenza dei controlli tenendo conto del rischio e del livello di conformità previsto in diverse situazioni;

8) previsione, allo scopo di garantire trasparenza, imparzialità e coerenza a livello dei provvedimenti di applicazione adottati, di un quadro appropriato di sanzioni che permetta di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata conformità con il presente regolamento, poiché da essa possono derivare danni per la salute pubblica e la sanità animale, e per l'ambiente; introduzione di disposizioni volte a contrastare la vendita illegale di medicinali veterinari al pubblico a distanza, imponendo condizioni per la fornitura dei medicinali al pubblico nell'ambito dei limiti fissati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il regolamento europeo introduce il sistema di valutazione del rischio per i controlli e per le ispezioni; si prospetta una categorizzazione del rischio in ogni settore di attività, una sua valutazione ed i conseguenti interventi correttivi che potranno consistere in raccomandazioni, non conformità, sanzioni, obblighi di variazione, sospensioni o revoche.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Attraverso le consultazioni si valuteranno le criticità riscontrate in ogni singolo settore e le relative opzioni di intervento.

La presente norma di delega è necessaria ad introdurre specifici criteri direttivi per l'adozione di un nuovo decreto legislativo, per l'adeguamento alle nuove prescrizioni dettate dal regolamento europeo, quale, ad esempio, l'informatizzazione del sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari e con essa della prescrizione medico-veterinaria, nonché il nuovo sistema previsto per le scorte di medicinali, per la distribuzione dei farmaci e per il settore della regolamentazione della pubblicità dei medicinali veterinari, compresa pubblicità e la vendita *on line*.

Gli interventi descritti nei criteri di delega previsti dalla norma in esame, sono necessari ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento UE 6/2019 e non possono che essere disposti attraverso l'adozione di un nuovo decreto legislativo attesa la necessità di intervenire con una fonte di rango primario al fine di istituire nuove banche dati e di modificare procedure autorizzatorie di variazioni di autorizzazioni all'immissioni in commercio di farmaci veterinari interne che sono regolamentate, allo stato, dal decreto

legislativo 193 del 2006 e che richiedono pertanto un intervento modificativo disposto da una fonte di pari rango.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il presente intervento e, in particolare il decreto legislativo che verrà adottato, mira a ridurre gli oneri amministrativi, a rafforzare il mercato interno e ad aumentare la disponibilità di medicinali veterinari, garantendo nel contempo il massimo livello di salute pubblica e sanità animale e di protezione dell'ambiente. Il decreto legislativo che verrà adottato fisserà parametri elevati di qualità, sicurezza ed efficacia per i medicinali veterinari, per la protezione della salute pubblica e della sanità animale nonché dell'ambiente.

Nel dettaglio, ogni Stato membro dovrà adeguare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici e alle banche dati che saranno istituite come previsto dal Regolamento (UE) 2019/6, con l'articolo 55, Banca Dati dei medicinali veterinari dell'Unione, l'articolo 74, Banca dati di farmacovigilanza dell'Unione e l'articolo 91, Banca dati della fabbricazione e della distribuzione all'ingrosso.

Tali banche dati, che saranno interconnesse, oltre a contenere i dati per i quali sono istituite, supporteranno anche alcune tecnologie informatiche attraverso le quali saranno semplificate alcune attività di seguito descritte:

- Autorizzazioni dei medicinali veterinari
 - a) presentazione per via elettronica delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio, prevista dall'articolo 6(3);
 - b) presentazione per via elettronica delle domande di variazioni, prevista dall'articolo 62(1);
 - c) registrazione nella Banca dati dei medicinali veterinari di una modifica classificata come variazione che non richiede una valutazione, prevista dall'articolo 61.
- Farmacovigilanza
 - a) registrazione delle segnalazioni di farmacovigilanza ed altri dati di monitoraggio;
 - b) processo di gestione dei segnali (articolo 81)
- Raccolta dati
 - a) Raccolta di dati di vendita e di impiego dei medicinali antimicrobici utilizzati negli animali (articolo 57)

Infatti il corretto funzionamento e l'interconnessione dei suddetti sistemi con la banca dati nazionali e dei sistemi informatici nazionali, quali il sistema di tracciabilità reso disponibile attraverso la banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 ed il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta elettronica veterinaria, permetterà di proseguire con l'informatizzazione dei dati ai fini dei monitoraggi e delle attività di farmacosorveglianza, anche attraverso i dati contenuti nelle diverse banche dati.

4.2 Impatti specifici

I destinatari dell'intervento sono 33 mila veterinari, circa 500 produttori, 1376 grossisti, 629.300 allevatori, 11 milioni circa di italiani proprietari o detentori di animali da compagnia 13.056.702 animali da compagnia, regioni e unità sanitarie locali 266, 21301 tra farmacie, parafarmacie, negozi per pet, mangimifici, siti per la distruzione 158.

Il regolamento promuove un uso più consapevole dei medicinali veterinari (si pensi all'uso prudente degli antibiotici), la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi (il processo per l'autorizzazione all'immissione in commercio sarà completamente informatizzata; alcune variazioni meramente amministrative non verranno più valutate; verrà semplificata l'importazione parallela), il rafforzamento del mercato interno e una maggiore disponibilità di medicinali veterinari (ci sarà un'unica banca dati della UE per i medicinali sia per uso umano che veterinari), con l'obiettivo di garantire al tempo stesso il massimo

livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.

Effetti sulle PMI (Test PMI)

A. Effetti sulla concorrenza:

Si prospetta una maggiore facilità di accesso al mercato per le PMI

B. Oneri informativi:

Con l'adozione del decreto legislativo, attraverso i sistemi informatici connessi alla banca dati dell'Unione saranno assolti molti obblighi informativi; con il decreto legislativo, inoltre, sarà migliorata la trasparenza generale, verrà razionalizzato e facilitato il flusso di informazioni tra le autorità ed evitare la moltiplicazione degli obblighi di informazione;

C Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Sembra difficile al momento poter ipotizzare il superamento di livelli minimi di regolazione europea

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Sono state valutate le opzioni di non intervento per gli aspetti su cui non sono pervenute segnalazioni o su cui non era possibile trovare un accordo. Qualsiasi modifica del sistema attuale deriva dalla *correzione* della normativa non più attuale, dalla consultazione delle parti interessate o dalla necessità di attuare una semplificazione amministrativa, allo scopo di raggiungere gli obiettivi del regolamento.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

L'attuazione della norma avverrà rispettando i principi costituzionali e le norme primarie. Per alcuni ambiti, come quello della farmacovigilanza, della distribuzione, delle scorte e dell'impiego, si sta studiando con le Regioni la soluzione più aderente alla norma europea e più efficace.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio del rispetto dei parametri fissati dal decreto legislativo e già sopraindicati è garantito dai controlli e delle ispezioni, che saranno effettuate sulla base del rischio.

Al fine di monitorare la qualità, sicurezza ed efficacia saranno previsti piani di controlli di campioni di medicinali veterinario nell'ambito del monitoraggio post marketing per i controlli sulla qualità dei medicinali veterinari posti in commercio sul territorio e le attività di farmacovigilanza per il monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia. Inoltre, continueranno ad essere effettuate le ispezioni sui fabbricanti dei medicinali veterinari

Si attuerà un coordinamento con le Regioni e con le PPAA per l'attuazione della verifica degli obblighi sia del regolamento che del decreto legislativo, attraverso riunioni periodiche con le Regioni in tema di farmacovigilanza e, più raramente, di farmacovigilanza, nonché dall'interlocuzione costante con gli ordini professionali di veterinari e farmacisti, con le associazioni di categoria degli stessi, dell'industria farmaceutica veterinaria, della distribuzione del farmaco, degli allevatori. Infine il monitoraggio della norma è garantito anche da iniziative di formazione e informazione al territorio e ai diversi portatori di interesse.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Per la definizione dei criteri e dei principi direttivi contenuti nell'articolo in esame, sono state consultate le Regioni e le principali Associazioni di categoria di veterinari, inclusi gli omeopati, dei farmacisti, delle industrie che rappresentano i titolari delle autorizzazioni e i fabbricanti dei medicinali veterinari e dei mangimifici, dei distributori all'ingrosso, allevatori. Sono state organizzati incontri su singole materie di interesse, e sono state anche raccolte posizioni scritte, inviate attraverso l'attivazione di una casella di posta elettronica dedicata. Inoltre, sono stati coinvolti il Ministero delle Politiche agricole ed il Ministero dell'Ambiente per determinati aspetti.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto della norma si potrà effettuare periodicamente, attraverso le rendicontazioni annuali da parte delle Regioni ed a cadenza almeno triennale dall'emanazione della norma anche sottoponendo, ad esempio, questionari alle Regioni, questionari di soddisfazione all'utenza, in particolare ai titolari delle autorizzazioni e attraverso iniziative di formazione ed informazione.

E' stata inviata una nota al Coordinamento Interregionale - AREA Prevenzione e Sanità Pubblica, per la trasmissione ed il coinvolgimento delle Regioni e PPAA., in cui si è descritta l'attività in programma e con la quale di chiedevano informazioni riguardo eventuali misure o disposizioni regionali sulla distribuzione.

E' stata organizzata una riunione con le Regioni, le PPAA, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 14 gennaio 2020.

E' stato somministrato un questionario relativo alla distribuzione, predisposto con modalità informatiche e un questionario sulla gestione delle scorte dei medicinali veterinari e delle registrazioni dei medicinali.

In data 15 gennaio 2020 è stato organizzato un incontro con gli stakeholders, (Associazioni di categoria dei titolari di AIC, fabbricanti, farmacisti, operatori del settore, oltre che rappresentanti delle Federazioni nazionali degli Ordini, ecc), per ascoltare e tenere conto del loro punto di vista e condividere alcune proposte, creando dei sottogruppi di interesse.

Da una prima analisi, si individuano le seguenti macroaree, che potranno successivamente essere suddivise ulteriormente:

- autorizzazioni all'immissione in commercio, incluse le registrazioni degli omeopatici con procedura semplificata e dei medicinali destinati ad animali individuati dall'articolo 5(6).
- distribuzione
- fabbricazione
- prescrizione, impiego e registrazioni
- ispezioni e controlli
- sanzioni.

ARTICOLO 12 - Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A livello europeo è stato adottato il regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, con l'obiettivo di armonizzare la commercializzazione dei prodotti fertilizzanti nell'Unione.

Detto regolamento, che si applica dal 16 luglio 2022, ha introdotto numerosi elementi innovativi con l'obiettivo di attuare un approccio al settore dei fertilizzanti più armonizzato a livello europeo e più efficace.

Il nuovo regolamento apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici. In particolare, sono introdotti obblighi puntuali sul processo e sul prodotto, nonché un rafforzamento del sistema di controllo.

L'applicazione di detto regolamento persegue l'obiettivo di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi al fine di garantire lo stesso livello di qualità e di sicurezza in tutta l'UE e condizioni di parità per i numerosi operatori e produttori dell'Unione. Nonché garantire un maggior coordinamento con le altre normative comunitarie quali REACH (Regolamento CE n.

1907/2006), sottoprodotti di origine animale (Regolamento (CE) n. 1069/2009), rifiuti (Direttiva n. 2008/98/CE), prodotti fitosanitari (Regolamento (CE) n. 1107/2009). La promozione di un maggiore utilizzo di nutrienti riciclati ha quindi come scopo ulteriore lo sviluppo dell'economia circolare e un utilizzo generale dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo, nel contempo, la dipendenza dell'Unione dai nutrienti provenienti da paesi terzi.

La nuova regolamentazione, ha modificato totalmente l'architettura generale dell'impianto normativo attuale, ha introdotto aspetti innovativi (valutazione della conformità, dichiarazione UE di conformità, organismi di valutazione della conformità, Autorità di notifica). In particolare, agli operatori professionali è richiesta una maggiore responsabilità per i prodotti fertilizzanti a marchio CE, dall'altra l'autorità competente è chiamata a dotarsi di strutture conformi ai requisiti fissati e di risorse umane e finanziarie adeguate a garantire il controllo e la sorveglianza dei prodotti fertilizzanti immessi sul mercato.

Al fine di garantire la piena applicazione delle novità introdotte dal regolamento (UE) 2019/1009, è stato necessario intraprendere un percorso di riordino della attuale normativa nazionale in materia di fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che norma l'immissione sul mercato dei fertilizzanti nazionali non inclusi nella normativa europea, in quanto, l'attuale decreto legislativo non consente di attuare quanto predisposto dal regolamento. Tale ipotesi di riorganizzazione necessita della elaborazione di una specifica ipotesi di intervento normativo.

Il presente schema di legge, all'articolo 13, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

Tali provvedimenti costituiranno la nuova base normativa nazionale in materia di messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti nazionali e daranno attuazione a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1009.

I destinatari dell'intervento normativo sono tutti gli operatori professionali coinvolti nella produzione e commercializzazione dei prodotti fertilizzanti, intesi come concimi minerali, fertilizzanti organo-minerali, organici, ammendanti e substrati e fertilizzanti specialistici (quali i biostimolanti).

Il volume di affari complessivo, rappresentato dalle aziende di settore produttrici ed importatrici, ammonta a oltre 1,5 miliardi di euro relativo al mercato Italia e circa 410 milioni di euro per le importazioni. Della produzione chimica italiana complessiva il 2,8% del fatturato è coperto proprio dall'industria dei fertilizzanti.


Lo scenario economico del settore dei fertilizzanti vede una progressiva diminuzione di produzione e di impiego di fertilizzanti in Italia.

Una delle cause principali di tale ridimensionamento, oltre alla crisi generale della chimica italiana, è dovuta alla mancanza di materie prime e di energia, che hanno un impatto rilevante e decisivo sui costi di produzione, nonché alla tendenza ad una ottimizzazione dell'impiego dei fertilizzanti, promossa ormai da diverso tempo anche dalle politiche di settore che, sempre più, premiano l'utilizzo razionale delle materie prime.

Le vendite complessive sono nell'ordine dei 2,5 milioni di tonnellate annue. Il consumo complessivo in Italia si aggira attorno ai 28 milioni di quintali di concimi (minerali, organici, organo minerali; 81% in termini di fatturato) e poco più di 20 milioni di tonnellate di ammendanti, correttivi, substrati e prodotti ad azione specifica che contribuiscono al 19% del fatturato di settore.


Le tipologie dei prodotti offerte sono le seguenti:

- concimi minerali, che rappresentano il 63% della totalità dei concimi utilizzati in Italia e il 68% circa del fatturato totale;
- concimi organici e organo minerali, con una quota del 13% sulle quantità totali vendute e del 13% del fatturato;
- concimi specialistici - quali prodotti idrosolubili, prodotti a rilascio controllato dei nutrienti, prodotti con effetto biostimolante - che rappresentano circa il 2% del totale, ma contribuiscono al 10% del fatturato del settore;
- ammendanti, correttivi e substrati, l'insieme di queste tipologie costituiscono il 24% in termini di volume e il 9% in termini di fatturato.



Nell'area delle "commodities" minerali il panorama produttivo dei fertilizzanti si caratterizza per la presenza di poche grandi imprese nazionali, ma soprattutto internazionali, e per gli ingenti volumi di importazioni da paesi con tecnologie consolidate e costi dell'energia più competitivi. Al contrario, nel campo degli organici e delle specialities le imprese italiane sono in grado di mettere a disposizione degli utilizzatori prodotti all'avanguardia da utilizzare soprattutto nel settore delle colture tipiche dell'ambiente mediterraneo e che rappresentano la peculiarità dell'agroalimentare *made in Italy*.

Dai dati della distribuzione in Italia dei fertilizzanti, forniti dall'indagine Istat sui mezzi di produzione, emerge chiaramente che l'agricoltore italiano tende ad acquistare prevalentemente i prodotti nazionali piuttosto che quelli stranieri. L'incremento delle vendite dei fertilizzanti, infatti, vede un aumento del 16% dei prodotti italiani, a fronte di un calo del 6% delle vendite dei prodotti stranieri. La dipendenza dall'estero resta invece preponderante per quanto riguarda i concimi azotati, l'86% dei quali vengono prodotti all'estero. Secondo dati Istat i consumi sono distribuiti sul nostro territorio come di seguito illustrato



Al Nord, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna assorbono, rispettivamente, il 20,42%, il 17,5% e il 15,0% della distribuzione nazionale. Al Centro e al Sud, infine, si segnalano la Toscana, il Lazio e la Puglia dove viene distribuito, mediamente, il 5,6% del quantitativo distribuito complessivamente.

Le attività del settore vedono coinvolti sul territorio nazionale 1.350 fabbricanti di fertilizzanti, iscritti nel relativo Registro nazionale (di cui l'83 % afferiscono a ditte italiane e il restante 13 % a ditte estere con sede in altri Stati membri), a cui circa 6.000 operatori rivenditori possono attingere per il relativi prodotti fertilizzanti. Tali prodotti, che ammontano a circa 22.000 di cui 12.000 relativi a fertilizzanti convenzionali e circa 9.000 relativi a fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, sono oggetto di utilizzo da parte di oltre 1,6 milioni di agricoltori.

L'intervento normativo in questione avrà, pertanto, un impatto sul settore significativo in considerazione del ruolo preponderante svolta da tali mezzi tecnici nella filiera produttiva agricola e sui quali si basano i sistemi produttivi.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il primo obiettivo dell'intervento normativo è rappresentato dall'adeguamento della disciplina nazionale del settore fertilizzante per renderla rispondente al nuovo contesto normativo europeo definito dal regolamento (UE) 2019/1009.

Il regolamento prevede che le diverse funzioni di un prodotto giustificano prescrizioni differenti in materia di sicurezza e qualità, adeguate ai diversi usi previsti del prodotto. I prodotti fertilizzanti dell'UE sono suddivisi in categorie funzionali di prodotto e ciascuna categoria è soggetta a specifiche prescrizioni di sicurezza e qualità.

Il secondo obiettivo deriva dal fatto che, al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell'Unione, il regolamento (UE) 2019/1009 non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il rispetto delle norme armonizzate è facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti che recano la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato. Ciò è stato reso possibile visto il carattere prettamente locale di alcuni mercati di prodotti fertilizzanti.

Pertanto, la norma nazionale, regolamerterà, come già previsto, molte tipologie di prodotti che non rientrano tra le categorie normate dal regolamento. Infatti, tali prodotti fertilizzanti rivestono un ruolo molto importante per i produttori nazionali di fertilizzanti e per gli operatori agricoli italiani. I primi vedrebbero eliminata la possibilità di produrre ed immettere sul mercato prodotti fertilizzanti che sono in commercio da più di 30 anni e i secondi non avrebbero più la possibilità di utilizzare dei prodotti efficaci ed efficienti adatti alle condizioni pedo-climatiche del territorio italiano. Infine, non sarebbe più consentito l'utilizzo, per la produzione di fertilizzanti, di alcune materie prime improntate al riuso a tutela delle fonti non rinnovabili sulle rinnovabili, partendo da materie prime nazionali, con particolare riferimento all'importanza di utilizzare biomasse, rifiuti organici, sottoprodotti, ecc.

La norma nazionale che disciplina tale settore, necessita, tra l'altro, di una riorganizzazione delle disposizioni in esse contenute, di una semplificazione amministrativa e di un adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, di un aggiornamento del quadro sanzionatorio e della definizione delle tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale e immessi in commercio. Questi aspetti rendono tale norma poco organica e non facilmente fruibile dai soggetti interessati.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Dall'intervento normativo in questione potranno derivare, nel breve-medio periodo, benefici importanti quali una normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti fertilizzanti armonizzata e razionalizzata, una filiera produttiva trasparente e garantita da sistemi di tracciabilità, una maggiore qualità dei prodotti fertilizzanti, un rafforzamento e potenziamento dei sistemi di controllo sui fertilizzanti, sia dal punto di vista tecnico che sanitario, nonché un maggiore coinvolgimento per gli operatori professionali che sono responsabili della conformità dei prodotti fertilizzanti CE, in funzione del rispettivo ruolo nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli aspetti di interesse pubblico nonché una concorrenza leale sul mercato interno. Per consentire agli operatori economici e alle autorità competenti, rispettivamente, di dimostrare e di verificare che i prodotti fertilizzanti CE messi a disposizione sul mercato sono conformi alle prescrizioni del nuovo quadro normativo, sono state disposte procedure di valutazione della conformità, introducendo un sistema di certificazione. Inoltre, una semplificazione delle procedure a carico degli operatori professionali.

Più in dettaglio, si individuano i seguenti indicatori che consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, nel breve e medio periodo, il grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati:

- n. di controlli ex ante;
- n. di controlli ex post;

- n. di esiti positivi dei controlli alle produzioni;
- n. di esiti positivi dei controlli in fase di commercializzazione;
- n. di notifiche ed interventi adottati dagli operatori professionali;
- n. delle produzioni in export;
- n. dei provvedimenti emanati dall'autorità di sorveglianza del mercato (richiami o ritiri dal mercato di prodotti non conformi);
- n. tempo procedimentale.

Nel medio periodo (fino a 10 anni), si prevede:

- n. nuovi operatori;
- n. prodotti fertilizzanti certificati;
- n. del rapporto controlli effettuati/non conformità rilevate;
- n. degli organismi di valutazione della conformità;
- n. dei fertilizzanti con marchio CE.

I dati per le misurazioni di cui sopra proverranno principalmente dalle Autorità di vigilanza nazionali (ICQRF, Agenzia delle Dogane, NAS), dalle associazioni di categoria (Assofertilizzanti, AIF, CIC, AIPSA, COMPAG) e da ACCREDIA.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

Trattandosi di un atto normativo che dà piena applicazione al regolamento europeo già in vigore e direttamente applicabile e finalizzato al riordino del quadro normativo nazionale vigente non sussistono le condizioni di non intervento.

In assenza dell'intervento in questione non sarebbe possibile garantire una piena ed efficace attuazione, in ambito fertilizzante, degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2019/1009.

L'opzione zero porrebbe dunque a rischio la piena efficacia e funzionalità del sistema di produzione dei prodotti fertilizzanti nazionali, che non sarebbero più allineati con quelli a marchio CE come è invece stato con i concimi CE normati dal regolamento 2003/2003, con un impatto negativo sulla qualità stessa dei prodotti fertilizzanti nazionali, sulla competitività delle imprese e i flussi di export verso Paesi terzi.

3.2 Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento, trattandosi di una norma volta all'adeguamento della normativa dei prodotti fertilizzanti nazionali alle disposizioni stabilite dal citato regolamento e, contestualmente, al riordino delle norme stesse in un testo unico più coerente, omogeneo e semplificato.

Unica opzione alternativa all'intervento in questione avrebbe richiesto l'emendamento di singoli provvedimenti attualmente in vigore, per renderli compatibili con la nuova normativa europea che regola l'immissione in commercio dei prodotti fertilizzanti CE, determinando nel tempo una maggiore complessità del quadro normativo vigente, privando così gli operatori professionali interessati di un quadro normativo semplificato e più rispondente alle esigenze attuali.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi. Trattandosi di un provvedimento di adeguamento e riordino normativo, determina indubbi vantaggi in termini di razionalizzazione della disciplina, di semplificazione amministrativa, di adeguamento tecnico scientifico dei

contenuti, di aggiornamento del quadro sanzionatorio e delle tariffe per la registrazione e i controlli. Questi aspetti renderanno la norma più organica, coerente e facilmente fruibile dai soggetti interessati.

L'opzione prescelta ha come obiettivo principale l'adeguamento della norma in materia di fertilizzanti nazionali al fine di renderla rispondente alle esigenze imposte dal nuovo regolamento 2019/1009.

La medesima opzione tiene conto, inoltre, delle disposizioni intervenute con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio inerente norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità. L'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità sarà pertanto svolto dall'Ente unico nazionale di Accreditamento (Accredia).

Il sistema di certificazione e di tracciabilità dei prodotti fertilizzanti, infine, consentirà all'autorità competente, individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di garantire il controllo e la sorveglianza dei prodotti fertilizzanti immessi sul mercato.

Pertanto, l'elaborazione di una norma che risponda alle nuove esigenze è fondamentale per gli operatori professionali e per accrescere la loro competitività sul mercato.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il regolamento in questione prevede nuovi obblighi nei confronti degli operatori professionali, quindi di tutte quelle imprese che svolgono attività in relazione alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti.

In particolare, in applicazione del nuovo regolamento (UE) 2019/1009, gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE, in funzione del rispettivo ruolo nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli aspetti di interesse pubblico al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e l'ambiente.

A tale scopo il produttore di fertilizzanti CE, tra l'altro, deve dotarsi di procedure per la valutazione della conformità del prodotto e del processo; entrare sotto il controllo di un ente certificatore terzo; predisporre la documentazione relativa alla dichiarazione di conformità, conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante ed è tenuto a renderla disponibile su richiesta l'Autorità di vigilanza.

La disposizione prevede che le attività relative ai controlli di processo e di prodotto siano a carico degli interessati, sulla base di una maggiore responsabilità per gli operatori economici. Si tratta di un onere che riguarda tutte le imprese, sopraggiunto in ragione della novella legislativa, in quanto il regolamento (UE) 2019/1009 introduce l'obbligo della valutazione di conformità al fine di poter apporre la marcatura CE sul fertilizzante UE. Tale obbligo non era previsto dal regolamento CE 2003/2003.

Gli oneri derivanti dal sistema di certificazione, analogamente, saranno a carico dell'interessato e si tratta di un onere, che riguarda tutte le imprese, sopraggiunti in ragione della novella legislativa, introdotto dal regolamento (UE) 2019/1009.

Gli operatori professionali sono chiamati ad istituire sistemi o procedure di tracciabilità dei prodotti fertilizzanti, notificare immediatamente alla autorità competente qualsiasi variazione del prodotto e del processo.

Per i produttori di fertilizzanti nazionali, come già previsto dalla vigente normativa nazionale, gli operatori dovranno iscrivere i prodotti al Registro Nazionale dei Fertilizzanti.

A ciò si aggiunge l'onere derivante dal pagamento della tariffa dovuta alla valutazione delle istanze di modifica o di inserimento di nuove categorie di fertilizzanti o di altre modifiche agli allegati. Tale onere, già previsto dalla norma vigente, riguarderà tutte le imprese che presenteranno istanze di inserimento o di modifica.

Tali responsabilità consentiranno di definire un nuovo rapporto con gli operatori professionali che preveda una maggiore trasparenza delle procedure, nonché una maggiore omogeneità e certezza dei controlli. A tal fine l'opzione di intervento prescelta consentirà una efficace attuazione del nuovo assetto normativo in

materia di fertilizzanti, in particolar modo in materia di controlli e di condivisione di tutte le informazioni rilevanti attraverso una rete strutturata su tre differenti livelli:

- autocontrollo da parte degli operatori professionali
- controllo ufficiale da parte delle autorità competenti
- sorveglianza di sistema

Inoltre, il regolamento prevede anche obblighi per i distributori e gli importatori che sono tenuti alla verifica e alla conservazione dei documenti di accompagnamento del fertilizzante CE e si assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità.

Al riguardo, devono fornire, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante su richiesta dell'autorità nazionale competente, e collaborano con essa ad eliminare i rischi presentati da un prodotto fertilizzante che hanno immesso sul mercato.

Analogamente agli obblighi per i produttori, sono tenuti a conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante.

Tutto ciò avrà una ricaduta molto positiva sul settore fertilizzanti in quanto permetterà una maggiore connessione con le PMI che potranno beneficiare di una maggiore tutela e qualità delle loro produzioni.

L'armonizzazione della normativa sui fertilizzanti avrà effetti positivi su tutte le imprese del settore, più accentuati per le PMI, fino ad oggi vincolate ad una produzione nazionale e ad un mercato nazionale. Pertanto, vi sarà un aumento della competitività, con l'apertura del mercato europeo a tutti quei prodotti fino ad oggi disciplinati dalla normativa nazionale.

Un altro aspetto positivo è rappresentato dalla standardizzazione dei criteri qualitativi a livello comunitario.

Infine, il marchio CE favorirà l'esportazione di prodotti fertilizzanti di imprese italiane nei Paesi extra UE.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento non comporta effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato in quanto si tratta di norme adeguate all'applicazione del regolamento europeo, inoltre:

- non comporta restrizioni all'accesso sul mercato e non limita il numero o la tipologia degli operatori professionali che svolgono la propria attività in relazione ai prodotti fertilizzanti;
- non riduce in alcun modo le possibilità competitive degli operatori professionali, anzi le nuove prescrizioni introdotte dal regolamento europeo rappresentano un'occasione di crescita in termini qualitativi delle imprese coinvolte e
- rappresenta un incentivo per gli operatori per competere sul mercato. Il processo di riorganizzazione a cui le imprese sono chiamate (si pensi al sistema di valutazione della conformità) favorirà l'ammodernamento delle attività legate al settore in questione.

C. Oneri informativi

Il regolamento introduce oneri informativi a carico degli operatori professionali, connessi in particolare alla definizione di sistemi di tracciabilità e alla registrazione di dati, da conservare per almeno cinque anni.

L'opzione considerata non introduce nessun ulteriore onere informativo a carico delle imprese, rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti, al contrario viene attuata una semplificazione dei procedimenti con riduzione dei costi e dei tempi richiesti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione considerata, relativamente ai prodotti fertilizzanti a marchio CE, non introduce oneri, obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea né estende l'ambito di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle esigenze scaturite dall'applicazione del regolamento in questione e dei nuovi obblighi introdotti, a cui è necessario dare applicazione dal 16 luglio 2022, saranno avviate delle analisi di impatto e confronti con tutti i soggetti coinvolti (soggetti pubblici e privati, operatori professionali, istituti di ricerca, stakeholder).

In particolare, il nuovo quadro normativo europeo apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto, nonché rafforzando il sistema dei controlli.

Si rende necessario, di conseguenza, l'adeguamento normativo nel settore dei fertilizzanti nazionali. La norma nazionale del settore in questione, tuttavia, non necessita solo delle modifiche per dare applicazione ai nuovi obblighi introdotti dalla normativa europea in materia di immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti, ma si rende necessaria, ad esempio, una revisione delle procedure amministrative al fine di ridurre i tempi procedurali, facilitare lo svolgimento delle attività e garantire la necessaria tracciabilità e trasparenza lungo la filiera produttiva.

Anche le attività a carico dei soggetti coinvolti (autorità competenti, soggetti delegati, operatori professionali), necessitano di un adeguamento agli obblighi introdotti dalla nuova disciplina europea, di una più chiara definizione dei ruoli dei soggetti interessati e di un maggiore coordinamento, al fine di evitare duplicazioni delle attività stesse (ad esempio delle attività di controllo).

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli operatori professionali interessati.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tale Amministrazione, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un sistema di monitoraggio e la conseguente raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni, che prevede, in materia di controlli, la realizzazione di un sistema di audit esterni (sugli organismi di valutazione della conformità), che saranno organizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con l'Ente unico nazionale di Accreditamento (Accredia). A tal fine sarà adottato uno specifico programma di audit per organismi di valutazione della conformità.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La normativa introdotta con il presente schema di provvedimento è volta ad adeguare la normativa nazionale in materia di fertilizzanti e dare piena applicazione alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2019/1009, il quale è stato oggetto di consultazioni specifiche svolte dall'Unione europea e di un lungo confronto con tutti gli Stati membri nell'ambito del *Fertilisers Working Group* istituito presso la *Commissione europea-DG GROW - DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs*.

Pur non prevedendo una formale consultazione, l'ipotesi di intervento di adeguamento e riordino del quadro normativo fertilizzante è in fase di concertazione nell'ambito del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione fertilizzanti. Tale Gruppo di lavoro, organo collegiale istituito con il decreto ministeriale del 30 giugno 2016 e strutturato in distinte sezioni (sementi, materiali di moltiplicazione della vite, dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie), presieduto dal direttore dell'Ufficio DISR V-Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, è formato da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello sviluppo economico, Agenzia delle dogane, ricercatori del CREA, ricercatori dell'ISPRA, rappresentanti degli stakeholders, da tutte le organizzazioni agricole e le associazioni di categoria. Il Gruppo di lavoro si è

riunito regolarmente a partire dal 2019, discutendo e valutando le bozze predisposte dall'amministrazione centrale.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio DISR V- Servizio Fitosanitario Centrale e Produzioni vegetali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ARTICOLO 13 – Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La norma proposta delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con l'obiettivo di provvedere all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n.1072/2009 e n.1073/2009. L'intervento regolatorio è finalizzato alla revisione complessiva della materia del trasporto stradale di merci e passeggeri, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio, eliminando le disposizioni della legislazione nazionale incompatibili o riprodottrici delle disposizioni direttamente applicabili dei regolamenti europei.

Il trasporto su strada di merci e passeggeri è disciplinato principalmente dal regolamento (CE) n.1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. Con il suddetto regolamento sono state stabilite le modalità e le condizioni che devono essere soddisfatte dalle imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. Per ciò che concerne il mercato dei servizi di trasporto internazionale su strada svolti nell'ambito dell'Unione europea, la disciplina di riferimento è dettata, per il trasporto di merci, dal regolamento (CE) n.1072/2009 che fissa "norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada" e, per il trasporto di persone, dal regolamento (CE) n.1073/2009 che fissa "norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006".

L'intervento normativo in esame è finalizzato a dare attuazione, per gli aspetti non compiutamente disciplinati, ai tre regolamenti sopra citati anche a seguito delle modifiche ad essi apportati dal regolamento (UE) n. 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012, per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada, nonché a rivedere, alla luce delle modifiche intervenute nella normativa europea, le vigenti disposizioni attuative dei predetti regolamenti europei che risultano, sotto diversi aspetti, non più aderenti alla nuova disciplina. Inoltre, l'intervento risulta necessario anche per colmare vuoti normativi nell'ordinamento italiano relativi all'apparato sanzionatorio vigente in materia, alla luce:

- del regolamento (UE) n. 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali;
- del regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;
- del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per adeguarlo al criterio di proporzionalità alla gravità della violazione, classificando peraltro le infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e modificando l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che individua le infrazioni più gravi a quest'ultima normativa.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il primario obiettivo dell'intervento normativo è il riassetto e l'armonizzazione della disciplina vigente **in materia di esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone** e della connessa attività di trasporto, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento europeo n.1055/2020.

Il regolamento (UE) n. 2020/1055 è intervenuto, modificando numerose disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 e del regolamento (CE) n. 1072/2009 tra cui quelle principali riguardano:

per il regolamento (CE) n. 1071/2009

o l'oggetto e l'ambito di applicazione;

o il novero dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

o le condizioni da rispettare per soddisfare i requisiti di stabilimento, onorabilità, di idoneità finanziaria e professionale.

o i controlli, la procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni

o la semplificazione e cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

In particolare, il regolamento (UE) n. 2020/1055:

- ha esteso l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia pari o superiore a 2,5 tonn.;
- ha eliminato la facoltà per gli Stati membri di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada;
- ha profondamente modificato il requisito di stabilimento con l'aggiunta di ulteriori condizioni da dimostrare da parte delle imprese e la facoltà per gli Stati membri di richiedere alle stesse la dimostrazione di altre predefinite condizioni.
- ha escluso ai fini della dimostrazione del requisito di onorabilità condanne o sanzioni per eventuali infrazioni in alcuni settori della normativa nazionale e contestualmente ha ampliato i settori della normativa europea da prendere in considerazione per la valutazione delle condanne o sanzioni a seguito di eventuali infrazioni ritenute gravi.
- ha previsto una modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria diversa per le imprese che operano esclusivamente con veicoli aventi portata massa ammissibile inferiore a 3,5 tonn. e pari o superiore a 2,5 tonn. dando facoltà agli Stati membri di adottare anche per queste imprese le stesse modalità di quelle che operano con veicoli superiori a 3,5 tonn. Inoltre, ha stabilito che gli Stati membri possono esigere che l'impresa, il gestore dei trasporti, o qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dagli Stati membri, non abbia in essere debiti non personali nei confronti di organismi di diritto pubblico e non sia in stato di fallimento né oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione.
- ha dato facoltà agli Stati membri di dispensare dagli esami volti ad ottenere l'attestato di idoneità professionale le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.
- ha ricompreso tutte le infrazioni che possono determinare la perdita del requisito di onorabilità nel sistema di classificazione del rischio di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine dell'effettuazione di ispezioni mirate alle imprese classificate a maggior rischio.
- ha modificato la procedura di sospensione o revoca dell'autorizzazione per la perdita del requisito di idoneità finanziaria;
- è intervenuto per disciplinare l'istituto della riabilitazione in presenza di gestori dei trasporti dichiarati inidonei;
- al fine di mettere a disposizione informazioni utili alle Autorità competenti ai controlli su strada, impone agli Stati membri di aggiornare i propri registri elettronici nazionali con ulteriori dati riguardanti: il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa, il numero di persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, da inserire nel registro nazionale entro il 31 marzo di ogni anno, e il fattore di rischio dell'impresa a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE.
- impone alle autorità competenti degli Stati membri di cooperare strettamente e di prestarsi prontamente assistenza reciproca, sia per ciò che riguarda le informazioni sulle condanne e le sanzioni per le infrazioni gravi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sia per quanto attiene alle informazioni inerenti il rispetto del requisito di stabilimento. Lo scambio di informazioni concernenti le condanne o sanzioni continua ad essere effettuato tramite l'attuale sistema *European Registers of Road Transport Undertakings* — ERRU,

istituito dal regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, mentre la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, ai fini dei controlli sul rispetto del requisito di stabilimento, dovranno essere attuate tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

per il regolamento (CE) n. 1072/2009

- o l'ambito di applicazione;
- o l'attività di cabotaggio;
- o l'attività di controllo e le responsabilità di soggetti diversi dai vettori;

In particolare, il regolamento (UE) n. 2020/1055:

- ha ridotto le tipologie di trasporto che non richiedono il possesso della licenza comunitaria prevedendo, a decorrere dal 21 maggio 2022, l'esenzione solo per quelle effettuate con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate e non più per quelle inferiori a 3,5 tonnellate;
- ha stabilito un divieto per le operazioni di cabotaggio in uno Stato membro nell'arco di quattro giorni dal termine di precedenti operazioni di cabotaggio nel medesimo Stato membro;
- ha introdotto la possibilità di esibire o di trasmettere agli agenti autorizzati dello Stato membro ospitante preposti al controllo su strada le prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito anche in formato elettronico come la lettera di vettura elettronica (e-CMR);
- consente agli Stati membri di applicare le limitazioni previste per le operazioni di cabotaggio ai tragitti stradali iniziali o finali all'interno di uno Stato membro ospitante che fanno parte di operazioni di trasporto combinato tra Stati membri, con l'ulteriore possibilità per gli stessi di prevedere un periodo più lungo in cui autorizzare le operazioni di cabotaggio e un periodo più breve per ripetere le operazioni di cabotaggio;
- prevede l'effettuazione di controlli su strada concertati riguardanti i trasporti di cabotaggio e lo scambio di informazioni sul numero e sul tipo di infrazioni rilevate in seguito ai controlli su strada concertati;
- impone agli Stati membri di prevedere delle norme sanzionatorie nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti in presenza di servizi di trasporto da essi commissionati che hanno comportato la commissione di infrazioni previste dalla normativa europea.

Ulteriore obiettivo dell'intervento normativo è **quello di introdurre nell'ordinamento nazionale una disciplina sanzionatoria** specifica, organica, dettagliata e coerente con il quadro normativo europeo rappresentato dai regolamenti (CE) nn. 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009, 561/2006 e dai regolamenti (UE) nn. 165/2014 e 2016/403.

L'attuale quadro normativo sanzionatorio nazionale, infatti, è inadeguato, perché ancorato alla previgente normativa europea abrogata o modificata dai regolamenti in argomento (decreto legislativo n. 395/2000, di recepimento della direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori), nonché lacunoso, soprattutto rispetto ai regolamenti n. 1072/2009 e n. 1073/2009 che sono stati attuati con fonti normative di diverso grado e in diversi momenti.

Inoltre, la quasi totalità di disposizioni sanzionatorie vigenti nell'ordinamento italiano in materia di trasporto su strada sono antecedenti all'emanazione del regolamento (UE) n. 2016/403 e molte di esse non tengono conto del principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell'infrazione come definita dal predetto regolamento europeo. Si tratta delle disposizioni sanzionatorie contenute nel d.lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) riguardanti il mancato rispetto della disciplina relativa ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e all'utilizzo del relativo apparecchio di controllo.

In materia di esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, le vigenti norme sanzionatorie non tengono conto del quadro normativo edificato dal regolamento (CE) 1071/2009; in particolare, non esiste una sanzione *ad hoc* per l'esercizio della professione per coloro che effettuano l'attività di trasporto di merci e persone su strada senza essere autorizzati all'esercizio della professione introdotta dall'articolo 10 del suddetto regolamento.

Le sanzioni che vengono attualmente comminate per esercizio abusivo della professione fanno riferimento a disposizioni contenute in leggi di settore antecedenti il regolamento n. 1071/2009 che assicurano solo parzialmente il rispetto dell'obbligo europeo.

Sempre in materia di esercizio della professione, la vigente normativa non consente di tener in debito conto delle condanne o sanzioni nelle materie previste dal regolamento n. 1071/2009, al fine dell'accertamento delle condizioni per la dimostrazione o permanenza del requisito di onorabilità.

Con riferimento all'accertamento delle condizioni volte a dimostrare la sussistenza del requisito di onorabilità, per coloro che intendono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le condanne o sanzioni che vengono valutate sono quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs n.395/2000 molte delle quali non più vigenti o non più pertinenti con l'elenco delle materie indicato dal medesimo regolamento n. 1071/2009.

Con riguardo, invece, all'accertamento sulla permanenza del predetto requisito, non trova ancora attuazione la valutazione delle condanne o sanzioni connesse con la violazione della normativa europea in materia di trasporto su strada, in quanto necessita di norme attuative relative alla comunicazione delle stesse da parte delle competenti autorità di controllo all'apposita sezione Sanzioni del Registro elettronico nazionale.

In materia di attività di trasporto internazionale su strada di merci, non esiste una normativa sanzionatoria organica, ma gli elementi di riferimento sono rappresentati dalle norme speciali dettate dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, ed in particolare dagli articoli 46 e 46-bis:

- in base all'articolo 46, riferito genericamente ai "trasporti internazionali", vengono sanzionate le imprese che effettuano trasporti abusivi ovvero prive del necessario titolo autorizzativo. In virtù di tale disposizione vengono sanzionate le imprese che effettuano trasporti internazionali senza avere a bordo del veicolo la copia conforme della licenza comunitaria, come previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009;

- in base all'articolo 46-bis, vengono sanzionate, invece, le imprese che, nell'effettuazione di un trasporto di cabotaggio, violano i limiti e i principi che disciplinano questa tipologia di trasporto, sulla scorta di quanto previsto dagli articoli da 8 a 10 del citato regolamento n. 1072/2009.

La disciplina sanzionatoria contenuta nella legge n. 298/74 si applica all'attività di trasporto internazionale su strada di merci, senza distinguere tra imprese europee e non europee;

In materia di attività di trasporto internazionale su strada di persone, le disposizioni sanzionatorie specifiche, previste dall'ordinamento nazionale (articolo 9 della legge n. 218/2003) riguardano i soli servizi internazionali effettuati da imprese estere stabilite negli Stati membri dell'Unione europea, nel SEE e nella Svizzera mediante noleggio di autobus con conducente (c.d. servizi occasionali), mentre per l'applicazione di sanzioni relative ad infrazioni commesse dalle medesime imprese nello svolgimento delle restanti tipologie di servizi (regolari, regolari specializzati e di cabotaggio) vengono prese in considerazione in alcuni casi le norme sanzionatorie applicabili contenute nel codice della strada (articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285).

Da quanto sopra, emerge chiaramente la necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale una disciplina sanzionatoria specifica, organica, dettagliata e coerente con il quadro normativo europeo ed, in particolare, con quanto stabilito nel regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada.

A causa della scarsa organicità delle attuali norme sanzionatorie non risulta possibile, tra l'altro, fornire un valore statistico delle violazioni commesse e delle relative sanzioni comminate per infrazioni alla normativa europea in materia di trasporto stradale di merci e persone.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Trattandosi di un intervento di attuazione di una normativa unionale, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato agli interventi attuativi delle previsioni e alla loro realizzazione; tuttavia gli indicatori e i valori di riferimento potranno essere puntualmente definiti e quantificati solo in sede di definizione dei decreti legislativi delegati.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione 0 è stata valutata come non percorribile in quanto gli Stati membri sono obbligati a conformarsi alle disposizioni contenute nei regolamenti e ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, informandone la Commissione. Il "non intervento" inoltre potrebbe comportare a carico dello Stato italiano una procedura di infrazione, in particolare per la mancata emanazione di disposizioni necessarie all'attuazione dei regolamenti europei.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'Amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi.

L'intervento normativo si propone di garantire l'armonizzazione e l'uniformità delle disposizioni in materia di trasporto su strada specialmente quelle applicabili al trasporto internazionale.

Trattandosi di un provvedimento di riordino normativo, in attuazione dei regolamenti europei, presenta indubbi vantaggi in termini di razionalizzazione della disciplina, trasparenza e certezza dei controlli, uniformità delle sanzioni in termini di proporzionalità delle stesse rispetto alla gravità dell'infrazione, nonché idoneo ad evitare fenomeni di distorsione della concorrenza e del mercato in ambito comunitario, possibili in caso di mancanza di norme di riferimento comuni.

Pertanto, i benefici ed i costi attesi, sia per ciascuna categoria di destinatari, sia per la collettività si appalesano come sicuri.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento regolatorio ha indubbiamente effetti consistenti diretti ed indiretti, sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto la maggioranza delle imprese di autotrasporto merci e persone hanno tali dimensioni.

Gli effetti, invero indiretti, sulle PMI sono connessi essenzialmente alla parte della norma di delega che abilita il Governo, ad emanare disposizioni sanzionatorie che, lungi dal creare effetti distorsivi, potrà contribuire ad una più corretta concorrenza nel mercato dell'autotrasporto nazionale ed internazionale.

B. Oneri informativi

L'intervento normativo non introduce nuovi oneri informativi.

C. Effetti sulla concorrenza

L'intervento è destinato a tutelare ancor più la leale concorrenza tra gli operatori economici del settore, in quanto si tratta di norme applicative dei regolamenti europei aventi tale obiettivo, che è in particolare effetto indiretto della riforma delle disposizioni in materia di violazioni e sanzioni afferenti all'attività di trasporto su strada di persone e merci.

Inoltre, il processo di riorganizzazione in questione favorirà l'ammodernamento delle attività amministrative legate al settore in questione.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La norma rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle esigenze che scaturiscono dall'applicazione della normativa europea e dei nuovi obblighi che ne derivano, si ritiene opportuno procedere al riassetto e all'armonizzazione della disciplina vigente in materia di autotrasporto su strada di merci e persone, nonché alla riforma e all'implementazione del relativo apparato sanzionatorio.

Non si ritiene, quindi, che opzioni alternative all'intervento regolatorio proposto possano risultare di maggiore o analoga efficacia.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le

Regioni a statuto speciale (tranne la Sardegna in virtù della disciplina vigente di attribuzione delle competenze in materia tra i diversi organi pubblici) e le Province autonome di Trento e Bolzano.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili effettuerà il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio, anche tramite la relazione biennale che lo Stato membro deve produrre alla Commissione europea, in ordine all'applicazione dei citati regolamenti (CE) nn.1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 e del regolamento (UE) n. 2016/403, e all'attività espletata con riferimento al biennio anno solare precedente.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'attività di consultazione relativa all'intervento regolatorio è stata svolta sia con riferimento all'introduzione nell'ordinamento nazionale della disciplina sanzionatoria prevista dai regolamenti (CE) n.1071/2009 e n.1072/2009, e n.1073/2009, sia per procedere all'adeguamento della normativa nazionale alle nuove disposizioni introdotte dai regolamenti (UE) n. 2016/403, 2020/1054 e 2020/1055.

L'attività di consultazione per ciò che concerne l'introduzione della disciplina sanzionatoria è stata svolta già prima dell'emanazione dei nuovi regolamenti di modifica (UE) n.2020/1054 e n. 2020/1055, ed era finalizzata all'emanazione di uno specifico decreto legislativo.

Le procedure di consultazione sullo schema di decreto legislativo in materia sanzionatoria si sono concretizzate attraverso una serie di riunioni sia con soggetti privati, sia con soggetti istituzionali.

In particolare, è stato organizzato un apposito incontro di consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'autotrasporto di merci, esponenziali delle diverse tipologie di imprese, artigianali, piccole, medie e strutturate, nonché con quelle rappresentative dell'autotrasporto di persone e della committenza, nel corso del quale sono stati illustrati dettagliatamente principi e contenuti di uno schema di decreto legislativo in preparazione.

In particolare, sono state consultate le seguenti Associazioni di categoria:

Agens; Anav; Anita; Assologistica; Assotir; Assotrasportosicilia; Asstra; Sna Casa; Confartigianato Trasporti; Confcooperative; Confrtrasporto; Fai-Unitai; Federtrasporto; Fedit; Fiap; Fita; Legacoop; Sindacato Emet; Trasportounito; Fiap; Unatras; Unitai; Confartigianato; Confcommercio; Confetra; Confindustria.

A livello istituzionale, si sono tenuti alcuni incontri informali di consultazione con l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, della Direzione centrale per la polizia stradale del Ministero dell'interno, nonché formali con le Direzioni generali per l'attività ispettiva e la tutela delle condizioni del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo schema di decreto legislativo sanzionatorio è stato sottoposto anche all'attenzione del Comitato centrale per l'Albo dei trasportatori.

L'attività di consultazione per ciò che concerne, invece, l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea in materia di trasporto su strada, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dai regolamenti (UE) n. 2020/1054 e 2020/1055, si è concretizzata in una prima riunione tenutasi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'autotrasporto di merci, di persone e della committenza, in data 7 gennaio 2021, nel corso della quale sono state affrontate le tematiche connesse all'approvazione da parte dell'Unione europea del c.d. pacchetto Mobilità I.

In particolare, nella predetta riunione è emersa in modo inequivocabile la necessità di procedere all'adeguamento della normativa nazionale a quella europea e contestualmente ad una revisione complessiva della materia del trasporto stradale, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio, con l'eliminazione delle disposizioni nazionali incompatibili o riproduttive delle disposizioni direttamente applicabili dei regolamenti europei.

Lo stesso orientamento è stato, inoltre, ribadito nel corso di una successiva riunione avuta unicamente con le associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci e della committenza in data 22 aprile 2021 ed, infine, comunicato nella riunione del Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasporti svoltasi in data 6 maggio 2021.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'intervento normativo proposto è stato valutato:

- dalla Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

- dall'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR
(ARTICOLI 6, 8 E 9)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA TECNICA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE POLITICHE
E GLI AFFARI EUROPEI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

E, p.c. Ministero della giustizia
Ufficio legislativo

Oggetto: Ddl recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 - **Richiesta di esenzione dall'AIR per gli articoli 6, 8 e 9.**

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, si richiede, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, limitatamente ai seguenti articoli:

- articolo 6 (Principi e criteri direttivi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»));
- articolo 8 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio);
- articolo 9 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca).

Su restanti articoli del disegno di legge, fatta eccezione per gli articoli 1 e 2, contenenti, rispettivamente la delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea e la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, è stata predisposta la relazione AIR in considerazione del maggior impatto dei relativi interventi.

In linea generale, per i predetti articoli 6, 8 e 9 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Per ogni singolo articolo, si illustrano di seguito le motivazioni, riferite a ciascuna delle predette condizioni, che ne giustificano l'esenzione dall'AIR.

L'articolo 6 contiene i principi e i criteri direttivi per il compiuto allineamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), con particolare riguardo alla disciplina della competenza stabilita dal codice di procedura penale.

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono state emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 sopra citato, in ossequio ai principi e alle direttive contenute nell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018).

Successivamente all'entrata in vigore del decreto, in virtù dell'accordo concluso tra il Ministro della giustizia e il Procuratore europeo (articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EPPO e articolo 4 del decreto legislativo n. 9), sono stati assegnati al nostro Paese complessivamente 20 procuratori europei delegati, dislocati su 9 sedi distrettuali. In sette uffici è stata prevista la presenza di due procuratori europei delegati, mentre alle rimanenti sedi, di dimensioni maggiori, sono assegnati tre magistrati. Essendo il numero delle sedi di servizio dei procuratori europei delegati pari a circa un terzo del numero complessivo dei distretti di corte di appello, a ciascuna sede sono stati ricollegati - sotto un profilo di natura puramente organizzativa (e non di vera e propria «competenza») - due o più distretti (cfr. tabella allegata alla relazione illustrativa allegata allo schema in oggetto).

Stando alle ordinarie regole di competenza previste dal codice di procedura penale, richiamate nel citato decreto legislativo n. 9 del 2021, «i due/tre PED che opereranno presso le varie sedi si troveranno ad esercitare le proprie funzioni almeno in due distretti, in alcuni casi addirittura quattro (come i PED assegnati alla sede di Roma [...] o alla sede di Palermo [...]), comprendenti numerosi uffici giudiziari dislocati anche in regioni diverse». Ciò comporterà, come osservato dal Consiglio superiore della magistratura, nel parere reso il 25 marzo 2021, che tali magistrati «dovranno coordinare le indagini in ambiti territoriali molto vasti, ma soprattutto garantire la presenza in udienza, in primo e secondo grado, presso numerosi uffici giudiziari, tra loro distanti, e non sempre raggiungibili con i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione della Giustizia (si pensi ai PED assegnati alla sede di Roma che comprende anche la Sardegna)».

Il principio di delega risponde pertanto all'esigenza di ovviare a tali inconvenienti modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare sugli uffici giudiziari distrettuali, la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

In tal modo, si mira dunque a contenere - nei limiti del possibile - la frequenza e la durata gli spostamenti dei procuratori europei delegati durante la fase processuale.

Considerato che i flussi di lavoro dei neoistituiti procuratori europei delegati, secondo le stime del Ministero della giustizia, aggiornate al 2 marzo 2020, riguardano casistiche contenute, la disposizione non importa costi di adeguamento, dal momento che gli adempimenti dalla stessa derivanti, potranno essere garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La considerazione da ultimo svolta vale anche in merito all'esiguità del numero dei destinatari dell'intervento normativo, riconducibile ai 20 procuratori europei delegati e ai soggetti che con essi collaborano nello svolgimento delle indagini e dei procedimenti giudiziari per reati c.d. PIF. Più nel dettaglio, si rileva che, secondo le citate rilevazioni del Ministero della giustizia, basate su un monitoraggio volto a valutare i flussi di lavoro della neoistituita Procura europea, nel quadriennio 2016-2019 sono stati complessivamente censiti circa 1.500 procedimenti per reati commessi in danno degli interessi economici dell'Unione Europea (frodi IVA; altre frodi; fatti corruttivi; fatti di appropriazione indebita commessi da pubblici agenti; fatti di riciclaggio individuati in base ai criteri

indicati dalla Direttiva (UE) 2017/1371), perlopiù concentrati sulle procure dell'Area meridionale e della regione Sicilia.

Mediamente, dunque, per detti reati risultano iscritti poco più di 400 procedimenti l'anno.

Tale indicazione, riscontrata dai dati forniti dal Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e dalla Guardia di finanza, permette di dedurre che a ciascun PED verrà assegnato ogni anno un numero medio di fascicoli pari a 20.

Con riferimento alla condizione di cui alla lettera c), si rappresenta che la disposizione è finalizzata a garantire una migliore funzionalità ed efficacia alle attività giudiziarie svolte dai PED sul territorio nazionale e, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti dalla stessa derivanti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, quanto alla condizione di cui alla lettera d) l'intervento non incide sugli assetti concorrenziali del mercato e, anzi, li favorisce garantendo che le indagini e le attività giudiziarie condotte dai PED sul territorio nazionale per reati lesivi degli interessi economici dell'Unione Europea siano svolte in maniera più funzionale ed efficace.

L'**articolo 8** contiene i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria pena.

La disposizione non importa costi di adeguamento trattandosi di previsioni esclusivamente volte ad adeguare la disciplina interna, adottata con la legge 14 marzo 2005, n. 41 (in attuazione della precedente decisione 2002/87/GAI), apportando limitate modifiche alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento e prevedendo la contestuale abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

Si tratta, in sostanza, di interventi volti a ridefinire le procedure di nomina del membro nazionale di Eurojust, dell'aggiunto (nuova figura non prevista nella precedente normativa), nonché dell'assistente e di dettare una disciplina relativa alla loro posizione ordinamentale, secondo criteri del tutto coerenti con le disposizioni già dettate in altri ambiti internazionali e sovranazionali per attività analoghe.

Viene poi determinato l'onere annuo da sostenere per l'erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti della struttura di Eurojust (pari a sei unità) riprendendo i parametri già utilizzati per la valutazione dell'onere finanziario previsto dalla legge n. 41/2005 e fissando un tetto massimo per la retribuzione. Si prevede, inoltre, di attribuire al membro nazionale una serie di poteri, alcuni nuovi, altri più ampi rispetto alla precedente disciplina interna, secondo quanto disposto dal citato Regolamento, al fine di consentire un esercizio dei poteri più dinamico e flessibile che agevoli ogni forma di coordinamento e cooperazione fra le autorità giudiziarie responsabili delle indagini e dell'azione penale, soprattutto, in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata.

Come sopra detto, l'intervento di implementazione dell'atto europolitano, apportando unicamente alcune circoscritte modifiche procedurali al funzionamento di meccanismi già sperimentati all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale, non importa costi di adeguamento, dal momento che gli adempimenti dallo stesso derivanti potranno essere garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le previsioni impattano su un numero assai esiguo di destinatari, considerato che la norma in esame aumenta di due unità il numero massimo dei componenti che potranno formare il desk italiano di Eurojust, oggi già previsto in quattro, per effetto della nuova figura dell'aggiunto, introdotta dal Regolamento.

I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla nuova configurazione della struttura di Eurojust sono stimati nella relazione tecnica in euro 273.861,00 (differenziale degli oneri annui stimati per le indennità da corrispondere al membro nazionale, ai due aggiunti e ai tre assistenti che ammonta in via prudenziale, a euro 732.558,12, cfr. RT). Alla copertura di tali oneri si potrà provvedere mediante corrispondente

riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'intervento non incide sugli assetti concorrenziali del mercato. In ogni caso esso non contiene alcuna restrizione all'accesso o all'esercizio di attività economiche.

L'articolo 9 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, già applicabile dal 19 dicembre 2020.

Il regolamento, come rilevato dalla Commissione, «offre chiarezza e una maggiore certezza giuridica e consente di evitare i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca».

Sul punto va ricordato che, prima dell'adozione del regolamento, la materia era regolata dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI, implementate dall'Italia rispettivamente con decreti legislativi 15 febbraio 2016, n. 35, e 7 agosto 2015, n. 137.

Rispetto a tali strumenti la principale novità del regolamento (UE) 2018/1805 consiste nel fatto che esso è applicabile a tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell'ambito sia dei procedimenti «penali», sia dei procedimenti «in materia penale», tra i quali ultimi vanno menzionati – per quanto riguarda il nostro paese – i procedimenti di prevenzione. Ulteriori profili rilevanti sono costituiti, oltre che dalla definizione della tempistica procedimentale, da alcune innovazioni apportate alla disciplina dei motivi di rifiuto.

I principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 rispondono all'esigenza di armonizzare il quadro normativo interno, adeguandolo, laddove risulta necessario, alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805. In tal senso, tra gli altri si evidenziano i principi e i criteri direttivi sulla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria per una maggiore razionalizzazione dei compiti dei pubblici ministeri e giudici per le indagini preliminari in materia di sequestri e le regole generali da predisporre per il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione tanto dei provvedimenti di sequestro quanto dei provvedimenti di confisca.

In ogni caso, venendo in rilievo unicamente alcune circoscritte modifiche procedurali al funzionamento di meccanismi già sperimentati all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale, l'implementazione dell'atto eurounitario non importa costi di adeguamento, dal momento che gli adempimenti dallo stesso derivanti potranno essere garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le considerazioni appena svolte valgono, altresì, in riferimento ai destinatari dell'intervento normativo, da identificarsi, oltre che nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione della normativa in questione (magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, avvocati, Ministero della giustizia), nei c.d. "soggetti colpiti", ovvero nei destinatari del provvedimento ablatorio, nei soggetti che posseggono i beni oggetto dello stesso e nei titolari di diritti sui beni confiscati o congelati che devono ritenersi – sulla base della legge applicabile nello Stato di esecuzione – direttamente lesi dal provvedimento ablatorio. La consistenza quantitativa di questi ultimi che, per sua stessa natura, può essere oggetto di mere e approssimative stime previsionali, rappresenta all'evidenza una quota assolutamente marginale della popolazione residente sul territorio nazionale. In base ai dati in possesso del Ministero della giustizia, dal mese di giugno 2015 (data di avvio del sistema di protocollo Calliope) ad oggi, risultano eseguite in esecuzione della decisione-quadro 2003/577/GAI, 160 richieste di assistenza giudiziaria (di cui 131 attive e 29 procedure passive). Ancor meno elevato risulta il numero delle procedure attivate in esecuzione della decisione quadro 2006/783/GAI, complessivamente pari ad appena 32 (di cui 18 attive e 14 passive).


Trattandosi - come sopra detto - di meccanismi già sperimentati all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale e di attività ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, le previsioni di delega non implicano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti dalle stesse derivanti, di

natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente alla condizione di cui alla lettera d), si rappresenta che l'intervento non incide sugli assetti concorrenziali del mercato. In ogni caso esso non contiene alcuna restrizione all'accesso o all'esercizio di attività economiche.

Il Consigliere giuridico per gli affari legislativi

Avvocato dello Stato Carla COLELLI



STO: 24 GIU. 2021

per delega del Capo del Dipartimento

il Dirigente Generale

(Dot. Edoardo Cervone)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 1 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui

risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;

d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;

g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 *quaterdecies*, 127 e 160 *quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima

autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86 *sexdecies*, 128 e 160 *sexdecies* della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;

h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;

i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;

l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86 *quaterdecies*, 86 *sexdecies*, 127, 128, 160 *quaterdecies* e 160 *sexdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 *quaterdecies*, 127 e 160 *quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera *g)* nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera *h)*;

p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160 *vi-cies* della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;

q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;

r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;

b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del medesimo codice;

e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso

di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) coordinare le esenzioni di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di *crowdfunding*, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *e*), del regolamento (UE) 2020/1503;

b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita al titolare del progetto

o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503;

c) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita al fornitore di servizi di *crowdfunding*, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503;

d) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

e) individuare la Consob quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *d)*, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding*, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;

g) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera *d)* dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

h) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera *d)*, in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai

quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e alle attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai prin-

cipi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de-

creti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;

c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;

d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;

e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;

f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo

20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;

g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo

1, 8, paragrafo 1, lettera *e*), e 19, paragrafo 1, lettera *f*), del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;

b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;

c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorità giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale;

d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;

f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:

1) individuare, quale « autorità di esecuzione » ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;

4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;

g) in relazione ai provvedimenti di confisca:

1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone

la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera *f*) del presente comma;

2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità;

3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;

4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;

5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;

8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1805;

h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della presente delega, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;

i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805;

l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;

b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;

d) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;

e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e

(CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;

e) rivedere i procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;

f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da col-

legare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;

g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

Art. 13.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;

c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);

2) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);

3) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

4) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

5) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);

7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

8) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);

9) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0153490